

CLVII.

TORNATA DI MARTEDÌ 4 LUGLIO 1893

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANARDELLI.

INDICE.

Atti vari (Presentazione):

GENALA: Lavori del Tevere (Relazione) Pag. 6080

Disegno di legge:

Istituti di emissione (Seguito della discussione) 6031

Oratori:

BERIO 6054-78

CHIMIRRI 6070

CHIRONI 6051

COCCO-ORTU, *relatore*. 6040

6049-56

COLAJANNI NAPOLEONE 6036-40

FERRARIS MAGGIORINO 6042-66

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. 6031

6037-39-46-48-51-54-55-56

GIUSSO 6032

6036-40-63

GRIPPO 6079

GUICCIARDINI 6045

LACAVA, *ministro d'agricoltura e commercio* 6045-50

LICATA 6049-50

LUZZATTI LUIGI 6035-39

LUZZATTO ATTILIO 6042

MARTINI GIOVANNI 6038

MONTAGNA 6070

PARPAGLIA 6051

PLACIDO 6011

6044-63

RUBINI 6042

SANGUINETTI 6048-49

SAPORITO 6053-68

SONNINO 6057

SPIRITO 6050-68

VISCHI 6077

VISOCCHI 6044

Verificazione di poteri (Convalidazione):

Elezione di Varese (CAMBIASI):

Oratori:

COPPINO 6026

CURIONI 6027

GORIO 6028

GIUSSO 6031

LUZZATI IPPOLITO 6027

SACCHETTI, *relatore* 6029

TURBIGLIO SEBASTIANO 6023-27

La seduta comincia al tocco.

Adamoli, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.**Levi**. Chiedo di parlare sul processo verbale.**Presidente**. Ne ha facoltà.**Levi**. Per l'importanza della legge che si sta discutendo, la Camera ieri deliberò di sospendere le interrogazioni. Se questa sospensione dovesse durare per più giorni, io mi riserverei di presentare una mozione. Attendere le ulteriori deliberazioni per regolare la mia condotta, non volendo che il procedimento delle interrogazioni divenga come quello delle interpellanze.**Presidente**. Onorevole Levi, la Camera deliberò ieri di sospendere per oggi lo svolgimento delle interrogazioni. Poi si deciderà quello che sarà da farsi domani.

Non essendovi altre osservazioni, s'intende approvato il processo verbale.

(Il processo verbale è approvato).

Petizioni.

Presidente. Si dia lettura del sunto delle petizioni.**Adamoli, segretario, legge:**

5201. La Deputazione provinciale di Genova fa voti perchè le spese del personale di custodia forestale, anzichè dalla Provincia, sieno sostenute dallo Stato, o almeno divise fra Provincie e Comuni.

5202. Il Consiglio comunale di Castelnuovo della Daunia fa voti che siano accolte le domande esposte nel *memorandum* del Banco di Napoli.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Michelangelo Bastogi, di giorni 5; Comandini, di 15; Zucconi, di 5. Per motivi di salute, l'onorevole Alessio Suardo, di giorni 10.

(Sono conceduti).

Comunicazione di una relazione.

Presidente. L'onorevole ministro dell'interno scrive:

« In relazione all'articolo 7 del Regio Decreto 12 giugno 1887, n. 4561, mi pregio rimettere alla E. V. un esemplare della relazione finale dei lavori compiuti dalla Commissione reale per i danneggiati dal terremoto, avvertendola che ne fu stampato un numero di copie sufficiente per poterla distribuire a tutti i membri del Parlamento. »

Questa relazione sarà distribuita agli onorevoli deputati.

Verificazione di poteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca la verificazione dei poteri: « Elezioni contestate dei Collegi di Levanto e di Varese. »

Si dia lettura della relazione sulla elezione di Levanto.

Adamoli, segretario, legge:

Relazione della Giunta per le elezioni sull'elezione contestata del collegio di Levanto.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il giorno 6 novembre nel Collegio di Levanto si contendevano il campo i signori Emilio Farina e Giovan Battista Paita, riportando sopra numero 7539 iscritti e 5316 votanti, il primo voti 2667, il secondo 2336; e l'assemblea dei presidenti proclamò il signor Emilio Farina deputato del Collegio di Levanto.

Numerose proteste vennero presentate contro l'elezione del Farina sia nelle singole sezioni elettorali, sia nell'assemblea dei presidenti, sia dopo le elezioni; e le stesse, tranne alcune che concernono le operazioni elettorali, cioè contestazione di alcune schede, o altri fatti di poca importanza, si possono tutte riassumere sotto due speciali rubriche, cioè:

1° Corruzione degli elettori;

2° Ineleggibilità del candidato.

La Giunta avendo preso in esame gli atti di questa elezione nel giorno 9 dicembre del passato anno la dichiarò contestata.

Nel 9 di marzo la Giunta tenne seduta pubblica ed i difensori delle parti interessate trattarono principalmente della corruzione e della ineleggibilità.

I fatti più notevoli che risultano dalle proteste per quanto concerne la corruzione sono i seguenti:

Elargizioni del candidato Farina, distribuzioni di cibo e di vino agli elettori;

Danaro dato agli operai del cantiere di Spezia per farli votare a favore del candidato Farina;

Danaro distribuito in diverse parti del Collegio per favorire la candidatura dello eletto;

Compra di singoli voti.

Quanto alla ineleggibilità del candidato si afferma nelle proteste che il Farina non è eleggibile perchè fideiussore e procuratore dell'ingegnere Raffaele Robecchi, il quale con contratto del 2 gennaio 1884 assumeva l'appalto del tronco Celano-Collarmele della ferrovia Roma-Solmona, e che questa Impresa dopo aver fatto lavori per lire 3,302,645.25 aveva domandato il 20 marzo 1891 altre lire 1,246,221.49 per compensi, e che il collaudatore aveva accordato invece solo poche migliaia di lire, e che quindi non essendo stato ancora accettato il collaudo finale, ed essendovi per conseguenza conflitto d'interessi fra l'Impresa ed il Governo, il Farina è ineleggibile.

Riunitasi la Giunta per deliberare non si fermò sul fatto della ineleggibilità perchè non solo si affermò recisamente dal difensore del Farina che questi non era fideiussore del Robecchi, ma venne presentato altresì all'udienza il contratto originale di appalto nel quale il Farina non solo non è fideiussore ma non è neanche nominato, ed invece la Giunta si limitò, per quanto poteva concernere la corruzione, alla nomina di un Comitato inquirente delegando a ciò gli onorevoli Daneo, relatore, ed i deputati Cambray-Digny e Chiapusso.

Il Comitato inquirente si recò nel mese di aprile nel Collegio. Si fermò a Levanto, a Riomaggiore ed a Spezia, e dopo avere uditi ben 175 testimoni, ebbe a convincersi che nel Collegio di Levanto vi era stata corruzione, e tornato a Roma, dopo aver udito qualche

altro testimone, fece la sua relazione nel giorno 25 maggio alla Giunta, e questa deliberò con voti 9 favorevoli, 1 contrario ed 1 astenuto, doversi annullare l'elezione di Levanto per corruzione.

Nominata la nuova Giunta, questa ha ripreso in esame questa elezione e poichè dagli oppositori del Farina dopo l'inchiesta fatta si erano presentati altri documenti contro la eleggibilità del Farina, ha creduto suo dovere di riesaminare tanto il fatto della corruzione quanto la quistione dell'ineleggibilità dell'eletto.

Quanto alla prima, dopo maturo studio sugli atti dell'inchiesta, è venuta nel convincimento di dover confermare l'annullamento dell'elezione del Collegio di Levanto giusta la deliberazione del 25 maggio p. p.

Venendo poi alla quistione dell'ineleggibilità, la Giunta ha ritenuto che pel fatto della lite tuttora pendente, il Farina sarebbe ineleggibile se fosse il vero appaltatore del tronco di ferrovia Celano-Collarmele, ma non essendo egli personalmente e legalmente vincolato col Governo, nè constando nel fatto che egli sia il vero appaltatore ed il Robecchi un semplice prestanome, non ha creduto di poter applicar al caso presente l'articolo 4 della legge sulle incompatibilità, che pure è il solo che potrebbe avervi relazione, perchè tratta appunto di costruzione di opere pubbliche.

Per tutte queste considerazioni la Giunta, confermando la deliberazione del 25 maggio, delibera all'unanimità proporsi alla Camera l'annullamento, per corruzione, dell'elezione di Levanto, in persona dell'onorevole Emilio Farina.

GIUSSO, *relatore.*

Presidente. È aperta la discussione su queste conclusioni della Giunta.

Nessuno chiedendo di parlare, le metto a partito.

(Sono approvate).

Dichiaro quindi vacante il seggio pel Collegio di Levanto.

Si dia lettura della relazione sulla elezione del collegio di Varese.

Adamoli, segretario, legge:

A S. E. il Presidente della Camera dei Deputati.

Mi prego significare a V. E. che la Giunta per le elezioni, avendo accettata e fatta propria

la relazione dettata dall'onorevole Coppino intorno all'elezione del Collegio di Varese, ha incaricato l'onorevole Sacchetti di sostenerne le ragioni alla Camera.

Colla maggiore osservanza

Roma, 30 giugno 1893.

Il presidente della Giunta delle Elezioni

GUICCIARDINI.

ONOREVOLI SIGNORI! — Il 6 del passato novembre dei 10466 elettori iscritti nelle liste politiche del Collegio di Varese intervennero alla votazione 5474 e diedero 2670 suffragi al signor commendatore Pompeo Cambiasi e 2633 al signor avvocato Angelo Pavia.

L'ufficio dei presidenti addizionò tutte insieme e sottrasse dal numero dei votanti le schede nulle, 91, le bianche, 16, e le non assegnate, 34; e riconosciuto la metà dei votanti più uno risultare di 2667, proclamò eletto il commendatore Pompeo Cambiasi.

Le proteste accompagnarono la proclamazione, e non tenuto conto degli appunti fatti alle operazioni del seggio presidenziale lì per lì contraddette, ribattute e spiegate, appare senza difesa la illegalità della proclamazione.

Le schede bianche e le non assegnate non si deducono dai voti validi, e la metà più uno di questi è di 2694, e perciò al proclamato mancano 24 voti, e doveva essere indetto il ballottaggio.

Ma due proteste accennate allora, confermate e ripetute in seguito, chiamarono ad altra indagine la vostra Giunta.

Nella I Sezione di Cittiglio, composta di 244 elettori, si elevarono proteste quando il presidente del seggio provvisorio, signor Demetrio Rivara, assessore anziano, dichiarò che l'ufficio provvisorio diventava definitivo.

Verso le ore 9 1/2 s'era cominciata la distribuzione delle schede per la nomina dell'ufficio definitivo: fino alle 10 s'erano in tutto distribuite 17 schede, nè altri elettori comparivano. Si proclama allora l'ufficio definitivo dal presidente Rivara: avvisato di indugiare si attiene alla parola della legge: i consigli diventano intimazioni, minacce; si grida confusamente che smetta il seggio; si vuole cacciar via, buttarlo dalla finestra, ecc. Egli non si scuote, fa l'appello degli elettori,

distribuisce le schede per la votazione del deputato e comincia a ricevere alcuni voti.

Alle ore 10 non c'erano proprio 20 elettori? Uno solo degli interrogati da noi disse, che nella sala vi erano circa 24 elettori: il primo scrutatore, non certo il più pacifico in mezzo a quello, che tutti chiamano tumulto, disordine, confusione, dichiarò che erano una ventina, ma non sa se tutti elettori; gli altri riconoscono l'insufficienza del numero e come soltanto 17 schede per la nomina dell'ufficio definitivo poterono essere distribuite fino alle ore 10.

Durante la violenta contesa sul diritto che avesse il presidente del seggio provvisorio a rimanere presidente definitivo si andò fino a Laveno a interrogare un dottore in legge per sapere se ci era questo diritto oppur no, e si telegrafò al candidato Pavia domandandone l'avviso. Tornò molto prima il messo spedito a Laveno, e portò l'opinione del segretario comunale che cioè fosse illegale la presidenza del Rivara, non elettore lì, come egli stesso aveva dichiarato. Allora questi, che in obbedienza alla legge, come esso la intendeva, solo o quasi aveva resistito alle grida e alle imprecazioni, per la stessa obbedienza e per rimettere la calma lasciò il seggio, uscì accompagnato dalla sala e giunto sulla via si cercò ancora un altro compagno. Quando fu lontano, lo schiamazzo e le minacce cessarono, il primo scrutatore passò alla Presidenza e gli fu dato un successore non per votazione, come contro la verità scrive il verbale. Il signor Rivara, che, durante il tumulto aveva fatto stendere una protesta che niuno del seggio firmò, e che non è negli atti, rivolse per le patite violenze querela al procuratore del Re che la accolse, e il processo è in corso. Veramente il tumulto fu grave: il maggiore numero dei testimoni lo attesta: il divario è solo in questo, che gli uni dicono le parole ingiuriose essere state pronunziate nella sala, i più fuori, taluno anche non udì nulla.

Tra gl'incolpati delle più fiere minacce uno da noi interrogato si scusò allegando essere stato tutto quel dì in casa per certe sue ferite alle gambe e in quella fu visitato da molti elettori, coi quali s'era bevuto una brenna di vino, che era *suo*, e a conferma citò due testimoni. Ma li scelse male: il primo sostenne averlo sul mezzogiorno trovato fuori accanto al palazzo Municipale, l'altro essersi seduto con lui verso il tocco su un certo mu-

ricciolo che si congiunge alla stessa casa. Posti a confronto sostennero tutti e due la deposizione fatta davanti a noi, e un terzo elettore, in contraddittorio anche egli col medesimo, affermò che parole ingiuriose e incitazioni a percuotere il vecchio Rivara, che egli chiamava dalla canizie il *paglia bianco*, le aveva pronunziate proprio lui l'imputato e designava il luogo. La verità apparve non istare dalla parte dell'incolpato.

Noi dovevamo vedere se il tumulto avesse potuto nuocere alla sincerità della elezione e allontanare altri dal voto.

Della gravità del tumulto è prova anche questo fatto. Un elettore della 2^a Sezione, che votava nella medesima casa al pian terreno, era salito su cercando di mettere calma, di persuadere gli elettori del buon diritto del presidente, mostrava la legge, ma era olio sul fuoco. Consigliò di fare chiamare i carabinieri, si mandò pel telegrafista che ne avvertisse la stazione, ma il telegrafista non si trovò, e lo stato della sala rimase qual era.

È chiaro ugualmente che parecchi elettori impauriti o indignati, o lasciarono la sala o non si presentarono.

Un oste di Cittiglio, non elettore, quegli che aveva telegrafato al candidato Pavia, ed aveva avuto, ma troppo tardi, la risposta affermativa, come membro del Comitato che patrocinava questa candidatura, dichiarò che egli aveva la lista di 117 elettori favorevoli al signor Pavia e che 16 o 17 dei medesimi, causa il tumulto, non erano andati a votare.

E si può aggiungere questa osservazione. La seconda sezione di Cittiglio ebbe 106 votanti, 75 voti furono dati a Pavia, 30 al Cambiasi, e sebbene sia pur naturale che due sezioni diversamente composte inclinino a diverso parere, non cessa di meritare un riguardo la differenza di questa colla prima sezione, nella quale votarono 111; e il signor Pavia riporta 102 voti, soli 6 il Cambiasi.

Quale sia il valore delle induzioni, riteniamo essere stata gravemente offesa la legge, e perciò vi proponiamo l'annullamento dei voti di questa sezione.

La conseguenza della nostra proposta, tenuto presente il computo fatto dall'ufficio presidenziale e correggendolo quanto alle schede bianche e alle non assegnate, sarebbe che ai 91 voti nulli addizionando i 109 di questa sezione, dove furono 2 voti nulli e già computati, si dovrebbero sottrarre dai 5474 vo-

tanti, 200 voti: la metà più uno dei votanti resta di 2238; il Cambiasi, malgrado perda 6 voti, riuscirebbe eletto con voti 2664.

Ma guasta il conto la sezione di Cassano-Valcuvia, nella quale per *un caso realment'è equiparabile alla forza maggiore*, non si costituì l'ufficio provvisorio e non si votò.

Alle 9 del mattino del giorno 6 il sindaco è nella sala delle elezioni: sono con lui il segretario e il messo del Comune. I due scrutatori designati mancano; cercati, allegano essere distolti dai propri affari. Ad avvertire e sollecitare gli elettori il sindaco fa, come di consueto, suonare la campana, manda due volte il messo, discende egli medesimo, ma gli elettori che sono davanti alla Casa comunale, non si muovono, aspettano che l'ufficio definitivo sia costituito, pauroso ciascuno di doverne far parte. La frazione di Ferrera, che vota con Cassano-Valcuvia, si riserva di scendere dopo la messa e il pranzo.

Il sindaco avendo aspettato oltre alle ore dieci chiude la sala e se ne va in casa. Dopo non molto tempo ritorna, si trattiene nella sala e alla fine vi entra un buon vecchio risoluto a votare: ma vedutosi solo ritorna sui passi suoi, sordo alle insistenze del sindaco, il quale, temendo contravvenire alla legge, questa volta se ne va per davvero e rimanda alla prossima domenica la votazione.

Gli elettori di Cassano-Valcuvia e di Ferrera volontari o forzati si erano astenuti dal voto? Il dubbio fu chiarito subito dalle dichiarazioni di elettori di Cassano e specialmente di Ferrera. Sul mezzodi, e anche un'ora dopo, vari elettori furono dal sindaco invitandolo ad aprire la votazione, il che egli non fece temendo di violare la legge, e noi riteniamo veramente che fosse in buona fede. Intanto altri elettori si presentavano, altri discendevano da Ferrera e lassù qualche brigata era disposta a fare il viaggio di conserva, ma alcuni reduci da Cassano portarono la notizia che quel dì non si votava; chi era sulle mosse, ristette, chi era per la via, tornò indietro. Un certo numero si trattenne fino a tardi in Cassano per vedere come andasse a finire la cosa.

Di questa mancanza assoluta di voti si allegò come causa un fatto che parrebbe dimostrare essere stata non forzata ma volontaria. Il fatto è biasimevole, ma pensato e consumato con singolare ingenuità. A Ferrera non c'è un asilo: lo si vorrebbe, ma difettano

le forze per istituirlo. Pensarono in molti che si potrebbe colorire il loro disegno mediante l'aiuto dei due candidati. La cosa piace, vi si accordano in una quarantina, e due elettori si presentano ciascuno al candidato che meglio o meno male conosce: spiegano la cosa dichiarando; che gli elettori della lista che mostrano, sono disposti a dividere tra i due i loro voti commisurando a ciascuno il numero di questi col valore del dono. Aggiungono il dono non essere nell'interesse degli elettori, ma a pubblico vantaggio e doversi conservare nella Cassa del Comune finché non si passi all'attuazione dell'opera.

I due messi non furono fortunati. A quello che andò da lui, additò la porta il signor Cambiasi, l'altro non trovò il signor Pavia, si abboccò con l'avvocato Della Chiesa, favoreggiatore di questo, e si ebbe per risposta che non essendoci il candidato, egli non prometteva nulla.

Il fatto fu così bonariamente narrato a noi dagli stessi autori che ci parvero proprio inconsapevoli dell'indegnità dell'atto, e potemmo scorgere che malgrado l'insuccesso forse appunto per questo, erano risolti al voto. S'aggiunga che tra quella disgraziata apatia e la piccola stima del diritto elettorale udimmo qualche fiera protesta e non calme lagnanze perchè *ben si facessero pagare le tasse, ma non si lasciasse votare*.

Le precedenti deliberazioni della Camera dettano le conclusioni di questa relazione. Il diritto al voto non può essere per nessuna maniera impedito o sospeso, e quindi agli elettori di Cassano-Valcuvia, veramente distolti da forza maggiore, deve essere mantenuto: e come i loro 187 voti avrebbero potuto alterare il rapporto tra i due candidati la Giunta quasi unanime vi propone l'annullamento della elezione del Collegio di Varese nella persona dell'onorevole commendatore Pompeo Cambiasi, e il rinvio degli atti del processo per i fatti di Cittiglio all'autorità giudiziaria.

COPPINO, *relatore*.

Presidente. L'onorevole Sebastiano Turbiglio ha facoltà di parlare.

Turbiglio S. Mi disponeva a votare le note conclusioni della Giunta, allorché mi venne fatto di vedere e leggere la relazione che quelle conclusioni doveva giustificare; onde nacque in me, allora, il dubbio che l'elezione

dell'onorevole Cambiasi meritasse invece di essere convalidata. Il quale dubbio non tardò quindi a convertirsi in certezza, quando ebbi considerato il come ed il perchè delle irregolarità intervenute in quella elezione. Mi presentai allora alla Presidenza della Camera per proporre, dirimpetto alle contrarie conclusioni della Giunta, il convalidamento dell'onorevole Cambiasi nel collegio di Varese. I votanti furono 4574. Di non poche decine di voti l'onorevole Cambiasi superò il suo competitore. Non di questo fu questione mai, nè qui, nè nel seno della Giunta; ma si domandò la Giunta, sempre e soltanto, se l'onorevole Cambiasi avesse ottenuta la metà più uno dei voti.

L'Ufficio dei presidenti aveva ritenuto già, che i 2670 voti dell'onorevole Cambiasi fossero più della metà dei votanti; ma non aveva compreso fra i votanti gli autori delle 91 schede nulle, delle 34 non assegnate, e delle 16 bianche.

Onde l'operazione dell'Ufficio dei presidenti, riscontrata e modificata dalla Giunta delle elezioni, in quanto che per fare la metà più uno erano da dedursi dal numero dei votanti le sole schede bianche e non le nulle e le non assegnate, portò la metà più uno dei votanti da 2667 a 2694; e poichè l'onorevole Cambiasi aveva ottenuto appena 2670 voti, non si poteva ritenere che avesse raggiunto il numero richiesto dalla legge.

Però la Giunta alla sua volta aveva dimenticato di fare un esame essenzialissimo, l'esame cioè delle 91 schede nulle, e delle 34 non assegnate, per riconoscere se fra quelle non ve ne fossero delle valide e fra queste delle assegnabili. E quindi aveva conchiuso che non v'era per il Cambiasi la metà più uno dei voti, mentre in realtà il limite legale dei voti l'onorevole Cambiasi l'aveva raggiunto.

Ma ora questa ricerca è divenuta inutile. La Giunta propone l'annullamento della votazione della 1^a sezione di Cittiglio. Onde il numero legale diminuisce; e con l'annullamento della votazione della 1^a sezione di Cittiglio la metà più uno dei votanti si riduce a 2,238; di modo che l'onorevole Cambiasi la supera di 426 voti, come di 143 egli supera il suo competitore avvocato Pavia.

Qui, per incidente, ed a spiegazione della proposta d'annullamento della 1^a sezione di Cittiglio, debbo ricordare di cotesto annullamento

le cause. Presidente del seggio della 1^a sezione di Cittiglio era un certo Rivara, assessore comunale, partigiano dell'onorevole Cambiasi. L'ufficio provvisorio si era appena convertito in definitivo, quando gli avversari dell'onorevole Cambiasi, partigiani dell'avvocato Pavia, si presentarono nell'ufficio, e ribellatisi al presidente del seggio, lo costrinsero con la forza ad uscire dall'aula; ed al seggio di prima un altro ne sostituirono, al Pavia interamente devoto. Tanto che l'onorevole Cambiasi, il quale avrebbe dovuto presso a poco avere in quella prima sezione il numero dei voti che ebbe nella seconda, cioè la metà quasi, non ne ebbe che il sesto; cioè 6 voti, laddove 102 ne raccolse l'avvocato Pavia... (*Interruzioni*).

Eccomi, in fine, all'incidente di Cassano-Ferrera, che è il fatto sostanziale di questa elezione. Cassano è il Comune; Ferrera la frazione, che doveva andare a votare a Cassano. Ed a Cassano, ufficio comune degli elettori di Cassano e di Ferrera, non si poté costituire l'ufficio, nè si fece la votazione. Onde la Giunta, considerando che i 187 elettori di Cassano-Ferrera avrebbero potuto alterare il rapporto dei voti ottenuti dai due candidati, propose l'annullamento della elezione. L'annullamento proposto dalla Giunta sarebbe dunque consigliato ed imposto dalla mancata votazione di Cassano.

Ora la Camera noti, che nel collegio di Varese votarono il 50 per cento. Gli elettori di Cassano, quelli di Ferrera compresi, sono 187. Quindi i votanti avrebbero potuto essere da 94 a 100, al più. Ed anche se avessero questi 100 votato tutti per l'avvocato Pavia, l'onorevole Cambiasi avrebbe sempre superato l'avvocato Pavia di 47 voti; e d'altra parte non gli sarebbe mai mancato la metà più uno dei voti.

La Giunta si limitò a prendere nota del fatto che questi voti avrebbero potuto alterare il rapporto dei due competitori; ma non si avvide che ben altra doveva essere la sua ricerca; se cioè quei 100 voti avrebbero potuto alterare la posizione rispettiva dei candidati trasformando in vincitore il soccombente o viceversa. La qual cosa se avesse la Giunta indagata, non avrebbe tardato ad accorgersi che questo mutamento non avrebbe mai potuto avvenire per effetto dei voti di Cassano-Ferrera, quando anche tutti i voti fossero stati dati all'avvocato Pavia.

Del resto conviene distinguere, a mio avviso, gli elettori di Cassano dagli elettori di Ferrera. Gli elettori di Cassano (esclusi, ripeto, quelli di Ferrera, dei quali parlerò poi) si astennero tutti dal votare, nonostante gli inviti e le preghiere del sindaco. Questi si presentò nell'ufficio alle nove in punto col segretario comunale e col messo comunale... (*Interruzioni*).

Signori, io sono convinto di quello che dico; e per trasfondere nella Camera la mia convinzione, parlo. Non cerco l'approvazione di alcuno; ubbidisco alla mia coscienza; come espressione del convincimento mio vi dico che l'elezione dee convalidarsi; mi meraviglio che non sia stata convalidata prima; e mi sorprende che per otto mesi questa elezione sia rimasta contestata.

Ripeto che bisogna distinguere gli elettori di Cassano da quelli di Ferrera. Gli elettori di Cassano si astennero volontariamente, deliberatamente, dal votare; e senza cercare di scusarsi della loro astensione, o di nascondersela. Tanto che, ripeto, essendosi il sindaco, col segretario comunale e col messo comunale, presentati all'ufficio fino dalle 9, non videro venire alcun elettore per votare, o per costituire il seggio. Il sindaco spedì il messo a ricercare gli elettori; ma nessuno rispose all'appello. Il sindaco uscì allora egli stesso, ed andato sulla piazza, vi trovò i due assessori che la Giunta aveva deputati a comporre l'ufficio provvisorio, e li invitò ad entrare nella sala per formare il seggio. Essi vi si rifiutarono. Ricusarono, inoltre, di entrare due altri elettori, che poi sottoscrissero la protesta dove il sindaco è accusato di non aver permessa la votazione, ed anzi di averla impedita. Il sindaco non soltanto non impedì la votazione, ma fece suonare, per chiamare gli elettori, persino le campane. Ed essendosi presentato un solo elettore, un vecchio, ed avendolo il sindaco stesso accarezzato, pregato, scongiurato di porre il suo voto nell'urna, racconta l'onorevole Coppino, che questi non riuscì a persuadere, in quelle condizioni, neppure quell'unico elettore.

Dunque gli elettori a Cassano non si presentarono a costituire l'ufficio, nè a votare; uno solo, un vecchio, comparve nella sala prima delle 12, ed appena vide il sindaco solo col segretario comunale e col messo, se ne allontanò presto, e quasi fuggì spaventato; e dopo le 12 meridiane, il sindaco telegrafò

al sotto prefetto così: « Per diserzione degli elettori non potè farsi la votazione. »

Per ciò che riguarda gli elettori di Cassano, adunque, a me pare oramai fuori di dubbio che l'urna e la stessa sala destinata alla votazione rimasero completamente abbandonate dagli elettori; ed abbandonate volontariamente, liberamente.

Volendosi pertanto determinare se la mancata votazione degli elettori di Cassano-Ferrera abbia potuto alterare, come disse la Giunta, il rapporto fra i due competitori, non è da mettersi in conto il numero degli elettori di Cassano, ma soltanto, se mai, il numero degli elettori di Ferrera.

E qui viene il bello. Io vorrei avere la fervida immaginazione di qualcuno de' nostri colleghi per raccontare...

Palberti. Frasi!

Turbiglio Sebastiano. Non ci sono frasi qui, onorevole Palberti, ma uomini che pensano, e che cercano di indurre la loro convinzione nei propri colleghi con la evidenza delle proprie ragioni.

Sappia adunque la Camera, che Ferrera, frazione di Cassano, non ha finora asilo infantile, e desidera assai di averne uno. Onde gli elettori di Ferrera mandarono persona di fiducia loro ai due candidati, al Cambiasi ed al Pavia, coll'incarico di dire loro: « O voi ci date la somma che occorre per fondare in Ferrera l'asilo infantile, (*Movimenti*), o noi non andremo a votare... » (*Interruzioni*).

È vero, poichè lo dice lo stesso onorevole Coppino nella sua relazione.

Coppino. Chiedo di parlare.

Turbiglio Sebastiano. L'onorevole Coppino dice che non è vero! Ma c'è dell'onorevole Coppino la relazione stampata. Mi permetta la Camera che io ne legga un piccolo squarcio:

« Il fatto è biasimevole, ma pensato e consumato con singolare ingenuità. A Ferrera non c'è un asilo: lo si vorrebbe, ma difettano le forze per istituirlo. Pensarono in molti che si potrebbe colorire il loro disegno mediante l'aiuto dei due candidati. La cosa piace, vi si accordano una *quarantina* ecc. »

Gli elettori di Ferrera, frazione di Cassano, erano poco più di quaranta. Il fatto, adunque, mi pare fuori di dubbio. È certo che il messo degli elettori di Ferrera si recò dall'avvocato Pavia e dall'onorevole Cambiasi. Questi rifiutò assolutamente di accettare l'indegna proposta; e l'avvocato Pavia, invece, avvertito in

tempo, non si lasciò trovare. Perciò gli elettori di Ferrera, come del resto avevano dichiarato prima, si astennero dal votare, poichè dall'uno nulla avevano potuto ottenere, e l'altro non si era lasciato vedere.

Conchiudo. A Cassano, evidentemente non si votò, perchè non si volle votare; ed a Ferrera non si votò, perchè i candidati non avevano consentita la somma che si era loro domandata per fondare l'asilo. Ora la Camera deve decidere se questa nuova specie di tassa, la tassa imposta dagli elettori ai candidati, meriti di essere approvata ed incoraggiata. Se si decide che i candidati di Varese possano essere chiamati a fornire la frazione di Ferrera del capitale necessario alla fondazione del suo asilo, domani gli elettori degli altri collegi domanderanno, qua un ponte, là un migliore edificio comunale, altrove l'acqua potabile, od una strada ferrata. Si tratta di stabilire, come si direbbe in giurisprudenza, una massima di diritto elettorale.

L'onorevole Cambiasi, vittima alla sezione di Cittiglio d'un blocco, ed a Ferrera di una domanda che si direbbe incredibile se non fosse vera, ha dovuto per questi due fatti, non dipendenti certo dalla sua volontà, e nei quali anzi egli si comportò in modo onorevole, aspettare per otto mesi la convalidazione della sua elezione! Oramai la Camera gli deve una riparazione; nè vi è migliore e più degna riparazione della convalidazione della sua elezione. (*Bravo!*)

Presidente. Ha chiesto di parlare per fatto personale l'onorevole Coppino. Io non saprei veramente vedere quale sia il fatto personale, ma siccome le sue spiegazioni potranno facilitare la discussione, così gli do facoltà di parlare.

Coppino. Non intendo che chiarire alcuni dubbi, esposti con caldissima parola dal difensore della elezione dell'onorevole Cambiasi.

E prima egli si è meravigliato che questa elezione sia stata otto mesi, prima di venire alla discussione della Camera. A spiegare e difendere una parte di tale indugio basta ricordare il lungo lavoro che richiese l'accertamento dei voti, ai quali alluse l'onorevole Turbiglio. Quegli studi furono fatti dai due candidati, che domandarono entrambi alla Giunta che desse loro il tempo di scorrere ed esaminare i verbali ed interpretare le schede. E la Giunta, con quella cortesia, che credo

doverosa innanzi al diritto del Collegio, concesse questo esame.

E qui si deve forse dubitare di una affermazione dell'onorevole Turbiglio, che diceva che sarebbe bastato che quello studio si fosse fatto dalla Giunta per pronunziare la validità dell'elezione in favore dell'onorevole Cambiasi. Noi lo abbiamo fatto due o tre volte, prendendo anche in aiuto il segretario; e non siamo riusciti a poter trovare due o tre schede in più, che portassero uno dei candidati a quella maggioranza che è voluta dalla legge. E nel computo dei voti si fu, come al consueto, larghi. Ma tutta la larghezza non ha potuto condurre a ritrovare il numero di schede voluto perchè potesse proclamarsi eletto il commendatore Cambiasi.

Deliberata e compita la inchiesta, presentai la relazione; la sospensione che io chiesi non durò più di un giorno. Le settimane od i mesi che la relazione è rimasta là, non mi riguardano; altri provvedimenti a buon diritto ritenuti più urgenti ne pigliavano il posto nell'ordine del giorno. Quindi non vi ha ragione ad alcuna meraviglia. Ma se in questa meraviglia ci fosse un senso d'accusa, l'accusa io respingo come assolutamente ingiusta.

Ha voluto l'onorevole Turbiglio anche trattare la quistione di Cassano-Valcuvia. Evidentemente la quistione è lì. Se Cassano-Valcuvia non ha voluto votare, il Cambiasi sfrutta l'errore dei partigiani del Pavia in Cittiglio: perchè l'annullamento di quei voti dà a lui la maggioranza, che altrimenti gli mancherebbe assolutamente. Se quei di Cassano-Valcuvia non hanno potuto votare, ogni quistione è inutile, e conviene procedere ad una nuova elezione.

Imperocchè comprende la Camera che è una delusione il dire: noi ammettiamo quei di Cassano-Valcuvia a votare in ballottaggio, per rispetto alla libertà loro. Che razza di libertà di scegliere lasciate agli elettori, quando restringete fra due nomi la loro libertà di scelta? La storia del nostro Parlamento non è questa. Allorquando esso trovò che una sezione non aveva potuto votare, annullò la elezione. Annullò quella di Venezia, per 27 voti, che non si erano potuti dare.

Ma di questo non discuto. Vediamo se veramente dal mio racconto risulti che quei di Cassano-Valcuvia non hanno potuto, che quei di Ferrera non hanno voluto, e che tutto questo dipende dal non essere stata accolta

la domanda da essi rivolta ai due candidati. Come mi spiace d'intrattenere a lungo la Camera, ringrazio l'onorevole Turbiglio che ha letto una parte della mia relazione; e di là dove egli cessò, comincio io. (*ilarità*).

Due elettori si presentano ciascuno al candidato che meglio o meno male conosce. Spiegano la cosa, dichiarando che gli elettori della lista, che mostrano, sono disposti a dividere tra i due i loro voti, commisurando a ciascuno il numero di questi col valore del dono.

Indifferenti verso ogni candidato, votavano sì; ma il favorire più o meno un candidato dipendeva dall'offerta. Quindi la conclusione trattata dall'onorevole Turbiglio è una conclusione a rovescio: si voleva proprio votare, e fu tentato. Il relatore proverà con le testimonianze codesta buona volontà. Non vi è dubbio riguardo a quei di Ferrera, nè può esservi, nonostante le affermazioni dell'onorevole Turbiglio riguardo a quei di Cassano. Un assessore di questo Comune disse a diversi elettori, che invano avevano sollecitato il sindaco a riaprire la sala, che egli non poteva usurpare l'autorità di questi, altrimenti volentieri l'avrebbe fatto.

Per Ferrera e per Cassano sta dunque l'impedimento assoluto a deporre il voto nella mancanza del seggio che lo potesse raccogliere. Dove non vi è calore di lotta, si muovono tardi e con comodo gli elettori. Quel sindaco di Cassano ci fece avvertire che pesa in quei luoghi essere per tutta la giornata di festa chiusi e quasi sequestrati in un'aula, e il vecchio che fugge, si lo fa non perchè non ami votare, ma perchè vede che non essendo costituito nessun ufficio, nè provvisorio, nè definitivo, quella giornata sarebbe stata per esso tutta perduta. Si voleva votare; ma, dato il voto, essere liberi; e questo si fa intendere da sospettose parole pronunziate colà: *componga il seggio chi è stato pagato*. Questa è la verità sulle intenzioni di quegli elettori e sulla reale impotenza in cui si trovarono di dare il voto.

Quanto alla maraviglia per la lunga attesa di questa discussione, ho dimostrato come non debba risponderne la Giunta passata, e per me mi rallegro che tale stupore non siasi manifestato finora per altre elezioni contemporanee a questa e non ancora definite.

Presidente. L'onorevole Sebastiano Turbiglio ha facoltà di parlare per fare una dichiarazione.

Turbiglio S. Dichiaro che nell'animo mio, nella mia mente, non vi era, nè vi avrebbe potuto essere mai, pensiero o sentimento, che non sia di rispetto verso l'onorevole Coppino, al quale ho professato sempre e professato la più alta e più profondamente sentita considerazione.

Presidente. L'onorevole Ippolito Luzzati ha facoltà di parlare.

Luzzati Ippolito. Non dirò che poche parole dopo le spiegazioni date dall'onorevole relatore della prima Giunta.

L'onorevole Turbiglio ha voluto impressionare la Camera con un argomento importante riguardo alla votazione della sezione di Cossano-Valcuvia. Egli ha detto: I 187 voti di Cossano-Valcuvia non possono decidere nulla sul risultamento della elezione, perchè il Cambiasi ebbe 400 e più voti sul suo competitore.

Qui, mi perdoni il mio egregio amico Turbiglio, egli è caduto in un errore di fatto dovuto ad un errore di stampa della relazione. Furono 5474 i votanti, da cui, sottraendo 200 voti nulli, si avrebbero 5274 voti, la cui metà, più uno, è 2638, e non 2238, come fu stampato nella relazione.

E siccome l'onorevole Cambiasi avrebbe avuto 2674 voti, così egli avrebbe solo 36 voti più del necessario. Ma essendo mancata alla votazione una accolta di elettori che saliva al numero di 187, è facile scorgere quale grande importanza questo fatto abbia avuto sulle risultanze della votazione.

Non aggiungo parola a quanto ha detto l'onorevole Coppino per dimostrare come qui si trattasse non di volontà di non votare, ma di circostanze speciali, che impedirono agli elettori di votare; e quindi, riferendomi alle conclusioni della Giunta dettate dall'onorevole Coppino, richiamo la Camera al rispetto della propria giurisprudenza, al rispetto soprattutto di quel diritto degli elettori, per effetto del quale a nessuno il voto può essere impedito o sospeso.

Io credo di non dover dire altre parole per persuadere la Camera a proclamare di nuovo la massima sempre seguita di non sostituire la volontà propria a quella degli elettori.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Ma ha chiesto di parlare l'onorevole Curioni!

Parli, onorevole Curioni.

Curioni. Mi sbrigo in due parole.

Io ho chiesto di parlare per rettificare alcune osservazioni del collega Turbiglio che mi paiono contraddette dalla relazione della Giunta.

Non ho bisogno ora di fare queste rettificazioni, perchè con molta maggiore competenza le ha già fatte il relatore della precedente Giunta, la cui relazione è stata ripresentata alla Camera dalla nuova Giunta. Quindi io nel merito non voglio entrare. Ma poichè ho facoltà di parlare, mi permetta l'onorevole Turbiglio di fare a lui ed ai colleghi della Camera una raccomandazione, che mi pare possa convenire non solo per questa elezione ma anche per molte altre.

Io domando se, quando abbiamo un Comitato di venti colleghi, che raccoglie la nostra fiducia, quando anzi abbiamo due Comitati di venti colleghi, vale a dire quaranta colleghi, in cui abbiamo riposta la nostra fiducia... (*Interruzioni*).

Voci. Che cosa feceste per Fisogni?

Curioni. Io parlo alla Camera e non ai partiti.

Io domando dunque se, quando abbiamo quaranta colleghi che sono stati nominati per appurare dei fatti ed esporli alla Camera, e quando questi colleghi vengono e in adempimento della delegazione loro fatta ci esprimono i loro convincimenti, frutto non di questioni di diritto, ma di apprezzamenti ricevuti dal minuto esame di fatti, di documenti e di prove, se si possa non tenere le loro proposte nel più alto conto.

Ora qui non si tratta di questioni di diritto; se fossero questioni di diritto e di massima, non solo sarebbe diritto, ma dovere nostro risolverle. Qui non si tratta che di apprezzamenti; e per quanto il collega Turbiglio abbia parlato con la solita chiarezza ed il solito calore, è a dubitarsi assai se il 10 per cento abbia capito quello che ha detto! (*Ooh!*)

E non vi è da adontarsene perchè, quando si tratta di apprezzamenti, ci vuole l'esame minuto dei fatti, e non una semplice discussione fatta qui alla Camera per poter dire di averne piena e perfetta coscienza. Io ritengo e concludo ed esorto la Camera a dimostrare alla nuova Giunta la nostra fiducia, anche per non sollevare nuovi incidenti. (*Ooh! — Rumori*).

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Hanno chiesto di parlare per la minoranza della Giunta l'onorevole Gorio,

e per la maggioranza l'onorevole Sacchetti. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gorio.

Gorio. Onorevoli colleghi, prendo a parlare a nome della minoranza della Giunta, la quale sulle conclusioni prese dalla precedente sopra questa elezione si divise in maggioranza e minoranza, cioè nove voti furono per l'approvazione delle conclusioni, sei contro, ed uno astenuto.

E mi conforta la considerazione che questa maggioranza in favore delle conclusioni della precedente Giunta fu determinata (credo di poterlo asserire, almeno per una gran parte) da considerazioni estrinseche più che da considerazioni intrinseche all'elezione. Infatti, una delle prime deliberazioni che prese la nuova Giunta, fu quella di decidere come dovesse comportarsi riguardo alle conclusioni già prese dalla Giunta precedente intorno alle varie elezioni contestate. Allora vi fu chi sostenne, che le conclusioni della precedente Giunta vincolassero la nuova. E fu per questo che alcuni dei nostri colleghi, anche in presenza di quest'elezione si pronunziarono per l'approvazione, appunto perchè non credettero di avere libertà di voto a riguardo delle conclusioni medesime.

Ma mi incoraggia a parlare a nome della minoranza anche il fatto che il relatore della precedente Giunta, l'onorevole Coppino (a cui non si può rimproverare mancanza di zelo e sollecitudine nello studio di questa elezione, ed io gliene rendo giustizia, quantunque esso non ne abbia bisogno) che anche il relatore della passata Giunta, ripeto, colla sua mente acuta e col suo spirito fine, a tutto il giorno 8 giugno si trovava incerto sulle conclusioni in cui era venuta la Giunta medesima. Nella seduta di quel giorno, infatti, si doveva discutere quest'elezione, ma l'onorevole Coppino chiese che si sospendesse ogni deliberazione perchè, aggiunse, egli doveva fare una rettificazione e delle dichiarazioni.

E la rettificazione consisteva in ciò che siccome dalla relazione appariva che le conclusioni della Giunta erano state prese ad unanimità, egli si sentiva in dovere, nella sua onesta coscienza, di dichiarare che l'unanimità non c'era stata, ma che invece vi era stata una semplice maggioranza; aggiungendo di più che alcuni dubbi gli erano sorti, a chiarire i quali egli sentiva il bisogno di conferire coi suoi colleghi. Ciò ricordo a titolo d'onore, perchè appunto dimostra quanta fosse la scr-

polosa diligenza dell'onorevole Coppino, ma conferma ancora una volta che fino all'8 giugno, anche dopo il Comitato inquirente, lo stesso onorevole Coppino si trovava sempre perplesso a riguardo delle conclusioni alle quali era venuto.

Ma la minoranza della Giunta è tranquilla, perchè crede che nel costituirsi tale non ci sia pericolo di creare screzi nel proprio seno. Non c'è davvero diversità d'apprezzamento nei fatti per cui la minoranza dovesse dissentire dalla maggioranza; è soltanto in base ai fatti accertati, quali risultano dalla relazione stessa dell'onorevole Coppino, che la minoranza non ha potuto convenire nelle conclusioni della maggioranza.

Infatti noi accettiamo l'annullamento dei voti della sezione di Cittiglio dove ci fu violenza da parte del corpo elettorale alla libera manifestazione del voto; è naturale che gli elettori stessi hanno dato ragione dell'annullamento dei loro voti prestati in quel modo. Ma ben diceva l'onorevole Coppino: la questione dell'elezione di Varese si basa tutta sull'apprezzamento di ciò che avvenne nella sezione di Cassano-Valcuvia.

E qui mi pare inevitabile il dilemma: o gli elettori non vollero esercitare il loro diritto, o gli elettori furono negligenti.

I fatti, come sono avvenuti, li ricorda con molta esattezza la relazione.

Il sindaco che deve presiedere il seggio provvisorio, nella sala delle elezioni invano attende la venuta degli elettori; è inutile cercare i motivi per i quali gli elettori non vanno, ma è certo che non vanno. Ora è indiscutibile che il diritto dell'elettore non può essere impedito o menomato, ma col diritto è connesso l'obbligo di provvedere alla formazione del seggio, che è lo strumento indispensabile per l'esercizio dell'elettorato. È un dovere che non riguarda alcun elettore individualmente, ma incombe all'intero corpo elettorale.

Ora se gli elettori, sia pure per negligenza, non contribuirono alla formazione del seggio provvisorio, e per conseguenza alla formazione del seggio definitivo, vuol dire che debbono imputare a sè le conseguenze di questa negligenza: *diligentibus iura subveniunt, negligentibus desunt*.

E sia pure che parecchi elettori, durante

il corso della giornata, abbiano manifestato il desiderio di votare: occorre che almeno venti contemporaneamente si fossero presentati nella sala per dare il loro voto; e che ciò non sia avvenuto, lo riprova la stessa protesta fatta da soli quattordici elettori all'indomani dell'elezione, quando la memoria dei fatti doveva essere molto viva.

Ma dalla stessa relazione risulta, non soltanto che gli elettori di Cassano-Valcuvia, se non poterono votare, lo fu per effetto della loro negligenza, bensì anche che essi vollero votare, perchè credettero di vendicarsi così del fallito tentativo di simonia elettorale; fatto questo di una gravità eccezionale, che rivela come una nuova e indegna forma di corruttella invada gli ambienti elettorali.

Io mi ricordo che in seno della Commissione l'onorevole Giusso aveva parole roventi contro gli elettori di Cassano-Valcuvia, e diceva che sarebbe stata una enormità l'annullamento della intera elezione del collegio, che sarebbe stato come un premio al tentativo di vendita del proprio voto. Io confido che l'onorevole Giusso, non vincolato dal voto, che diede nella Giunta, possa oggi confermare quella dichiarazione, la quale dirà ancora una volta che non si può essere incerti riguardo ad una deliberazione, la quale vuol dire moralità nelle elezioni politiche. Io non so quale sarà la deliberazione della Camera; ma mi auguro che essa sia informata alla necessità di purificare gli ambienti elettorali, che purtroppo tendono ad essere corrotti; e invece di accordare, con l'annullamento dell'elezione, un premio alla frode ed alla simonia elettorale, incoraggi con la convalidazione dell'elezione la nobile resistenza del candidato alle facili seduzioni dei corruttori. (*Bene! Bravo! — Approvazioni*).

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Sacchetti, relatore. Risponderò molto succintamente alle obiezioni che sono state fatte alle conclusioni della maggioranza della Giunta. Debbo farlo, avuto riguardo alle condizioni della Camera; e posso farlo, avuto riguardo al carattere delle questioni che si agitano intorno a questa elezione.

Le spiegazioni date dall'onorevole Coppino e gli schiarimenti forniti dall'onorevole Ippolito, Luzzati semplificano molto il mio ufficio.

Anzitutto debbo fare osservare all'onorevole Turbiglio che è inutile soffermarsi intorno alla prima questione, della determinazione, cioè, del minimo legale che era necessario per proclamare eletto l'onorevole Cambiasi. Questa questione passò in seconda linea, dappoichè ne abbiamo due altre di molto maggiore importanza e che sono veramente quelle che hanno condotto la maggioranza della Giunta alla proposta di annullamento.

Mi permetta l'onorevole Turbiglio di notare, com'era già stato testè indicato dall'onorevole Luzzatti, che tutte le osservazioni sue sono fondate sopra un errore di fatto. L'onorevole Turbiglio ha calcolato che, annullando la prima sezione di Cittiglio, si venisse alla conseguenza che l'onorevole Cambiasi avesse ancora una prevalenza sul minimo legale, di 426 voti. Ora questa differenza di voti sul minimo legale non è esatta, inquantochè noi dobbiamo aggiungere, nel caso di annullamento della sezione di Cittiglio, ai 91 voti, già riconosciuti nulli, i 109 voti ripartiti ai due candidati e che portano il numero dei voti nulli ai duecento; i quali sono quindi da sottrarre dal 5474 che costituisce appunto il numero dei votanti. Ora, fatta questa deduzione, noi arriviamo alla cifra di 5274; per cui la metà più uno sale a 2638; quindi la differenza di voti riportata dall'onorevole Cambiasi è solo di 26. Ammessa questa piccola differenza di 26 voti, il ragionamento dell'onorevole Turbiglio, secondo il quale lo annullamento di 187 voti della sezione di Cassano-Valcuvia non poteva avere nessuna influenza pratica sui risultati di questa elezione, cade completamente.

Infatti, nella Sezione di Cassano-Valcuvia, noi abbiamo 187 iscritti; quindi l'applicazione, in un senso o nell'altro dei voti di questi 187 iscritti, non solo può portare a non vedere eletto l'onorevole Cambiasi, ma può portare ancora a vedere una completa inversione del risultato, inquantochè potrebbe dar luogo all'elezione dell'onorevole Pavia. Dunque l'argomentazione dell'onorevole Turbiglio, fondata sopra un errore di fatto, cade completamente.

La questione che stiamo qui discutendo è unicamente questa: la mancata votazione nella Sezione di Cassano-Valcuvia è avvenuta per volontà degli elettori, o è avvenuta per una di quelle circostanze che si possono paragonare ad un fatto di forza maggiore? Ecco

il punto, ecco il modo secondo il quale bisogna porre la questione.

Ora la maggioranza della Giunta attuale, come la maggioranza della Giunta passata, hanno avuto questa persuasione: che la mancata elezione di Cassano-Valcuvia non sia stata volontaria, almeno per la maggioranza degli elettori della Sezione, ma sia stata una conseguenza necessaria della mancata formazione dell'ufficio provvisorio, e quindi dello ufficio definitivo. Ora, in questo caso, la giurisprudenza della Camera è stata sempre costante ogni volta che si è potuto dimostrare che la mancata votazione di una Sezione fosse l'effetto di un caso di forza maggiore o che poteva essere assimilato ad un fatto di forza maggiore; ed ha sempre proclamato l'annullamento della elezione.

Io potrei citare molti esempi a questo riguardo. Potrei citare l'esempio del primo Collegio di Napoli, quando si procedeva a scrutinio di lista, nel qual caso l'annullamento era ancora più grave, perchè, allora, in causa dell'annullamento di quella elezione si veniva a frazionare il gruppo dei candidati e quindi a portare la soppressione del diritto delle minoranze.

Potrei anche citare altri esempi, come quello del Collegio di Castelnuovo di Garfagnana e del Collegio di Sassari, nei quali la Camera si attenne al principio che tutte le volte che la mancata votazione di una Sezione fosse dovuta a forza maggiore, si procedesse allo annullamento. Ed è perciò che in omaggio ai precedenti della Camera, abbiamo proposto l'annullamento di questa elezione.

Sono d'accordo con l'onorevole Turbiglio e con tutta la Camera nel deplorare... (*Conversazioni animate al centro sinistro*).

Presidente. Facciano silenzio. Onorevole Daneo, la prego... (*Si ride*).

Sospendo la seduta se non fanno silenzio!

Sacchetti, relatore. Sono d'accordo nel deplorare il fatto biasimevole che si è verificato nella frazione di Ferrera. Ma questo non porta che alla conclusione della maggioranza della Giunta. Credo quindi che la Camera, coerente alle sue precedenti deliberazioni, debba sanzionare l'annullamento di questa elezione.

Conchiudo facendo una breve osservazione al collega Gorio, che ha parlato in nome della minoranza della Giunta. L'onorevole Gorio ha fatto trasparire, direi quasi, un vincolo, che sa-

rebbe stato eccessivo, verso le conclusioni della Giunta precedente. Posso dire alla Camera che la Giunta attuale ha creduto che meritassero una certa deferenza le risoluzioni e gli studi della Giunta passata; ma non si è tenuta punto vincolata alle sue deliberazioni; e quante volte le proprie conclusioni non fossero state conformi a quelle della Giunta precedente, essa avrebbe avuto, non solo il diritto, ma il dovere di esporle.

Quindi noi accettiamo la responsabilità di questa risoluzione, e preghiamo la Camera, di approvare le conclusioni della Giunta.

Voci. Ai voti! ai voti!

Giusso, della Giunta. Chiedo di parlare per fatto personale.

Presidente. Parli.

Giusso, della Giunta. Dirò francamente come arrivarono le cose in Giunta, come ha detto anche l'onorevole Gorio. Io fui uno dei primi a prendere la parola, e parendomi che la sezione di cui si tratta non avesse voluto votare, per quelle ragioni che sono state accennate, fui rigorosissimo nel dire che, ammesso che per ragioni di denaro questa frazione non avesse voluto votare, sarebbe stato giustissimo che le si fosse tolto ogni diritto alla votazione. Ma io parlai uno dei primi. Dopo si svolse, credo, per un'ora e mezzo l'intera serie dei fatti avvenuti, e da questi apparve che nella frazione, di cui si tratta, se una parte non volle votare, la maggioranza non poté esercitare il suo diritto del voto. Per queste ragioni, dopo maturo esame accettai le conclusioni del relatore.

Questo per lealtà avevo il dovere di dire.

Presidente. Domando se coloro, i quali hanno parlato contro le conclusioni della Giunta, intendano fare delle proposte, perchè io possa metterle a partito.

Turbiglio S. Chiedo la convalidazione della elezione dell'onorevole Cambiasi.

Presidente. Allora metterò prima a partito questa proposta che è contraria alle conclusioni della Giunta.

Giolitti, presidente del Consiglio. Dichiaro che i ministri si astengono dal voto.

Presidente. Metto a partito la controproposta dell'onorevole Turbiglio, che è per la convalidazione dell'elezione di Varese nella persona dell'onorevole Cambiasi.

(Dopo prova e controprova è approvata).

Dichiaro eletto a deputato del Collegio

di Varese l'onorevole Cambiasi, salvo casi di incompatibilità preesistenti e non conosciute fino a questo momento.

Dichiaro vacante il seggio del Collegio di Levanto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento degli Istituti di emissione.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento degli Istituti di emissione.

L'onorevole Sonnino ha dichiarato di ritirare un'aggiunta relativa all'articolo 2. Rimangono altre due aggiunte allo stesso articolo proposte dagli onorevoli Ferraris e Chimirri.

Quella dell'onorevole Maggiorino Ferraris è nei seguenti termini:

« La concessione è divisa in due periodi di cui il primo di anni dieci a datare dalla pubblicazione della presente legge. »

Essa non è accettata nè dal Ministero, nè dalla Commissione. La metto a partito.

(Non è approvata).

Viene ora l'altra aggiunta, dell'onorevole Chimirri, la quale è stata così modificata:

« Il tesoro dello Stato e i portatori dei biglietti, in caso di liquidazione volontaria o forzata dell'Istituto che li ha emessi, avranno diritto di prelazione sulla riserva metallica dell'Istituto liquidato. »

Anche questa aggiunta non è accettata nè dal Ministero, nè dalla Commissione. La metto a partito.

(Non è approvata).

Passeremo all'articolo 3.

« I possessori dei biglietti a vista al portatore hanno diritto a chiederne dall'Istituto emittente il cambio in moneta metallica avente corso legale nel Regno, in Roma e nelle città di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Verona, Torino e Venezia.

« Con Decreto Reale, da emanarsi sopra proposta dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, si stabiliranno le norme per il cambio dei biglietti fino alla scadenza del corso legale, previsto nell'articolo 4, e quelle che si dovranno adottare con la cessazione di esso. »

Il primo iscritto a parlare su questo articolo è l'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. Rinuncio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giusso.

Giusso. Ho chiesto di parlare per dar ragione di quest'emendamento: « Il Governo del Re presenterà alla riapertura della Camera un disegno di legge, che provveda alla graduale ripresa dei pagamenti in moneta metallica. »

Oramai, al punto cui è giunta questa discussione, a me sembra che si entri in un nuovo periodo: fino ad oggi si è trattato del riordinamento degli Istituti d'emissione; da quest'articolo in poi a me sembra che si cominci, e si debba trattare della circolazione.

Ora, intorno a questa questione eminentemente tecnica, e nella quale a me pare che dovrebbe rimanere estraneo ogni concetto politico, invito il presidente del Consiglio, ed il relatore della Commissione a volermi alquanto seguire in un ordine d'idee che io accennai già quando ebbi l'onore di parlare alla Camera.

Alla mia proposta, che si riprendessero gradatamente i pagamenti in moneta metallica, rispose nel suo discorso il presidente del Consiglio, ed accennando al mio concetto, lo dichiarò esplicitamente un errore.

Ora io dichiaro che non sono stato punto turbato nè spiacente dalla parola aspra che mi è stata rivolta dal presidente del Consiglio. Egli è stato sempre con me assai cortese, come io sono stato sempre deferentissimo verso di lui, e quindi escludo assolutamente che egli abbia voluto non essere cortese in questa circostanza.

Ma sono rimasto profondamente turbato dalla sostanza della dichiarazione del presidente del Consiglio, perchè mi è apparso dalle sue parole che non sia chiaro nella sua mente il concetto vero della circolazione e la vera teoria dei cambi.

Il presidente del Consiglio non si limitò a dire che era un errore la mia proposta, ma ne disse anche il perchè, aggiungendo che non era possibile pensare alla ripresa dei pagamenti in metallo, poichè la bilancia commerciale era a nostro svantaggio.

Orbene, questo concetto che il presidente del Consiglio ha enunciato con tanta franchezza, non solo non è ortodosso ma, come ebbi a dire avventieri interrompendo il suo discorso, è frutto di una teoria che ha fatto il suo tempo.

Ormai, onorevole presidente del Consiglio, non c'è più dubbio alcuno che l'importazione e l'esportazione se determinano il corso dei cambi non hanno alcuna influenza sull'aggio dell'oro.

Fin tanto che si tratta del cambio che non supera il punto dell'oro, io comprendo perfettamente quanto egli ha affermato; ma quando noi ci troviamo con un cambio non solo al 4, ma anche al 5 e persino al 5.70 per cento, come è avvenuto ieri in alcune piazze d'Italia, il venire qui a parlare di bilancia del commercio significa venire a dire cosa che oggi non è più ammessa da nessuno.

Questa opinione, onorevole presidente del Consiglio ed onorevole relatore, era in voga ottant'anni fa; come si può vedere leggendo quello splendido periodo della storia inglese, in cui si è discussa tutta questa grave questione della moneta e del cambio.

In Inghilterra, al principio di questo secolo, vi sono state tre inchieste sulla circolazione metallica; una nel 1804, un'altra nel 1810, l'ultima nel 1819.

Nel 1804 e nel 1810 era in voga l'opinione che non si potesse procedere al pagamento in metallo perchè la bilancia commerciale era contraria, ed in fondo allora si sosteneva ciò che in fondo sostengono ora e Governo e Commissione, cioè:

1° che la circolazione dei biglietti di Banca non era eccessiva pei bisogni del paese;

2° che il deprezzamento della carta dipendeva dalla domanda di specie pei pagamenti all'estero;

3° che bastava impedire l'esportazione del metallo per fare scomparire il disagio della carta.

Or bene, o signori, questa teoria è stata riconosciuta assolutamente erronea.

E mi par necessario chiarire questo punto, perchè non è possibile muovere con passo sicuro in questa questione se prima non si accerti bene il terreno sul quale noi dobbiamo camminare.

Nel 1819, quando si presentò la proposta al Parlamento inglese di entrare in una nuova via, e di avviarsi al pagamento in moneta metallica, mediante quattro anni di preparazione, facendo sì che in ciascun anno si potesse pagare in oro, ma col premio decrescente, moltissime furono le obiezioni che si fecero; ma tutte si riassumevano nel concetto che fu ripetuto dal presidente del Consiglio.

Ora io lo invito a richiamare quei precedenti per persuadersi che la proposta che oggi viene da due parti diverse, cioè dall'onorevole Maggiorino Ferraris da un lato e da me dall'altro, è sussidiata dalla opinione delle persone più competenti; e quindi è tutt'altro che erronea.

Chi, principalmente nel 1819, si opponeva intorno alla circolazione metallica mediante il sistema del premio decrescente? La Banca d'Inghilterra, la quale riteneva, che se si fosse iniziato questo sistema, in breve tempo le poche riserve metalliche che le rimanevano sarebbero scomparse.

Grande fu il dibattito in quel tempo; ed il Governo inglese il quale in una questione di tanta importanza andava con i calzari di piombo, aveva precedentemente nominata una Commissione d'inchiesta, la quale appurasse i fatti e determinasse, quale fosse veramente la cagione dell'aggio, che v'era tra la carta e la moneta metallica.

Dinanzi alla Commissione stessa passarono tutte le persone che in questa materia si ritenevano le più competenti; furono chiamati commercianti, industriali, economisti e parecchi, o quasi tutti, gli amministratori della Banca d'Inghilterra. Ma benchè le opinioni contrarie, al ritorno alla circolazione metallica fossero state prevalenti, sia nella inchiesta del 1804, sia in quella del 1810, nell'inchiesta fatta nel 1819 la maggior parte di coloro che furono interrogati, e fra questi il Ricardo, furono in maggioranza favorevoli al ritorno alla circolazione metallica. Anche parecchi governatori della Banca d'Inghilterra furono interrogati; ma qui avvenne, o signori, un fatto curiosissimo, che il Ricardo così riferisce: mentre questi uomini presi isolatamente e singolarmente si manifestavano tutti favorevoli al ritorno ai pagamenti in specie quando il Consiglio della Banca di Inghilterra si riunì per prendere una deliberazione collettiva, deliberò che nelle condizioni in cui si trovava l'Inghilterra non era possibile tornare ai pagamenti in moneta metallica. Ed il Ricardo dà ragione di questo fatto osservando che era l'interesse della Banca d'Inghilterra che impediva ai suoi amministratori, quando erano riuniti in Consiglio, di deliberare favorevolmente.

Ma, o signori, lo splendore degli argomenti di coloro che sostenevano la tesi, che si dovesse ritornare al cambio, fu tale che

quando il Peel presentò la legge sulla ripresa dei pagamenti in specie col cambio decrescente più che gioia vi fu in Inghilterra un vero tripudio.

Non solo la legge passò a grande maggioranza, ma avvenne questo fatto, che i pagamenti in moneta metallica per intero invece di essere ripresi nel 1823 furono ripresi due anni prima; nel 1821 la Banca d'Inghilterra, annunciava al paese la lieta notizia, che essa riprendeva integralmente i pagamenti in moneta metallica.

E qui io domando se questo fu il risultato che ottenne l'Inghilterra con questo metodo, ed a me pare che siamo oggi nelle medesime condizioni, in cui era allora l'Inghilterra, io domando perchè non si vuole accettare questo sistema?

Io comprendo, onorevole Giolitti, che se io venissi oggi ad invitarlo ad accettare questo sistema, il Governo e la Commissione avrebbero il diritto di chiedere tempo per studiarlo.

Ora io non vi chiedo di più: studiate questa proposta, la quale vi viene da parecchie parti della Camera, non a scopo di opposizione politica, ma nell'intendimento di aiutare il Governo a risolvere nel miglior modo possibile la questione del ritorno alla circolazione metallica.

Io non domando che si voti un articolo in questo senso, ma mi limito ad invitare il Governo a presentarci alla riapertura della Camera una proposta di legge, la quale tenda a farci raggiungere l'inestimabile beneficio del ritorno ai pagamenti in moneta metallica. Ed aspetto dalla cortesia del presidente del Consiglio una risposta favorevole.

Non ho nemmeno, onorevole presidente del Consiglio, voluto determinare nell'ordine del giorno quale debba essere il concetto che debba ispirare la nuova legge; ho voluto lasciarlo a beneplacito del Governo.

E conchiudo dicendo che non sono dispiacente della parola rivoltami dal ministro ma dal fatto di vedere il ministro enunciare opinioni che oggi non si sostengono più da nessuno.

La verità è invece tutta da parte mia, ed io sarei in grado oggi stesso di darne la dimostrazione matematica, precisa, che il quadrato dell'ipotenusa è eguale alla somma dei quadrati dei due cateti, come si dà del teorema

di Euclide e come si può provare che due e due fanno quattro.

Ormai sulla questione della circolazione non vi sono due opinioni. Quando in un paese v'è l'aggio e questo supera il punto dell'oro, non è più disputabile d'onde questo provenga.

Esso deriva unicamente dal fatto che la carta è deprezzata; e non dalle condizioni del bilancio, nè dallo sbilancio del commercio.

Potrei dubitare d'essere in errore se non mi trovassi in compagnia di uomini competentissimi, come Peel, Ricardo, Machod, Goschen ed altri molti.

Onorevole presidente del Consiglio, Ella, se veramente è un uomo superiore, non deve esitare a ricredersi. Anche il Peel nel 1811 sosteneva precisamente quello che Ella ha detto in questa Camera, ma nel 1819 egli dovette dichiarare e dichiarò, con nobiltà di parola, che otto anni prima egli si era ingannato, ma che alla luce della verità egli non sapeva nè voleva contrastare e senza vergogna e senza rimorso egli accettava le conclusioni del signor Horner che egli aveva prima combattute. Ma non solo Peel, ma la Banca d'Inghilterra nel 1827, con solenne deliberazione, ordinò che le sue opinioni precedenti, manifestate nel 1819, fossero cancellate dai verbali della Banca stessa. E dopo questi due esempi, io ho piena fiducia che il presidente del Consiglio vorrà ritornare sui suoi passi e fare buon viso alla mia proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. L'onorevole Giusso ha ricordato un dissenso manifestato da me ieri l'altro intorno alla idea che egli ha oggi sviluppato. Egli può esser certo che il dissenso intorno ad una questione economica non scema per nulla il rispetto e la stima che ho di lui.

Egli ha terminato il suo discorso dicendo che si trovava tranquillo perchè sa di essere in compagnia di uomini competentissimi; io, francamente, mi trovo più tranquillo quando sono in compagnia di buone ragioni.

E ritengo che una nazione, tal quale come un individuo, quando per un lungo tempo spende più di quello che incassa, finisce per trovarsi senza danaro. L'argomento, lo riconosco, è semplice se si vuole, ma credo che sia di un'evidenza indiscutibile.

Ora se l'Italia, non solamente per pagare gl'interessi dei suoi debiti, ma anche per ricomprare i suoi titoli, che ha all'estero, per un tempo assai lungo è stata obbligata, e lo è ancor oggi, a pagare più di quello che riscuote, è impossibile che si trovi in condizioni normali riguardo alla circolazione monetaria.

L'onorevole Giusso considera il punto dell'oro, così detto, come un punto al di là del quale le leggi economiche non funzionano più. Io credo che le leggi economiche funzionano dal primo centesimo di cambio fino a qualunque tasso, anche 50, per cento, se mai occorre. Quando si arriva al punto indicato dall'onorevole Giusso comincia l'esportazione dell'oro; ma, in Italia, l'esportazione dell'oro, disgraziatamente non solo è cominciata ma è finita, per una ragione che non occorre che io spieghi.

Ora, quando noi siamo in una condizione di disagio grave, come quella in cui ci troviamo oggi, il credere che vi si possa rimediare con mezzi artificiali, come quello di obbligare le Banche al cambio decrescente dell'oro, parmi che sia un farsi illusioni e attribuire a queste Banche una potenza che esse non hanno; perchè nessuna Banca è così potente da poter andare contro le leggi economiche, quando queste leggi economiche si svolgono intorno a cifre d'affari così ingenti, come sono i rapporti fra l'Italia e gli altri paesi del mondo.

Ed io, onorevole Giusso, voglio essere equanime; non voglio dire che mai questo metodo del premio decrescente dell'oro possa essere opportuno. Forse il giorno in cui fossimo giunti ad una condizione di cose molto meno grave di quella d'oggi; quando fossimo giunti ad una piccola differenza di cambio, l'interessare le Banche a fare qualche sforzo, potrebbe anche giovare; perchè non voglio negare neppure quel po' di efficacia che un mezzo artificiale qualche volta può avere. Ma con un mezzo artificiale di tal genere ritengo non si possa evitare un disagio così grave come quello che abbiamo oggi.

L'onorevole Giusso vorrebbe che noi presentassimo al riaprirsi della Sessione un disegno di legge per provvedere alla graduale ripresa dei pagamenti in moneta metallica; ma noi crediamo che il disegno che si discute provveda appunto a questo scopo.

È naturale che l'onorevole Giusso, il quale

combatte la legge dal primo all'ultimo articolo, sostenga la tesi che essa a codesto non conduce; ma io ritengo che nessun disegno di legge finchè le condizioni economiche si mantengono come sono al presente, potrà produrre codesto miracolo, e quindi non posso prendere impegno di ripresentare un disegno di legge diverso da quello che stiamo discutendo.

D'altronde io lo prego di osservare una circostanza, ed è che l'articolo 3, quale è stato formulato dalla Commissione ed accettato dal Ministero, non esclude che, quando venisse il momento nel quale si ritenesse opportuno, per essere scemate le difficoltà economiche, di ricorrere all'espedito del premio decrescente dell'oro, vi si ricorresse, perchè l'articolo dà facoltà al Governo di stabilire con Decreto Reale le norme per il cambio dei biglietti fino alla scadenza del corso legale; e se le condizioni nostre miglioreranno tanto da poter ritenere che il premio decrescente dell'oro potesse condurre ad un utile risultato, il Governo non esiterebbe a stabilirlo.

Credo con questo di aver dimostrato all'onorevole Giusso che io do alla sua tesi tutta l'importanza che le mie convinzioni mi consentono di darle; e che se non accetto l'idea di presentare un disegno di legge, è perchè ritengo che con un disegno di legge diverso del presente non si possa fare niente di più di quello che si fa col disegno di legge medesimo.

Giusso. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti Luigi.

Luzzatti Luigi. Io non mi addentro nell'ardua questione tecnica, trattata dal mio amico, l'onorevole Giusso. È impossibile negare che la quantità e la qualità della carta abbiano una notevole influenza sul premio dell'oro; ma l'onorevole Giusso non potrà non consentire con me che le condizioni speciali di debito e credito in cui si trova il nostro paese verso gli altri abbiano anch'esse una particolare influenza. Ma è opportuno iniziare ora una discussione tecnica di così grande momento? Io non me ne sento nè l'attitudine, nè la serenità; e però mi limito a rivolgere al ministro alcune domande, alle quali spero vorrà darmi una risposta concreta.

Che cosa sarà questo Decreto di cui qui si parla? Qual'è il concetto che se ne for-

mano la Commissione e il Governo? Assume il Governo la responsabilità dei pieni poteri in una così delicata materia? E quale disegno vagheggia nella sua mente? Può sin d'ora esporne le linee generali alla Camera? Quali saranno le disposizioni del Decreto Reale intorno al cambio dei biglietti sino alla scadenza del corso legale e quali quelle da adottarsi con la cessazione di esso?

È impossibile che il Governo, senza averci meditato profondamente, voglia assumersi la responsabilità di un Decreto di questa natura; aggiungendovi la responsabilità del silenzio.

E sarebbe vana ogni disputa intorno a questa materia se prima il Governo non accennasse il suo programma su questa che, dopo la disciplina della circolazione, è la questione più ponderosa che si possa agitare trattandosi di un riordinamento bancario.

Le domande che io rivolgo al Governo concernono anche il tempo. Quando emerterà questo Decreto Reale? Subito? E se non lo farà subito, i portatori di biglietti potranno intanto invocare le norme comuni del Codice e chiedere il cambio immediato dei biglietti in specie metallica?

Se il Governo, o per ragion di prudenza o perchè non abbia ancora potuto maturare la grave questione, consentisse di presentare dopo sei mesi dalla sua promulgazione il Decreto Reale all'approvazione del Parlamento, io, per amor di brevità, rinunzierei ad addentrarmi nell'arduo argomento, e credo che anche il collega Giusso si acquieterebbe; ed entrambi ci riserveremmo di ritornare sulla controversia quando quel Decreto ci fosse portato innanzi. Ma se il Governo non intendesse di presentare all'approvazione del Parlamento il Decreto, io non potrei congratularmi con lui della grave responsabilità che si prenderebbe.

Ma il temperamento che io propongo è così logico e discreto (giacchè riserva tutti i diritti, sia quello del Governo di promulgare il Decreto Reale, come quello che abbiamo noi di dire l'ultima parola in una materia, che è la più grave di tutte quelle che riguardano la circolazione del nostro paese), che non dubito il Governo vorrà accettarlo.

È una dittatura di nuovo genere quella che si concede al Governo, e io sono disposto a concederla per un periodo determinato, ma

chiedo che il Parlamento possa dire l'ultima parola.

Il Governo si prenda la sua responsabilità, e noi ci asteniamo, per ora, da una controversia che ci porterebbe molto a lungo; staremo a vedere gli effetti del Decreto che il Governo promulgherà, e, quando si verrà qui per la convalidazione, faremo il nostro dovere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

Rubini. Rinunzio a parlare, dopo quanto ha detto l'onorevole Luzzatti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colajanni Napoleone.

Calajanni Napoleone. Intorno alla questione svolta testè dagli onorevoli Giusso e Luzzatti a me preme di aggiungere pochissime parole, perchè essi hanno trattato la parte, per così dire teorica, molto meglio di quello che avrei potuto fare io.

La questione del premio decrescente nell'oro a me pare che sia una questione di buona fede, e sia la pietra di paragone del corso legale di fronte al corso forzoso.

Se si tratta di vero corso legale, non ci può essere difficoltà, a parte tutte le considerazioni generali sul cambio, sulle correnti metalliche, sulla bilancia del commercio, ad accettare il sistema del premio decrescente; il quale rappresenterebbe un vantaggio immediato per le banche, che in forza della legge sarebbero obbligate a fare il cambio a vista in determinate piazze, in determinate sedi; ed un grande vantaggio morale, in quanto che, volere o non volere, eserciterebbe sempre un'azione depressiva sull'aggio.

Inoltre, a me pare che sarebbe uno stimolo automatico che spingerebbe le banche a smobilizzare; e ve le spingerebbe, senza bisogno di quelle minacce, di quelle penalità le quali temo troppo che, in conclusione, si riducano a spauracchi, a niente altro che a spauracchi.

Perciò io non arrivo a comprendere, se sinceramente si vuole il corso legale e non il corso forzoso, come si possa respingere il premio decrescente sull'oro.

Presidente. Ha chiesto nuovamente di parlare l'onorevole Giusso. (*Rumori a sinistra*).

Giusso. Sarò brevissimo.

Presidente. Guardi che, a rigore, non si potrebbe parlare due volte sullo stesso articolo.

Giusso. Debbo dichiarare se mantengo o no il mio emendamento.

Il presidente del Consiglio mi ha invitato a non fare una discussione teorica ed io gli voglio obbedire; ma io non posso a meno di fargli notare alcuni fatti, cioè che l'Austria-Ungheria, prima che avesse abolito il corso forzoso, e anche la Russia hanno avuto sempre una bilancia del commercio, vantaggiosissima; e pure hanno avuto il corso forzoso, e l'aggio fino al 30 per cento ed anche più.

Ma non ho bisogno di ricorrere ad esempi estranei, perchè ne abbiamo in casa nostra.

Nella relazione del Ministero su questo disegno di legge si legge negli allegati che, nell'anno di grazia 1885, le nostre esportazioni furono inferiori di ben 500 milioni alle importazioni; e pure il cambio fu in questo anno di sotto del punto dell'oro.

Nel 1887, avemmo nientemeno che 600 milioni a nostro danno nella bilancia commerciale; ed il cambio segnava poco più del punto dell'oro, mentre nel 1892 con uno sbilancio di soli 200 milioni a nostro danno il cambio era salito dal 3 e un quarto al 4. Ora, onorevole Giolitti, come vede, non espongo una teoria; metto innanzi dei fatti.

Non è lecito quindi dire che non si può ritornare al regime metallico con una legge, ma che occorre aspettare che le condizioni economiche siano migliorate.

Ma perchè allora ci avete presentata questa legge, se essa non può riuscire nemmeno ad avviarci al pagamento in specie?

La dichiarazione dell'onorevole presidente del Consiglio ha tolto ogni valore alla legge che ci sta dinanzi.

Io debbo quindi ripetere quello che ho detto prima, cioè che la vera teoria dei cambi è questa, che qualunque sia lo sbilancio fra crediti e debiti internazionali, il cambio non può andare al di là del punto dell'oro. Questo è il cambio, al di là di questo è aggio, cioè deprezzamento della carta; ma poichè l'onorevole presidente del Consiglio non accetta le mie idee e quindi il mio ordine del giorno, io non insisterò perchè esso sia messo in votazione, giacchè è chiaro che non sarebbe accettato.

Mi potrei accontentare dell'emendamento dell'onorevole Luzzatti, ma siccome avrebbe la stessa sorte del mio ordine del giorno,

debbo pregare l'onorevole Luzzatti di non insistervi.

Da tutto questo però risulta chiaro che da parte nostra non c'è più nessuna responsabilità. Noi abbiamo fatto ogni tentativo per migliorare la legge, e per avviare il nostro paese alla ripresa dei pagamenti in metallo, l'onorevole presidente del Consiglio si rifiuta perfino di studiare le nostre proposte; ebbene, la responsabilità sarà da oggi in poi interamente sua.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Che l'onorevole Giusso non abbia responsabilità alcuna per questa legge, io gliene posso rilasciare ampio certificato; perchè ha fatto e fa quanto può perchè non sia approvata.

Ma egli mi fece dire cosa che veramente io non dissi. Io non dissi che nessuna legge possa influire sul miglioramento delle condizioni nostre. Ho detto che non riconosceva la necessità di presentarne un'altra, oltre a quella che abbiamo dinanzi; perchè una legge la quale dichiarasse, come vorrebbe l'onorevole Giusso, che l'aggio deve scomparire, secondo me, non avrebbe alcun effetto.

L'onorevole Giusso cita in appoggio della sua teoria, che la bilancia commerciale non corrispose sempre alla misura dell'aggio.

Comincio dall'osservargli in primo luogo che egli considera come bilancia commerciale i dati delle statistiche commerciali. Egli è evidentemente in errore, perchè vi sono elementi che non risultano da statistica alcuna, e fra gli altri capitalissimo la compra e vendita dei titoli. Evidentemente l'Italia compera alle volte in una settimana una somma di titoli molto superiore a quella delle merci che importa ed esporta nella settimana stessa. E l'esempio che egli ha portato, che nel 1885 abbiamo avuto il cambio bassissimo, quantunque avessimo la bilancia commerciale contraria, non fa che confermare questo fatto; perchè nel 1885 non avevamo ancora in paese molta parte del prestito di 600 milioni in oro; niente di più facile che tener depresso il cambio con un prestito in oro.

Ed ora risponderò all'onorevole Luzzatti. Egli mi domanda di esporgli adesso il testo del Decreto Reale che faremo in esecuzione di questo articolo.

Ma l'onorevole Luzzatti sa che questa di-

sposizione non è stata presentata dal Ministero, è la Commissione che invita il Governo a provvedere, è il Governo non può avere già pensato al modo col quale provvederà.

Molto più che non si provvede con principi teoretici. Non basta andare in biblioteca a leggere libri di economia per fare un buon decreto che disciplini la circolazione; un simile decreto va studiato in rapporto alle condizioni reali del paese e si tratta inoltre di materia di tal natura che occorre modificare queste norme a misura che mutano le condizioni del cambio e della circolazione.

La Commissione ha creduto (e il Governo non può non convenire nella giustezza di questo concetto) non essere opportuno stabilire delle norme fisse, immutabili, le quali impediscano un adattamento alle condizioni che via via si vanno modificando. Siamo di fronte ad un fenomeno, ora gravissimo ma che speriamo di vedere attenuato; si tratta di una quantità grandissima di fatti economici, e che in parte dipendono anche dalle condizioni di altri paesi, i quali possono oggi richiedere norme diverse da quelle di ieri; ed alla Commissione parve opportuno in questo periodo transitorio, in questo periodo di rapide mutazioni nelle condizioni di fatto, di lasciare libertà di provvedere a chi avrà la responsabilità del Governo, chiunque esso sia.

Quindi il concetto dell'onorevole Luzzatti di presentare questo Decreto Reale perchè sia convertito in legge, sarebbe in contraddizione col concetto dal quale è partita la Commissione, la quale ha creduto impossibile stabilire norme fisse per un lungo lasso di tempo.

Evidentemente quando il Governo avrà fatto questo Decreto Reale ed esso sarà promulgato nella *Gazzetta Ufficiale* ed inserito negli atti del Governo, l'onorevole Luzzatti e chiunque altro trovi che esso non corrisponde allo scopo di migliorare le condizioni del cambio, verrà alla Camera, presenterà una mozione e su quella discuteremo come se il decreto fosse presentato.

Ci sarà di più anzi questo vantaggio che, mentre l'onorevole Luzzatti ci accorderebbe sei mesi, durante i quali gli sarebbe chiusa la bocca per trattare codesto argomento, noi lasciamo ampia libertà perchè questo argomento si possa in qualunque momento portare innanzi alla Camera.

Presidente. Viene ora l'emendamento dell'onorevole Chironi...

Voci. Ai voti! Ai voti!

Presidente. Ma è inutile gridare ai voti. Quelli che hanno presentato emendamenti hanno diritto di parlare.

Parli, onorevole Chironi.

Chironi. Insieme con i colleghi Garavetti, Ferracciù e Giordano-Apostoli ho proposto che il cambio dei biglietti si faccia anche nella città di Sassari; e l'aggiunta è giustificata da due considerazioni. La prima, che Sassari, per la sua vicinanza a Porto Torres, è a capo della linea per cui si svolge tutto il traffico tra la Sardegna e la Francia; la seconda è, che se nello stabilire le sedi dove s'effettua il cambio dei biglietti, s'ebbe il criterio dell'estensione territoriale, tant'è che in Sicilia se ne sono determinate tre, non vi è nessuna ragione perchè non si debba stabilirne due in Sardegna. Spero che per queste ragioni, il Governo e la Commissione, vorranno accettare l'emendamento, che io ed i miei colleghi abbiamo presentato.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Giolitti, presidente del Consiglio. L'articolo 3° non fa che riprodurre il testo della legge, che abolì il corso forzoso in Italia. Ora l'onorevole Chironi vorrebbe che si aggiungesse a queste poche e principalissime città d'Italia, Sassari. Ritenga l'onorevole Chironi, che la soddisfazione sarebbe molto platonica, perchè il cambio in oro non si farebbe in Sassari, in proporzione diversa di quello che si farà in Cagliari, (*Si ride*) ma se noi accettassimo questo concetto, non ci sarebbe ragione di non estenderlo anche ad altri Capoluoghi di provincia in Italia.

Ora, quando verrà il giorno nel quale si riprenderà il cambio; è impossibile che un Istituto d'emissione, possa spandere la sua riserva d'oro in un gran numero di centri, e credo che in quel giorno il numero dei luoghi stabiliti per il cambio, sia più che sufficiente.

Mentre dunque, accettando il suo emendamento non si farebbe alcun reale vantaggio alla città di Sassari, noi renderemmo impossibile il servizio degli Istituti d'emissione.

Presidente. Ora viene l'emendamento dell'onorevole Martini Giovanni, il quale propone di « togliere il secondo capoverso pro-

posto dalla Commissione e ripristinare il capoverso corrispondente del disegno governativo. »

L'onorevole Martini ha facoltà di svolgerlo.

Martini Giovanni. La mia proposta è molto semplice. Si tratta solamente di riprendere il secondo capoverso del progetto ministeriale e sostituirlo al secondo capoverso proposto dalla Commissione.

Io credo che questo sia l'articolo principale di tutta la legge. Noi abbiamo un bel stabilire norme per i nostri istituti di emissione; ma il loro ultimo e supremo ufficio, è quello di mutare il biglietto in oro; quindi, fino a quando il cambio non sia reso obbligatorio, l'istituto troverà sempre modo di fare il proprio comodo in barba alla legge; quando invece avremo stabilito il cambio sicuro del biglietto alla sede degli istituti di credito, essi sentiranno l'obbligo di osservare la legge, e di amministrare bene.

Il Governo aveva proposto che nelle città in cui non era obbligatorio il cambio a vista fosse stabilito che, invece dell'oro effettivo, si desse ai portatori dei biglietti un certificato di deposito da tramutarsi in oro dopo 5 giorni. La Commissione è stata più realista del Re, più ministeriale del Ministero ed ha voluto modificare quella disposizione per dare al Governo una larghezza maggiore. *Amicus Plato sed magis amica veritas.* Il Ministero sa quanto io gli sia amico, ma esso può essere sostituito da un altro, e la facoltà che si dà ad un Ministero non è data determinatamente pel Ministero che sta al potere, in quel dato momento, ma è data a tutti i successivi Governi.

Ora a me pare che sia effettivamente troppo larga questa facoltà illimitata che si dà al Governo, di stabilire il modo col quale debba avvenire il cambio. Il cambio non può avvenire che in un modo: col mettere sopra un tavolo della carta e ritirare dell'oro: è un modo tanto semplice che non occorre un Decreto Reale per spiegarlo. Se però credete che debba intervenire codesto Decreto Reale, vuol dire che questo cambio non sarà più effettivo.

Voi col vostro primitivo progetto avete stabilito che dovessero passare 5 giorni perchè il cambio effettivo avesse luogo. Ora io dico la verità: sono disposto a concedere non solo 5, ma anche 10 giorni; sono disposto a

dare un termine per la conversione in oro, per mezzo dei certificati di deposito, non solo nelle città designate nell'articolo 3, ma anche in un numero maggiore di città, purchè si sappia dove si va a finire.

Io non faccio opposizione al Governo, perchè mi limito a domandare il ripristinamento di una disposizione, che il Ministero dapprima credette opportuna, ed oggi, non so per quale ragione, ritiene meno opportuna di quella della Commissione.

Che il Governo abbia potuto accettare questa maggiore larghezza concessa dalla Commissione io lo comprendo, ma quello che non so capire, è perchè la Commissione abbia creduto di far questo cambiamento e desidererei che a questo proposito mi si desse qualche spiegazione.

Non vorrei che la spiegazione fosse questa, che, cioè, il Governo, quando ha proposto l'articolo 3, intendeva non di accordare un diritto vero e proprio ai cittadini, ma di sottrarre questo diritto all'autorità giudiziaria; mentre la Commissione aggiungendo: « hanno diritto » nella prima parte dell'articolo ha assicurato ai cittadini un'azione esercibile avanti ai tribunali; e quindi pentita di questa maggiore larghezza verso i portatori, volle poi restringerla mettendosi al riparo di un Decreto Reale.

Io quindi pregherei il Governo di ripristinare il secondo capoverso dell'articolo, come era proposto nel progetto ministeriale, anche per un tempo maggiore, anche aggiungendo un numero maggiore di città, ma stabilendo qualche cosa di determinato, di concreto, di preciso che non lasci a questo ed ai gabinetti futuri una larghezza infinita, che finirebbe col distruggere tutto l'effetto pratico della legge.

Presidente. L'onorevole Maggiorino Ferraris mantiene il suo emendamento?

Ferraris Maggiorino. Non essendo accettato dal Governo, vi rinuncio.

Presidente. L'onorevole Luzzatti non fa proposte?

Luzzatti Luigi. Io vorrei chiedere di nuovo al presidente del Consiglio se egli persista nel non voler presentare il Decreto Reale alla Camera.

Se dovessi accettare il suo ragionamento, e non voglio ora discuterlo per non prolungare la discussione, tanto varrebbe dare fa-

coltà al Governo di fare tutte le leggi che vuole senza ricorrere al Parlamento.

Questa è materia legislativa non è materia da potere esecutivo. Il potere esecutivo prenda il tempo necessario per studiare e promulgare questo Decreto, ma poi lasci al Parlamento la facoltà di esaminarne la regolarità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Io credeva di aver risposto abbastanza chiaramente al mio amico Luzzatti, ma egli non vuol persuadersi.

Come può ritenere l'onorevole Luzzatti che si tratti di materia legislativa, quando può occorrere di variare il decreto da un momento all'altro?

Ad ogni modo ripeto: un decreto che si pubblica nella raccolta degli atti del Governo è sempre suscettibile di discussione e di disapprovazione.

All'onorevole Martini Giovanni debbo dire che veramente c'era una differenza tra il disegno di legge del Governo e quello della Commissione in rapporto alla competenza.

Ed è per questo che la Commissione, avendo riconosciuto un diritto positivo nel portatore del biglietto provvide perchè l'esercizio di questo diritto non portasse al fallimento degli Istituti di emissione.

Presidente. Dunque l'onorevole Luzzatti non insiste?

Luzzatti L. Non insisto.

Presidente. L'onorevole Chironi insiste?

Chironi. Non insisto.

Presidente. L'onorevole Giusso ha ritirato la sua proposta. L'onorevole Martini mantiene la sua?

Martini Giovanni. La ritiro.

Presidente. Allora non resta che mettere a partito l'articolo 3 che rileggo:

« I possessori dei biglietti a vista al portatore hanno diritto a chiederne dall'Istituto emittente il cambio in moneta metallica avente corso legale nel Regno, in Roma e nelle città di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Verona, Torino e Venezia.

« Con Decreto Reale, da emanarsi sopra proposta del ministro del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, si stabiliranno le norme per il cambio dei biglietti fino alla scadenza del corso legale, previsto nel-

l'articolo 4, e quelle che si dovranno adottare con la cessazione di esso. »

Pongo a partito questo articolo 3.

(È approvato).

L'articolo 4 è stato dalla Commissione e dal Ministero concordato in una nuova formula.

Ne dò lettura:

« Nei primi cinque anni dall'attuazione della presente legge, i biglietti della Banca d'Italia e quelli del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia avranno il corso legale nelle Province in cui sia una sede o succursale od una rappresentanza dell'Istituto che li ha emessi con l'incarico di operarne il baratto in valuta metallica.

« Durante il corso legale la ragione dello sconto sarà uguale per tutti gli Istituti e la medesima non potrà variare senza l'autorizzazione del Governo.

« Però gli Istituti potranno scontare, ad un tasso del mezzo per cento in meno, gli effetti cambiari ceduti dalle Banche popolari, dagli Istituti di sconto e di credito agricolo, che siano organizzati:

1° per servire da intermediari tra il piccolo commercio e gli Istituti di emissione;

2° per lo sconto dei *warrants* dei magazzini generali e dei depositi franchi.

« Il detto sconto di favore non potrà eccedere:

per la Banca d'Italia	lire 70,000,000
per il Banco di Napoli	» 21,000,000
per il Banco di Sicilia	» 4,500,000 »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino. Rinunzio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colajanni.

Colajanni Napoleone. Eliminata da quest'articolo la parte che riguarda il premio decrescente dell'oro, non avrei da fare che poche osservazioni sullo sconto di favore da accordare sia alle Banche popolari, che agli Istituti di credito agrario e alle Società cooperative di lavoro, che esistono conformemente alla legge dell'11 luglio 1889.

Ma siccome altri emendamenti sono stati da me proposti in questo senso all'articolo 12 e so che la Commissione sarebbe disposta ad accettarli, almeno in parte, se il Ministero e

la Commissione mi dichiarano che all'articolo 12 prenderanno in considerazione questi emendamenti non insisterò in quello che ho proposto all'articolo 4.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cocco-Ortu, relatore. Dello sconto di favore alle Società cooperative ed agli Istituti di credito agrario, che era oggetto di uno degli emendamenti dell'onorevole Colajanni, la Commissione si è già occupata e, come egli vedrà, ne ha fatto tema di uno speciale emendamento del nuovo articolo.

In quanto alla questione dello sconto, siccome la Commissione sta esaminando a mano mano i diversi emendamenti proposti e non può esaurirli tutti in un giorno, esaminerà quando verrà l'articolo 12, quelli dell'onorevole Colajanni; per il momento non potrei dirgli nulla, perchè la Commissione non ha avuto occasione di prendere su di essi alcuna deliberazione; essa però ha tenuto conto di quello proposto all'articolo 4.

Colajanni Napoleone. Ritiro l'emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare su questo articolo l'onorevole Giusso.

Giusso. Io ho proposto un emendamento perchè sia permessa agli istituti la libertà del saggio dello sconto. Ho fatto questa proposta perchè io, che sono stato sempre in teoria ed in pratica favorevole alla riscontrata, ritengo che, se si vuol ammettere la riscontrata si deve dare ai diversi Istituti il modo di poterla fare.

È questo modo, secondo me, non consiste che nella libertà di stabilire il saggio dello sconto. Quando un Istituto ha pleora di biglietti diminuisce il saggio; quando invece l'Istituto si trova di non avere più biglietti e di averne emessi tanti, che non gli è più possibile ritornare dentro i limiti della circolazione, ha il dovere di rialzare lo sconto.

Quindi voler mettere la riscontrata senza la libertà dello sconto è per me fare una cosa assurda; e perciò dico al Governo, che se egli mantiene la riscontrata come è stabilita, dovrò insistere nel mio ordine del giorno; se poi il Governo viene a dei temperamenti per quello che riguarda la riscontrata...

Visocchi. Chiedo di parlare.

Giusso. ... allora io vedrò se essi raggiungono lo scopo.

Poichè non si vuole il baratto, credo che non si vorrà nemmeno la riscontrata; e quindi

è necessario che si accolgano gli emendamenti i quali mirano a far sì che la riscontrata non possa essere un'arma in mano di un Istituto per opprimere gli altri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Placido.

Placido. Sarò brevissimo. La dizione dell'articolo 4 come è stato presentato in seguito all'accordo fra Ministero e Commissione non dissipa alcuni dubbi, che questo articolo aveva fatto sorgere nell'animo mio.

Si è ammesso un certo sconto di favore per gli Istituti di sconto per le Banche popolari, e per quelle di credito agricolo. E per i *corrispondenti*, domando io, che cosa ha pensato la Commissione? E noti la Commissione, noti il Governo, che ci sono circa 400 o 500 corrispondenti sia per la Banca Nazionale (che d'ora in poi si chiamerà Banca d'Italia), sia per il Banco di Napoli. Questi corrispondenti, garentiti dalle cauzioni e dal loro passato, stando al tenore stesso delle relazioni annesse al disegno di legge del Governo sono, nel massimo numero meritevoli di encomio poichè son dessi che han reso bancabili per lo meno 500 piazze; son dessi, che, quasi nuovi agenti di cambio, hanno messo in rapporto bancario le sedi e le succursali delle Banche maggiori; che hanno fatto rivivere nelle nostre provincie la mirabile operosità dei *Comptoirs d'Escompte* del Belgio e degli altri paesi.

Ora io non vedo nell'articolo concordato fra Governo e Commissione la possibilità di concedere a questi rappresentanti il tasso di favore. E allora che cosa avverrà? La Banca d'Italia e i Banchi meridionali li manderanno forse via? Ma obbligherete le Banche, con grandissimo danno loro, a tenere una succursale là ove finora bastava un *corrispondente*? Necessità allora di spese maggiori ed ognora più rigurgitanti.

Non è vero? ma allora dovrassi cercare un mezzo di riavvicinamento fra le diverse piazze per provvedere agli sconti degli effetti, agli incassi, e per potere infine attuare quel retto funzionamento bancario, che deve essere il compito degli Istituti d'emissione.

Tutto questo non vedo e perciò non mi pare che questo articolo possa essere accettato dalla Camera.

Ed a questo proposito mi si consenta un'altra osservazione. Senza voler fare alcuna insinuazione, trovo in questa parte una certa di-

sparità di trattamento tra il Banco d'Italia e quelli meridionali. I Banchi meridionali sono sotto la diretta ispezione governativa, e sono di nomina governativa i loro direttori.

Invece il direttore del nuovo istituto è nominato dagli interessati. Ora è facile vedere uno sconto di favore sotto le spese di corrispondenza o per provvigione. Negli istituti meridionali invece, sotto la ferrea disciplina del Governo, questo diventa impossibile. È evidente la disparità di trattamento. Mi permetto quindi di richiamare l'attenzione del Governo su questa disparità che in un lontano avvenire potrebbe verificarsi, perchè voglia provvedervi.

E giacchè ho la facoltà di parlare, faccio un'altra osservazione.

C'è un ordine del giorno concordato fra la Commissione ed il Governo. Esso dice:

« La Camera invita il Governo a far opera perchè i Banchi meridionali entro due anni dall'attuazione della presente legge provvedano a stabilire sedi o succursali nei luoghi ove cessano quelle delle Banche toscane, e perchè due almeno ne siano stabilite nelle Provincie della Sardegna. »

Ora io non dubito delle rette intenzioni del Governo e della Commissione; ma noto che, in pratica, questa proposta potrebbe arrivare ad un effetto opposto alla loro intenzione, che è quella di consolidare i Banchi meridionali, come ci si afferma.

Anzitutto, per applicare quest'ordine del giorno, il Governo dovrebbe prendere una diretta ingerenza nell'organismo di questi Banchi, disciplinati da Statuti e regolamenti interni, coll'obbligarli ad impiantare sedi e succursali nelle Provincie della Sardegna, e nei luoghi dove più non funzionano le Banche toscane. Ma questo che certo vuole essere un favore, potrebbe ridursi ad un danno per la solidità di quei Banchi. Infatti, se essi non potrauno espandersi; se per sostenere la lotta di fronte all'Istituto massimo e dinanzi alla riscontrata dovranno accentrare il loro capitale anzichè espanderlo, come potrete loro imporre la istituzione di nuove succursali? Se l'ordine del giorno s'intende in modo facoltativo per parte degli istituti, io potrò anche accettarlo. Ma quando il Governo e la Commissione intendessero che avesse ad essere imperativa la istituzione di queste sedi e succursali, io non potrei consentire. (*Interruzioni*).

Sarà così, ma la legge non deve presentare equivoci.

Aggiungo. Quando si rendesse facoltativo lo impianto di nuove sedi e succursali per parte dei Banchi meridionali, io, lungi dall'esserne scontento, ringrazierò il Governo e la Commissione della loro proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris.

Ferraris Maggiorino. Il mio emendamento si riferisce essenzialmente alla durata del corso legale. Questo anticamente, non si accordava che per sei mesi; più tardi siamo arrivati ad un anno, poi a diciotto mesi, ed ora lo si accorda per cinque anni. Questa proposta si allontana molto dalle nostre tradizioni bancarie, e soprattutto mi par poco giustificata dopo le condizioni delle nostre Banche quali risultarono dall'ispezione. Se non si vuol fare il corso legale annuale, sarebbe ragionevole la proposta dell'onorevole Rubini di stabilirlo per tre anni, perchè almeno al terzo anno, nel rinnovarlo, avremo i risultati della prima ispezione. Non mi diffondo di più a svolgere questo concetto, perchè dipende dal Governo l'accettare o no la mia proposta.

In quanto agli sconti di favore, dico che in tempo di corso legale, anzi, di corso forzoso, sono un grande ostacolo ad un riordinamento serio della circolazione cartacea, soprattutto quando questi sconti di favore sono fatti ad Istituti di credito agricolo. Da una parte, diciamo che la grande disgrazia delle nostre Banche sono le immobilizzazioni; dall'altra, permettiamo loro lo sconto di favore per la carta agraria che è la più immobile di tutte. E perciò credo che, se questo articolo deve avere la sua applicazione pratica, faremo poi un'altra legge per smobilizzare la carta agraria che gli Istituti d'emissione avranno accettato a saggio di favore. Quindi, non mi associo alle proposte che furono fatte per allargare codesti sconti di favore almeno durante il corso legale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Rocca.

Della Rocca. Credo superfluo di dir cose già dette; e quindi rinunzio a parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

Rubini. Io ho proposto che si voglia ridurre il periodo del corso legale da cinque anni a tre: ma dichiaro che non nutro speranza che, dopo il triennio, si abbia a poter

riprendere, senza alcuna eccezione, il baratto dei biglietti in valuta metallica.

Per raggiungere questo scopo, molte sono le condizioni necessarie. Certo, un ordinamento bancario vigoroso, con riserve metalliche alte, è una di queste condizioni; ma occorre anche che le condizioni economiche del paese diventino migliori di quel che oggi si manifestino. Ma io non entrerò, adesso, in questo esame.

La ragione per cui propongo di ridurre il limite del corso legale a tre anni, è quella già detta dal mio amico onorevole Maggiorino Ferraris.

Dopo tre anni, secondo il disegno di legge, potremo conoscere il risultato delle prime ispezioni.

Tutto questo disegno di legge intende a mettere in moto un complicato meccanismo com'è quello delle smobilizzazioni. Se questo si ottiene, è certo che le condizioni economiche del paese e anche quelle della circolazione saranno alquanto diverse da quelle che oggi a noi appaiono. Quindi mi pare utile che in quel momento, che sarà delicato, sia ripresa in esame la questione che ora ci occupa.

Non credo che questa modificazione da me domandata, porti perturbamento al disegno di legge. E sebbene pochissima sia la speranza di vederla accolta, tuttavia udrei volentieri dal Governo se creda, o no, utile di entrare nell'ordine d'idee che ho espresse.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatto Attilio.

Luzzatto Attilio. Io ho udito, dalla lettura fattane ora, il modo con cui è stato emendato questo articolo, d'accordo col Governo e colla Commissione.

Questa nuova formola dell'articolo mi ha rivelato due cose. L'una, che nè la Commissione nè il Governo accettano l'ordine del giorno che io, insieme con altri egregi colleghi, avevo presentato, per chiedere che, nelle provincie ove per effetto della soppressione delle Banche per azioni viene a mancare una sede d'Istituto d'emissione, fossero impiantate sedi o succursali dei Banchi meridionali. Vero è che questo emendamento è stato accettato in un ordine del giorno. Ma io desidererei di conoscere le ragioni per le quali si è creduto di cambiare forma alla nostra proposta.

Perchè, se la nostra proposta è giusta, non c'è alcuna ragione di toglierla dalla legge la

quale è di concessione ad istituti, e per conseguenza, essendo legge di concessione, permette ai poteri sovrani d'introdurre quelle condizioni che essi credono più indispensabili.

Ragioni legali per le quali non possa trovar posto nella legge la disposizione che noi proponiamo, e debba invece tramutarsi in un ordine del giorno, cioè in una semplice raccomandazione, io non le so vedere: ed attenderò in proposito gli schiarimenti del Governo.

Ma intanto, poichè un amico egregio, l'onorevole Placido, si è opposto alla proposta della istituzione di sedi o succursali dei Banchi meridionali, anche sotto la forma anodina di ordine del giorno, mi permetterà l'onorevole Placido che io gli risponda una breve ma chiara parola.

Il concetto di noi che proponiamo quell'emendamento all'articolo quarto per ovviare agli inconvenienti gravissimi della soppressione della Banca Toscana, ci fu suggerito dalla bella, chiara e perspicua relazione dell'onorevole Cocco-Ortu che precede il disegno di legge ora in discussione.

Dice, infatti, il relatore, parlando appunto della soppressione della Banca Toscana:

« Soltanto può temersi che intanto si faccia sentire meno efficace, e vicina l'azione del credito nelle provincie toscane per la mancanza dei due Istituti locali, i quali erano naturalmente tratti ad esercitarla con un'intensione in ragione inversa dell'estensione. Ma al giusto bisogno della localizzazione del credito si può supplire come lo si deve anche per le altre Provincie del regno. Quanto più si accentrano gl'Istituti tanto maggiormente è necessario che estendano in tutte le parti del regno la propria sfera d'operosità. »

E poi seguono l'esempio delle Banche scozzesi e del Belgio, e tante altre cose che i dotti della materia conoscono e che io ho imparato dalla relazione dell'onorevole Cocco-Ortu.

Dunque se i concetti da cui partiva la Commissione erano questi, io credo che ad un provvedimento acchè gli Istituti che sono ristretti estendano in tutte le parti del regno la propria sfera d'operosità, con bene altra autorità che la nostra, doveva pensare la Commissione. Invece, non solamente non lo ammette, ma non lo accetta nemmeno quand'è suggerito da noi.

Dirò più in particolare all'onorevole Placido che, per il Banco di Napoli segnatamente, si sono fatte discussioni anche quando quell'Istituto, facendo un primo passo che pareva arditissimo, istituì alcune sedi nell'Alta Italia. Orbene, l'onorevole Placido conosce l'ultima relazione intorno al Banco di Napoli e saprà che le sedi di quell'Istituto nell'Alta Italia sono quelle che hanno dato maggiori utili e che hanno assicurato al Banco di Napoli benefici di gran lunga maggiori di quelli che ha ottenuti in altre provincie. E oggi, coloro i quali desiderano e propongono che il Banco di Napoli estenda la sua azione alle provincie toscane, si propongono di fare un beneficio e alle provincie dove esso potrà estendere la sua azione, e al Banco stesso che vi troverà larga messe di affari sani e proficui.

Quindi, per queste ragioni io, subordinatamente al parere degli altri colleghi, insisterei perchè il Governo e la Commissione accettassero la nostra proposta come parte integrante della legge.

Un'altra parola devo dire quanto al secondo emendamento.

Mi pare che non indifferenti modificazioni si sieno introdotte nell'articolo concordato tra la Commissione e il Governo.

L'emendamento proposto da me e da altri colleghi diceva che gli istituti potrebbero accordare speciali facilitazioni per il saggio dello sconto, entro il limite dell'uno per cento, a quei diversi Istituti che sono contemplati dall'articolo.

Invece, l'articolo concordato ribassa nientemeno che al mezzo per cento questa concessione di favore.

Mi si permetta, quindi, di osservare che non valeva le pena di accettare questo emendamento, se si doveva limitare a così poco il favore accordato a questi Istituti intermedi di sconto.

Quel mezzo per cento è una ironia! Perchè nemmeno l'uno per cento varrà a garantire che il pubblico non debba pagare di più codesto sconto mediatore che gli si accorda, passando attraverso alle Banche popolari, alle Banche cooperative, e agli altri Istituti di sconto. Nessuno di questi Istituti può pagare le proprie spese di amministrazione coll'uno per cento; figuriamoci poi col mezzo per cento!

Il piccolo commercio dovrà sempre pa-

gare uno sconto dell'uno e mezzo per cento e del due per cento superiore allo sconto legale. E se noi nella legge diamo la facoltà di accordare lo sconto di favore di uno per cento, avremo sempre sancito che il piccolo commercio pagherà un altro uno per cento più del conto legale; e mi pare che basti.

Perciò mi rivolgo all'equità del Governo e del relatore, il quale, ripeto, dovrebbe rileggersi, e persuadersi che noi non abbiamo fatto altro che tentare di applicare le teorie che egli aveva così bellamente esposte. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Visocchi.

Visocchi. Io non mi era iscritto a parlare né aveva presentato alcun emendamento a questo articolo, vedendo che molti altri colleghi avevano già presentato emendamenti, coi quali si chiedeva per le Banche popolari e cooperative uno sconto di favore; ed a quegli emendamenti io mi era di gran cuore associato, per votarli a suo tempo.

Ora vedo che la Commissione nella nuova redazione dell'articolo, concordato col Ministero che ci pone dinanzi, propone che lo sconto di favore per questi Istituti possa essere solo del mezzo per cento meno dello sconto ordinario, e quasi ciò non bastasse riduce in confini ristrettissimi la somma di sconti che si possono fare col detto favore, restringendola a 70 milioni per la Banca Nazionale che fa tante operazioni di sconto per sete, per *warrants*, ecc., e pel Banco di Napoli a soli 21 milioni.

Ora a me pare che ciò costituisca una ben piccola concessione alle Banche popolari e agli altri istituti suindicati. Perciò prego i miei onorevoli colleghi che hanno presentato un emendamento inteso a concedere lo sconto di favore fino all'uno per cento, di volerlo mantenere, sicuro che la Camera non mancherà di votarlo.

È vero che si lamenta che queste Banche popolari e cooperative hanno contribuito a favorire l'abuso del credito che si è fatto in alcuna parte d'Italia, e credo che sia questa la considerazione per la quale la Commissione abbia cercato di limitare questo sconto di favore, ma a lato di quest'abuso c'è stato certamente un uso onestissimo e di grande utilità, quello cioè di aver quasi annullato l'usura nelle piccole città, nei piccoli Comuni, quello d'aver in detti luoghi diffuso il credito al piccolo commercio ed anche agli

agricoltori, i quali molte volte hanno dei valori reali non meno importanti di quelli che hanno i commercianti e che perciò al credito hanno diritto. Quindi questi Istituti hanno pur dato dei vantaggi, che se si faccia il confronto, non sono certo inferiori ai danni che si possono lamentare.

E perciò credo che non convenga attenuare lo sconto di favore a coteste Banche popolari cooperative.

Ma vi sono anche altre ragioni di opportunità che consigliano di non essere troppo avari nel concedere che possa essere fatto questo sconto di favore. Una è questa. Mentre noi cerchiamo di mobilitare tutto il capitale degli Istituti di emissione, dobbiamo anche favorire lo svincolo delle immobilizzazioni in cui anche queste Banche cooperative sono cadute per le crisi che ci affliggono, e per conseguenza il diminuire loro lo sconto di favore equivale a contrastare il compimento di quel difficile compito. Gli Istituti di emissione poi, avendo intenzione di raccogliere le somme investite presso le Banche cooperative, hanno essi medesimi interesse a facilitare questo ricupero di capitali, rendendo meno oneroso il pagamento degli interessi.

Infine, mi pare che sarebbe proprio scandaloso che la Camera italiana che fa una legge, con la quale attenua la tassa di circolazione agli Istituti maggiori, faccia alle Banche cooperative ed agli altri Istituti di credito popolare il bellissimo complimento di privarli dello sconto di favore che hanno sempre goduto e che godono attualmente.

Per queste ragioni, io raccomando vivamente alla Commissione ed al Ministero di non volere, mi permettano la parola, lesinare questo sconto di favore agli Istituti di credito popolare, e di voler consentire che esso sia portato all'un per cento, meno dello sconto ordinario, come è stato finora loro accordato e senza determinar la somma a cui questi sconti debbano limitarsi.

Presidente. L'onorevole Placido ha facoltà di parlare per fatto personale.

Placido. Esporrò brevemente il fatto personale, perchè non rimanga la impressione delle parole pronunciate dal mio egregio amico onorevole Luzzatto. Egli, dipingendomi come avversario del Banco, come colui, il quale si oppone alla prosperità di questo Istituto...

Presidente. Non c'è pericolo! (*Si ride*).

Placido. E sia, onorevole presidente, io

però intendo che le mie parole non siano fraintese. Il mio concetto è stato questo.

Volete dare una maggiore espansione ai Banchi meridionali? Vi siamo grati, comunque ieri l'accrescimento della loro circolazione fosse stata respinta. Però questa maggiore espansione, deve essere in relazione alle loro condizioni.

Quando dunque volete l'istituzione di altre sedi o succursali, quando i Banchi meridionali lo possano, per il loro sviluppo economico, istituire, sta bene. Ma se invece questo non fosse possibile, se l'espansione maggiore dovesse influire sulla loro solidità, e si dovessero trovare in condizioni cattive, non credo che la Camera vorrà obbligare quegli Istituti ad una espansione che li danneggerebbe.

Questo ho voluto dire all'onorevole Luzzatto, dappoichè fra i difensori ardenti dei Banchi meridionali, io certamente so di non esser l'ultimo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava.

Lacava, ministro d'agricoltura e commercio. L'ordine del giorno proposto dalla Commissione ed accettato dal Ministero riunisce i diversi emendamenti relativi alla istituzione di sedi e succursali dei Banchi meridionali nei luoghi dove cessano le Banche toscane, nonchè quelli proposti dagli onorevoli Chironi e Parpaglia per quanto concerne la Sardegna.

Dirò anzi tutto che i Banchi meridionali e specialmente il Banco di Napoli, quando si tratta di espandere la propria azione a bene pubblico lo fanno molto volentieri.

Ed io ho il piacere di dire alla Camera che alcuni nostri colleghi essendosi fatti interpreti dei voti e dei desideri della provincia di Sassari per avere una succursale del Banco di Napoli, quell'Istituto alle mie raccomandazioni ha dichiarato di non essere alieno dal secondare quel desiderio.

Ora io pregherei gli onorevoli Guicciardini e Luzzatto di ritirare i loro emendamenti e volere accettare l'ordine del giorno della Commissione che fa invito al Governo di dare opera acchè si istituiscano sedi e succursali dei Banchi meridionali là dove cessano quelle delle Banche toscane soppresse.

Il Governo non mancherà di ottemperare a questo invito. Soltanto debbo avvertire che queste nuove sedi o succursali non si potrebbero imporre per legge, poichè i banchi me-

ridionali hanno, in proposito, statuti e norme precise.

Non si impone dunque nulla (e con ciò rispondo pure all'onorevole Placido) ma si farà comprendere ai Banchi meridionali che è nel loro interesse, accrescere la loro base e la loro espansione.

Per queste ragioni, prego gli onorevoli preopinanti di consentire nell'ordine del giorno presentato dalla Commissione e accettato dal Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guicciardini.

Guicciardini. A questo articolo, in unione a diversi colleghi, avevo presentato due emendamenti; uno diretto ad ottenere l'impianto in Toscana di alcune sedi e succursali dei Banchi meridionali, nei luoghi dove vanno a cessare le sedi e succursali della Banca Toscana; l'altro diretto a stabilire uno sconto di favore, a beneficio degli Istituti che servono di intermediarii fra i grandi Istituti e il piccolo commercio.

Dalla nota degli emendamenti che sono stati distribuiti questa mattina, risulta che il Governo, d'accordo con la Commissione, accetta il concetto del primo di questi emendamenti, trasformandolo però da disposizione legislativa in ordine del giorno da servire di norma all'azione futura, in questa materia, del Governo.

Risulta pure che il secondo emendamento è sostanzialmente accettato, ma con due limitazioni che ne diminuirebbero grandemente l'efficacia. Una di queste limitazioni è stata già indicata dall'onorevole Luzzatto e consiste nella riduzione dello sconto di favore dall'uno al mezzo per cento; l'altra consiste nella determinazione di una somma complessiva da impiegarsi in questi sconti di favore.

Dirò brevemente il mio parere intorno a queste due proposte, fatte dal Governo, in sostituzione agli emendamenti che avevo presentati.

Non mi opporrò alla conversione, da disposizione legislativa in ordine del giorno, della proposta relativa all'impianto di succursali dei Banchi meridionali in Toscana. E non mi opporrò, perchè capisco la ragione, per la quale non sarebbe conveniente di stabilire siffatte disposizioni nel testo della legge; e perchè confido nelle dichiarazioni del Governo; che esso, cioè, darà opera, affinchè que-

sto concetto sia, nel più breve tempo possibile, attuato.

Non mi ci opporrò, infine, perchè sono sicuro che questo concetto, lungi dal trovare difficoltà, troverà favore negli stessi Banchi Meridionali, i quali hanno interesse di estendere la loro azione nelle altre parti del Regno. Essi nella circolazione che abbiamo loro assegnata di 242 milioni pel Banco di Napoli, e di 55 pel Banco di Sicilia e nella facoltà che hanno di raccogliere depositi, troveranno mezzi più che sufficienti per estendere il loro campo di azione, quando adempia scrupolosamente alle disposizioni dell'articolo 12, che tassativamente enumera quali siano gl'impieghi leciti per gli Istituti d'emissione.

Quando questa disposizione dell'articolo 12, ripeto, sia osservata, i Banchi Meridionali avranno mezzi più che sufficienti per estendere la loro azione nelle altre parti d'Italia senza danno per le Province dove essi funzionano, e con vantaggio per il rimanente del paese.

Quindi io consento nell'ordine del giorno presentato dal Governo d'accordo colla Commissione, sicuro che l'invito fatto dalla Camera al Governo con questo ordine del giorno, avrà un effetto simile a quello che noi cercavamo d'ottenere coll'emendamento.

Non posso invece consentire col Governo e colla Commissione nella modificazione che hanno introdotto nell'emendamento concernente lo sconto di favore degli Istituti locali. Con questo emendamento che cosa volevamo ottenere?

Promuovere la formazione di Istituti che servano di intermediari fra il minuto commercio e il grande Istituto di emissione. Ora per ottenere quest'intento il beneficio del mezzo per cento non può bastare. Il limite minimo necessario del beneficio è quello che era stato proposto da noi, cioè dell'uno per cento.

Io non ho autorità in questa materia: perciò prima di esprimere siffatto giudizio ho assunto le notizie e le informazioni necessarie presso persone competenti: e tutti ad una voce mi hanno detto che il beneficio del mezzo per cento, non è sufficiente per promuovere la formazione di Istituti intermediari nè per alimentarne una vita proficua.

Quindi, unendomi al parere espresso dall'onorevole Luzzatto e dall'onorevole Visocchi, esorto il Governo e la Commissione a non portare veruna variazione nel nostro emenda-

mento e a consentire che il beneficio dello sconto di favore per gli Istituti locali sia mantenuto nella misura nella quale noi lo avevamo proposto; in quella cioè dell'uno per cento.

E un'altra esortazione faccio loro. Io comprendo quale sia la ragione del limite assegnato alla somma da impiegarsi negli sconti di favore: mancanza di ogni limite potrebbe portare qualche inconveniente. Non posso però non riconoscere che i limiti assegnati dalla Commissione sono soverchiamente ristretti: e che sarebbe conveniente ed utile di accogliere un temperamento, cioè di portare la somma ad una cifra alquanto superiore a quella proposta dalla Commissione.

Io raccomando queste osservazioni alla equità del Governo e della Commissione. Nessuno dubiterà che con la nostra proposta non siamo stati mossi, invece che da spirito regionale, da un vivo e vero sentimento dell'interesse del paese.

I voti che abbiamo dati nei giorni passati, giustificano le mie parole, e spero che in considerazione di quei voti, oltrechè per le ragioni che sostengono la nostra proposta, la Commissione e il Governo vorranno far ragione alla domanda che io, anche in nome di altri colleghi, ho avuto l'onore di presentare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Le due questioni principali trattate a proposito di questo articolo sono quella relativa al corso legale e quella relativa al saggio di sconto, di cui si parla nell'emendamento concordato fra la Commissione ed il Governo.

Quanto al corso legale mi trovo di fronte a due emendamenti. Quello dell'onorevole Ferraris vorrebbe che di anno in anno si facesse una deliberazione pel mantenimento di esso; quello dell'onorevole Rubini vorrebbe limitata la durata del corso legale a tre anni. Io credo che convenga, in questa materia, procedere per una via la quale abbia almeno probabilità grande di riuscita. Il dire ora che si accorda il corso legale per uno, per due o per tre anni, significa dir cosa che sappiamo già non esser vera; perchè sappiamo già che nè in un anno, nè in due, nè in tre sarà possibile che i nostri Istituti siano riordinati così seriamente da poter resistere all'abolizione assoluta del corso legale. Tanto

è ciò vero che nei precedenti disegni di legge, compreso quello presentato dal precedente Ministero, non solamente si proponevano cinque anni come proponiamo noi, ma se ne proponevano sei. La qual cosa dimostra che nel concetto di tutti il termine di cinque anni è il minimo nel quale si possa sperare che si riprendano i pagamenti in metallo e si faccia a meno del corso legale.

Nel nostro ordine di idee, poi, e secondo il nostro disegno di legge, questo termine di cinque anni si collega anche ad un'altra disposizione, a quella cioè che obbliga alle mobilizzazioni.

I nostri Istituti di emissione acquisteranno una maggiore solidità quando le smobilizzazioni avranno raggiunto una proporzione un po' considerevole.

E siccome essi sono obbligati a smobilizzare in ragione di un quinto ogni biennio, certamente finchè non avranno mobilizzato almeno per due quinti della loro immobilizzazione attuale, e finchè non si sarà accertata e non avrà portati i suoi effetti questa mobilizzazione, non è da presumere che gli Istituti possano fare a meno del corso legale.

Ecco perchè noi abbiamo adottato il termine di cinque anni. Dopo il quarto anno gli Istituti o avranno compiuta la smobilizzazione dei due quinti del loro patrimonio, secondo la legge; o non lo avranno fatto, ed allora noi potremo obbligare la Banca d'Italia a reclamare dagli azionisti la somma che occorre per completare questa smobilizzazione.

Dopo di ciò, se le condizioni del paese saranno buone, se non avremo circostanze avverse, noi potremo sperare di avere realmente l'abolizione del corso legale. Ma stabilire ora un termine più breve non sarebbe nè serio nè utile.

Quanto all'altra questione degli sconti di favore, noi ci troviamo di fronte ad una quantità di opinioni assolutamente discordi l'una dall'altra.

L'onorevole Giusso ha sostenuto che si deve lasciare agli Istituti di emissione ampia libertà di sconto. E io dico subito che non potrei accettare codesta teoria, perchè equivarrebbe a stabilire fra Istituto ed Istituto una concorrenza rovinosa per tutti.

L'onorevole Ferraris Maggiorino, invece, si accosta al sistema assolutamente opposto:

egli non vuole alcuna specie di sconto di favore. Ed io ricordo all'onorevole Ferraris, che, ad ogni modo, il disegno di legge, quale fu proposto dalla Commissione d'accordo col Ministero, segna già un progresso in tale ordine d'idee, sullo stato di fatto attuale: perchè attualmente, la legge del 1885 ammette gli sconti di favore, senza determinare un minimo di ribasso sul saggio ordinario.

Inoltre, la somma messa a disposizione degli Istituti per codesti sconti di favore, è, con la proposta della Commissione, ristretta più di quello che sia attualmente. Quindi, nel senso d'impedire che degli sconti di favore si possa abusare, il disegno di legge, quale è proposto, ha fatto un passo notevole nella legislazione attuale, nell'ordine d'idee svolte dall'onorevole Ferraris.

L'onorevole Placido vorrebbe estendere il progetto della Commissione anche a favore dei corrispondenti degli Istituti di emissione, dicendo che questo è un modo col quale l'Istituto risparmia la spesa dei corrispondenti stessi. Gli osservo, in primo luogo, che questa forma di favore ai corrispondenti è talmente elastica, che molte volte ha dato luogo ad abusi. Si è dato talvolta il nome di corrispondente ad un Istituto, unicamente per favorirlo.

Osservo, poi, che tanto fa che un Istituto di emissione dia un diritto di commissione al suo corrispondente sugli affari che farà, quanto che gli accordi una riduzione di sconto. In fondo, l'Istituto d'emissione sopporta una perdita uguale, sia che sconti all'un per cento od al mezzo per cento di meno, sia che dia, come è padrone di dare, l'un per cento od il mezzo per cento di commissione sugli affari che il suo corrispondente fa. Quindi credo che la proposta dell'onorevole Placido, mentre, da un lato, potrebbe dar luogo ad inconvenienti, dall'altro, non raggiunga alcuno scopo utile per gli Istituti d'emissione.

Vengo finalmente agli onorevoli Luzzatto, Visocchi e Guicciardini, i quali hanno parlato nel senso di ottenere un maggior aumento di favore per gli Istituti dei quali è parola nel progetto della Commissione.

Io credo che convenga tener fermo alla definizione degli Istituti quale è data dalla Commissione, perchè penso che siano veramente quelli gli enti ai quali equamente si può fare un favore di questo genere.

Credo pure, dall'altra parte, che il limite della somma stabilita dalla Commissione, sia sufficiente per tutti i favori veramente giustificati.

In sostanza, noi ammettiamo che gli Istituti d'emissione possano disporre di 95 milioni per sconti a saggio inferiore all'ordinario. E credo che sarà molto difficile in Italia destinare tale somma a sconti di questa natura.

L'estendere questa somma per gli sconti di favore, avrebbe certamente per effetto o di dettare una disposizione inutile, poichè gl'Istituti non se ne potrebbero valere, o di indurre gli Istituti a concedere la riduzione di sconto a coloro ai quali, secondo il testo della legge, non lo dovrebbero accordare.

Resta il punto della misura d'interesse al quale si possa scendere nella riduzione del tasso di sconto.

Ho ricordato poco fa che la legislazione attuale non ammette alcun limite; e che lo stabilire un limite equo, è già un progresso.

Questo limite potrebbe oscillare dal mezzo per cento, come propone la Commissione, all'uno per cento, come è proposto dall'onorevole Guicciardini e dall'onorevole Luzzatto Attilio.

Per parte mia dichiaro che io non mi opporrei, se la Commissione lo consente, acchè il limite di ribasso dello sconto a questi enti e dentro i limiti di somme quali furono determinati dalla Commissione, si portasse all'uno per cento.

È un fatto che in Italia, in molte parti almeno d'Italia, è assai difficile l'impianto di Istituti che servano come intermediari tra i piccoli commercianti e gli Istituti di emissione.

Non si può sperare che l'Istituto di emissione dappertutto sia in rapporto diretto coi piccolissimi scontisti, perchè al grande Istituto manca molte volte il mezzo per giudicare della loro solvibilità.

Per queste considerazioni, io conchiudo dicendo che non crederei opportuno aggiungere altre categorie di enti ai quali si possano accordare sconti di favore, e non crederei opportuno nemmeno di aumentare la somma messa a disposizione degli Istituti di emissione per cotesto sconto. Consento invece acchè all'interesse legale possa essere am-

messo, nei casi già indicati, un ribasso dell'uno per cento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. Ho domandato di parlare per chiedere uno schiarimento intorno alla portata dell'articolo 4 concordato fra Commissione e Ministero. In una legge di questa natura non dobbiamo votare articoli dei quali il testo non sia preciso, e possa dar luogo ad equivoci.

Nell'articolo 4 è detto che la Banca d'Italia può scontare a favore di alcuni Istituti speciali fino a 70 milioni, il Banco di Napoli fino a 21 milioni, e il Banco di Sicilia fino a 4,500,000. Ora bisogna intendersi bene intorno al significato dell'articolo. Sono 70 milioni che la Banca d'Italia può annualmente consacrare a tali sconti, oppure non può arrivare, durante l'anno, che a fare 70 milioni di sconti?

La differenza è essenziale, perchè se la Banca d'Italia può impegnare fino a 70 milioni durante l'anno, può fare sconti fino a 280 o 210 milioni, se la durata degli effetti scontati sia di tre ovvero di quattro mesi. Ora io, che sono favorevole a questa proposta, vorrei che mi fosse spiegato chiaro il modo di procedere perchè non nascano equivoci. Se all'articolo si vuol dare una interpretazione ristretta, lo si dica, ma in questo caso facciamo opera molto vana; perchè se noi ammettiamo che durante l'anno la Banca d'Italia debba solo arrivare a 70 milioni di sconti di favore, supponendo questi a tre mesi, la somma che essa impiegherebbe in questi sconti non sarebbe che di 17 milioni e mezzo. Così il Banco di Napoli non dovrebbe impegnarsi che per 4 milioni, il Banco di Sicilia per 1 milione e 100 mila lire.

Occorre quindi chiarire questo punto per non esporci al pericolo che le Banche, specialmente la Banca d'Italia, non trovando in questi sconti di favore il loro interesse, interpretino l'articolo a modo loro.

Spero che una spiegazione mi sarà data in proposito.

Giolitti, presidente del Consiglio. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, presidente del Consiglio. A me pare che questo articolo sia di una chiarezza che non potrebbe esser maggiore.

Non si dice in esso che nel corso di un anno possa la Banca d'Italia fare sconti di fa-

vore, i quali, in complesso ammontano a settanta milioni. Si dica soltanto che questo sconto non potrà eccedere la somma di settanta milioni, senza parlare nè di anni, nè di semestri. Quando la Banca ha nel suo portafoglio sconti di favore per una somma di settanta milioni deve fermarsi. Appena riscuota, supponiamo, dieci milioni di questi sconti, può accordarli subito in altri sconti.

Così, e non diversamente, deve essere inteso l'articolo, perchè altrimenti si sarebbe dovuto dire: « Nel corso dell'anno l'Istituto non potrà fare sconti di favore se non per una somma complessiva di settanta milioni. »

Dunque è inteso che l'Istituto può tenere nel suo portafoglio fino a settanta milioni di sconti di favore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. Se il ministro crede che la sua interpretazione possa essere autentica, io mi acqueto alla sua dichiarazione. Ad ogni modo prendo atto della dichiarazione e resta assodato, che le Banche possono arrivare a impegnare costantemente le somme indicate nell'articolo, e cioè a dire: la Banca Nazionale 70,000,000, il Banco di Napoli 21,000,000, il Banco di Sicilia 4,500,000 lire.

Se il ministro crede che la redazione sia abbastanza chiara, io naturalmente, che non devo essere più papista del Papa, me ne accontento; ma feci l'osservazione perchè altri in questa Camera interpretava diversamente questo articolo.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Cocco-Ortu, relatore. Dirò pochissime parole. Le risposte del ministro mi dispensano da fare osservazioni intorno ai vari emendamenti. Dirò solamente all'onorevole Sanguinetti che non c'è bisogno di aggiungere spiegazioni o disposizioni di legge, perchè l'articolo è abbastanza chiaro.

Debbo fare, poi, una dichiarazione, intorno alla proposta Guicciardini ed altri, i quali chiedono che la ragione dello sconto di favore, per le cambiali cedute dagli Istituti intermediari, sia dell'uno invece che del mezzo per cento. A questo proposito dichiaro che la maggioranza della Commissione persiste nel mantenere la proposta del mezzo per cento; che la minoranza si acconcia invece alla proposta dell'uno per cento; e che a questa minoranza appartiene il relatore, il quale,

quindi, non ha bisogno di essere convertito. La Camera decida.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Licata.

Licata. Dirò pochissime parole, e del resto, novizio come sono nei dibattiti parlamentari, e per giunta cultore modestissimo di scienze mediche, non ho così facile l'esercizio della parola da fare un lungo discorso: mi sieno dunque un pochino indulgenti gli onorevoli colleghi; volere o no, sarò brevissimo.

L'onorevole Chironi ha proposto un ordine del giorno così concepito:

« La Camera confida che il Governo provvederà affinché i Banchi meridionali stabiliscano altre due sedi o succursali in Sardegna, delle quali una in Sassari l'altra in Nuoro. »

L'onorevole Guicciardini alla sua volta propone di aggiungere all'articolo 4 del presente disegno di legge un altro comma, secondo il quale le sedi o succursali delle Banche toscane saranno surrogate, entro un anno dalla promulgazione della presente legge, da sedi o succursali di uno dei Banchi meridionali.

Ora, trattandosi dell'impianto di nuove sedi o succursali del Banco di Sicilia, io credo opportuno di fare alcune dichiarazioni e di provarne altrè da parte del ministro di agricoltura e commercio.

Ecco di che si tratta.

Nel 1884 il Consiglio generale del Banco di Sicilia, sulla proposta del Consiglio d'amministrazione, deliberò d'impiantare quattro succursali, una a Milano, una a Caltagirone, una a Sciacca e l'altra a Santo Stefano di Camastra.

L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, cui pel disposto dell'articolo 19 dello Statuto del Banco di Sicilia, compete la facoltà di accettare oppure no le proposte del Consiglio generale del Banco, approvò l'istituzione delle succursali a Milano ed a Caltagirone, ma si rifiutò di approvare l'impianto delle altre due.

L'anno seguente, cioè nel 1885, il Consiglio generale del Banco di Sicilia confermò quanto aveva deliberato l'anno precedente. Nonostante, il Ministero tenne duro e non volle emanare il Decreto per l'istituzione delle altre due succursali. Quale fu la conseguenza di questo diniego del ministro? Molti altri Comuni im-

portanti e popolosi di Sicilia, come sarebbero Marsala con una popolazione di 40 mila abitanti, Acireale che ne ha 29 mila, Termini, Noto, Licata, Castelvetro che ne hanno più di venti mila e via dicendo, domandarono la istituzione di una succursale, ma non la poterono ottenere, perchè tanto il Ministero quanto il Consiglio generale del Banco si schierarono dietro il vieto sistema di concederla a tutti o a nessuno; e siccome a tutti non si poteva concedere, per la ragione che i fondi disponibili non erano sufficienti, si finì col non concederla a nessuno. Così dal 1884 ad oggi, cioè per un lungo periodo di oltre nove anni, il Banco di Sicilia non ha potuto più impiantare nè una nuova sede, nè una nuova succursale.

Ora, stando così le cose, se la Camera approva l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Chironi ed il comma aggiuntivo dell'onorevole Guicciardini, non si otterrà lo scopo che ci proponiamo di raggiungere, perchè nella condizione attuale sarebbe abbastanza difficile che il Banco di Sicilia riuscisse infra un anno dalla promulgazione della presente legge ad installare altre sedi ed altre succursali.

Per rimediare a queste difficoltà non c'è che un mezzo semplicissimo: eliminare il vecchio dissidio fra il ministro di agricoltura ed il Consiglio generale del Banco, ossia approvare la deliberazione presa nel 1884, e confermata l'anno dopo, per quanto riguarda l'impianto delle quattro succursali e portare l'esame sulle domande degli altri Comuni, che ingiustamente, finora, sono stati esclusi dal beneficio del credito.

Io prego dunque l'onorevole ministro di agricoltura di voler compiere un atto di giustizia, quello, cioè, di approvare la suddetta deliberazione al più presto possibile, perchè, in caso contrario, il comma proposto dall'onorevole Guicciardini, resterà lettera morta nel testo della legge, e non potrà avere alcuna immediata esecuzione. La qual cosa, a dire la verità, dovrebbe evitarsi assolutamente, perchè, in fin dei conti, si risolve in doppio danno: danno pel Banco che non può espandere il suo credito in Sardegna ed in Toscana: danno per le province Sarde e Toscane che non possono usufruire dei benefici d'un Banco come quello di Sicilia, che per consenso unanime della Camera, è stato giudicato come il migliore, il più florido ed il meglio amministrato. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Lacava, ministro d'agricoltura e commercio. Rispondo in pubblico quello che ho detto all'onorevole Licata in privato, cioè che esaminerò la questione e vedrò quello che sarà possibile di fare. Ma il suo desiderio non pregiudica l'ordine del giorno proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo, il quale concerne la Toscana e la Sardegna.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Licata.

Licata. Creda pure, onorevole ministro, passerà l'ordine del giorno proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo per quanto concerne le nuove succursali da impiantarsi nella Toscana e nella Sardegna; ma se non si approva sollecitamente la deliberazione generale del Banco di Sicilia presa nel 1884 e riconfermata l'anno seguente, il comma proposto dall'onorevole Guicciardini resterà assolutamente come lettera morta.

Presidente. L'onorevole Spirito ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori.*)

Spirito. Noi, con la nostra proposta, chiediamo uno sconto di favore non oltre l'uno per cento per le Banche popolari cooperative e per le Banche di credito agricolo.

Il Governo accetta la cifra dell'uno per cento, ci duole che non lo accetti anche la maggioranza della Commissione, e vogliamo augurarci che receda dalla sua risoluzione. Però, in quanto agli Istituti a cui si accorda questo sconto di favore, mi permetta la Camera di dire una parola.

Chiedendo questo sconto di favore, noi avevamo una ragione intuitiva e che non ha bisogno di dimostrazione. Oltrechè le Banche popolari cooperative, dobbiamo ugualmente aiutare le Banche di credito agricolo se vogliamo favorire l'agricoltura.

Ma voi avete aggiunto anche gli Istituti di sconto. Ebbene, signori: se volete consentire questo favore anche agli Istituti di sconto, il che vuol dire a tutti gli Istituti di credito, dovrete togliere la limitazione del capitale che voi aggiungete coll'ultima parte del vostro articolo concordato. Perchè altrimenti avverrà che gli Istituti di sconto, che sono certo i più importanti e forti a paragone delle Banche cooperative e di credito agrario, assorbiranno essi tutta la somma destinata dalla legge agli sconti di favore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Coccu-Ortu, relatore. Rinunzio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Mi permetto di rispondere una parola all'onorevole Spirito.

Tra il suo emendamento e quello della Commissione la differenza è questa. La Commissione si è principalmente preoccupata di aiutare il piccolo commercio; e quindi ha stabilito di dare bensì la facoltà di un ribasso di sconto ai Banchi popolari, Istituti di sconto e di credito agricolo, ma in quanto siano destinati a vantaggio del piccolo commercio. L'onorevole Spirito invece si preoccupa principalmente degli Istituti che hanno la rappresentanza di un Istituto di emissione. Ora, o si tratta di Istituti della natura di quelli previsti dall'emendamento della Commissione, e allora il suo scopo è raggiunto; se invece si trattasse di altre Banche cooperative o di credito, le quali però non fossero della natura di quelle indicate dalla Commissione, allora sta la risposta che io feci già all'onorevole Placido: vale a dire che, trattandosi in tal caso di un modo di retribuire l'opera dell'Istituto corrispondente, invece di accordargli tale retribuzione sotto forma di un ribasso dello sconto, la Banca d'emissione lo potrà accordare sotto forma di un diritto di commissione. Se, invece, ripeto, si tratta degli Istituti del genere di questi previsti dalla Commissione, l'Istituto di emissione potrà, anche se sono suoi corrispondenti, accordar loro il favore.

Aggiungo, infine, che riguardo alla questione della misura dello sconto, si tratta di una questione non di grande importanza; perchè una volta stabilito il limite al quale si può arrivare, non c'è pericolo di abusi. Quindi, per parte mia, non ho difficoltà di consentire, secondo la proposta dell'onorevole Guicciardini e degli onorevoli Luzzatto e Visocchi, che si vada anche all'uno per cento.

Voci. Ai voti! Chiusura!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura domando se sia appoggiata.

(È appoggiata),

Essendo appoggiata la pongo a partito.

(È approvata).

Ora vi sono gli ordini del giorno.

Un ordine del giorno fu presentato dall'onorevole Chironi, e un altro dall'onorevole Parpaglia.

Siccome vi è un ordine dei giorno della Commissione che, in parte, corrisponde a quelli che sono stati presentati dagli onorevoli Chironi e Parpaglia, chiedo ai proponenti se vi insistano.

Chironi. Mi associo all'ordine del giorno della Commissione, e ritiro il mio che vi è contenuto pressochè interamente.

Presidente. L'onorevole Parpaglia lo mantiene?

Parpaglia. Dirò brevi considerazioni per giustificare gli ordini del giorno proposti dall'onorevole Chironi e da me, e firmati da altri colleghi, allo scopo di invitare il Governo perchè in Sardegna si stabiliscano succursali ed agenzie dei Banchi meridionali. Abbiamo creduto nostro assoluto dovere di richiamare in questa parte della legge l'attenzione del Governo e della Camera.

L'onorevole ministro di agricoltura ha già preventivamente risposto che, in massima, accetta il concetto dei nostri ordini del giorno, e la Commissione, nel suo ordine del giorno combinato col Governo, riconosce la giustizia delle nostre proposte, perchè almeno due succursali dei Banchi meridionali sieno stabilite in Sardegna.

Abbiamo udito le giuste preoccupazioni dei rappresentanti della Toscana, per la fusione delle due Banche toscane nella Banca d'Italia. Essi temono che se ne risentano specialmente il piccolo commercio e l'industria agricola, e domandano che sedi o succursali dei Banchi meridionali siano stabilite nei luoghi ove cessano quelle delle Banche Toscane.

Veramente in Sardegna non si tratta di costituire sedi o succursali di Banche di emissione che si sopprimono, ma è necessario provvedere che se ne stabiliscano perchè vi mancano, specialmente nell'interno dell'isola. A Cagliari e Sassari ha succursali la Banca Nazionale, in Cagliari anche il Banco di Napoli; ma l'azione loro è limitata e ristretta a quelle due piazze, e l'isola ne risente poco beneficio specialmente il piccolo commercio e l'industria agraria.

Coll'articolo 4° che è in discussione, modificato secondo gli ultimi accordi presi tra il ministro e la Commissione, si consente un tasso di favore alle Banche popolari, agli Istituti di sconto e di credito agricolo che

siano organizzati allo scopo di servire di intermediari tra il piccolo commercio e le industrie anche agrarie, ed i Banchi di emissione.

Questa disposizione legislativa apporterà grandi benefizi nelle diverse parti del Regno, non in Sardegna: e la dimostrazione è facile perchè desunta da un documento allegato alla stessa relazione.

Le Banche popolari di sconto e di credito agricolo, rappresentano un capitale di 100,714,402, la sola Sicilia vi figura per un capitale di 8,963,257. In Sardegna vi sono quattro sedi di Istituti o Banche popolari, per un capitale di 136,000 lire. E si trovano solo in Cagliari e Sassari: onde è facile capire che nessuno o minimo benefizio possono apportare al piccolo commercio ed all'industria agraria, perchè Istituti popolari così rachitici non possono certo avere quella forza di espansione che è necessaria per rispondere ai veri interessi dell'Isola.

In Sardegna vi erano Istituti agricoli: ma uno è già sparito da un pezzo, provocando una crisi così grave e tenace che perdura ancora; l'altro Istituto sopravvive nominalmente, perchè ora non fa più sconti né anticipazioni, ha ritirato tutti i suoi buoni agrari e fedeli di credito, ed è intento solamente a liquidare gli affari col minor danno possibile dei creditori e degli interessati, e nell'intento di evitare nuove perturbazioni al troppo scosso credito del paese.

Si può quindi dire che ora l'azione del credito non esiste nell'Isola nella sua massima parte, e che le piazze bancabili sono solo ridotte a Cagliari ed a Sassari: e questa meno di Cagliari.

Queste considerazioni inducono la necessità che, oltre la Banca Nazionale, i Banchi meridionali stabiliscano succursali od almeno agenzie in alcuni paesi nell'interno dell'Isola, ove se ne manifesta maggiore il bisogno.

So che i Banchi di emissione sono certo poco adatti ai bisogni dell'Isola, di indole specialmente agraria; ma in certe epoche possono portare veri benefizi anche con le cambiali a tre o quattro mesi, quando si è sicuri del pagamento col raccolto pendente. Si eviterebbe, così, di cadere in mano agli strozzini, obbligati a vendere i frutti anche due terzi in meno del loro valore.

I Banchi vi troverebbero certo il loro utile, con agenzie per le quali avrebbero

spese molto limitate, e con impiego direi sicuro, perchè i piccoli sconti sono quelli che meno vanno soggetti a perdite, e purtroppo anche in Sardegna l'esperienza ha provato la verità di questa massima.

Stabilendo delle agenzie, si renderebbero bancabili altre piazze ove si risente di più un movimento commerciale.

Certo noi dobbiamo insistere perchè si provveda all'impianto di Istituti di indole agraria, ma di tale indole, con tali norme e modalità che rispondano ai veri interessi dell'agricoltura. L'esperienza, dura e severa maestra, ha mostrato oramai che è necessario adattare la forma del credito all'indole e natura degli affari e dell'industria; l'agricoltura abbisogna di una forma speciale di credito circondato di tutte quelle garanzie che valgano ad evitare i danni e premunirsi contro i pericoli.

Ripetutamente i rappresentanti della Sardegna ne hanno fatto palesi al Governo ed alla Camera le condizioni. Agli altri danni si aggiunge questo: che tolto ogni forma di credito ora l'usura vi regna sovrana.

A questo si può riparare in parte se altre succursali od agenzie di Istituti di credito si stabilissero nell'Isola.

La dichiarazione fatta dal ministro di agricoltura, per assicurare la succursale del Banco di Napoli in Sassari, certo sarà bene accolta in quella città, e noi lo ringraziamo a nome del paese: ma ciò non è sufficiente.

Un ordine del giorno presentato da me e da altri colleghi fa invito al Governo perchè un'agenzia almeno del Banco di Sicilia sia stabilita in Oristano, e dico poche parole per giustificarlo.

In Oristano in Sardegna, da cinque anni si è stabilito un importante mercato di bestiame che per la maggior parte si esporta in Sicilia, con un importante movimento settimanale, e per mezzo dei piroscafi postali e per bastimenti a vela. Molti negozianti siciliani sono quasi in permanenza in quella città. Ad Oristano manca di aver succursali od agenzie lochè crea notevoli difficoltà per il movimento dei capitali. Unico mezzo per l'invio dei fondi è la posta, la quale non può pagare che limitate somme, e anche, talvolta, con ritardo di vari giorni. Stabilito ivi un così importante commercio tra le due isole, l'agenzia del Banco di Sicilia si impone quasi come una necessità, tanto più che in quella

piazza può svolgersi il commercio anche in altri prodotti. Io non voglio tediare la Camera con altre considerazioni, attesa l'ora tarda ed il bisogno di affrettare la discussione.

Dico solo che una succursale od agenzia in Oristano non soltanto è desiderata da quei cittadini, ma è invocata dagli stessi siciliani che trafficano in quei luoghi.

E siccome nell'ordine del giorno si parla anche di Lanusei, basterà osservare che quel paese e Tortoli hanno pure una importanza naturale specialmente per i vini.

Termino con fare viva preghiera, affinché il Governo nel dare esecuzione all'ordine del giorno proposto dalla Commissione, faccia sì che sollecitamente si provveda agli interessi dell'Isola tenendo presente le vere sue condizioni.

Presidente. E così, onorevole Parpaglia, accetta l'ordine del giorno concordato tra Governo e Commissione?

Parpaglia. Lo accetto.

Guicciardini. Chiedo di parlare.

Presidente. A proposito di che?

Guicciardini. Per dire che ho presentato due emendamenti.

Presidente. Ma ne parleremo dopo.

Guicciardini. Sta bene, ma poichè il primo è relativo all'ordine del giorno della Commissione, dichiaro che lo ritiro e consento in questo ordine del giorno.

Presidente. Poichè furono ritirati gli ordini del giorno degli onorevoli Chironi e Parpaglia, metto a partito l'ordine del giorno proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo, che rileggo:

« La Camera invita il Governo a far opera perchè i Banchi meridionali entro due anni dall'attuazione della presente legge provvedano a stabilire sedi o succursali nei luoghi ove cessano quelle delle Banche toscane, e perchè due almeno ne siano stabilite nelle Province della Sardegna. »

Chi lo approva si alzi.

(È accettato).

Degli emendamenti ed aggiunte, rimane ancora da svolgere quello dell'onorevole Saporito:

« I biglietti della Banca d'Italia e quelli del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, avranno corso legale sino a quando non sarà disposto diversamente con Decreto Reale,

emanato su proposta dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio. »

L'onorevole Saporito ha facoltà di parlare.

Saporito. L'onorevole presidente del Consiglio ha parlato del termine che riguarda il corso legale. Rispondendo agli onorevoli Ferraris e Rubini, avrebbe dovuto rispondere anche al mio emendamento.

Gli onorevoli Ferraris e Rubini hanno cercato di ridurre il termine proposto dal Governo: il primo ad un anno, e il secondo a tre. Io ho proposto che non sia stabilito alcun termine, ma che il corso legale duri fino a quando venga disposto diversamente con Decreto Reale emanato su proposta dei ministri del Tesoro e dell'agricoltura.

A questo mio emendamento avrei dovuto aver consenziente l'onorevole presidente del Consiglio. Egli, in principio di seduta, rispondendo all'onorevole Luzzatti, che lo invitava a stabilire un termine per la pubblicazione del Decreto che deve stabilire le norme del cambio, ha detto che tale termine non poteva prescriversi ora, non essendo agevole prevedere in qual tempo potrà effettuarsi la convertibilità del biglietto. Ora, se l'onorevole presidente del Consiglio è stato di questo avviso rispetto al cambio dei biglietti, credo che non possa nemmeno stabilire *a priori* in qual tempo dovrà cessare il corso legale. Il corso legale, nel nostro paese, equivale al corso forzoso: ad esso da noi si ricorre per la impossibilità in cui si trovano gli Istituti di emissione a convertire i biglietti in moneta... (Rumori).

...È inutile fare rumori; questa è la verità!!

L'onorevole Giolitti avrebbe dovuto accettare il mio emendamento, che non stabilendo alcun termine, lascia la responsabilità al Governo di chiudere il periodo di corso legale quando le circostanze lo permetteranno e non ci vincola per un periodo che potrebbe essere anche eccessivo se circostanze favorevoli o altre risoluzioni del Parlamento per il ritorno alla circolazione metallica potrebbero aver luogo prima della scadenza del periodo di cinque anni che si propone in questo disegno di legge.

Ma se il presidente del Consiglio non ha tenuto conto del mio emendamento prima che io abbia esposto le mie ragioni, spero che

vorrà tenerne conto dopo che io ho accennato alla sua opportunità. Non bisogna stabilire alcun termine per la cessazione del corso legale, ma aspettare che le condizioni economiche del paese, e quelle degli istituti di emissioni ne permettino la soppressione o che circostanze nuove si verifichino.

Debbo inoltre manifestare il mio vivo dispiacere per ciò che ha fatto, oggi, il presidente del Consiglio intorno alla questione degli sconti di favore alle Banche popolari, agli Istituti di sconto e di credito agricolo che siano organizzati per servire da intermediarii tra il piccolo commercio e gli Istituti di emissione.

Facciamo noi una legge per istituti di emissione, oppure una legge per istituti comuni di credito?

La funzione dell'emissione è funzione delicata. Noi non dobbiamo obbligare gli istituti di emissione a tenere i loro portafogli pieni di carta che non sia veramente commerciale: la scelta di una buona carta liquidabile alla scadenza, insieme all'incasso metallico, dà a loro il mezzo di potere rispondere all'obbligo per essi principale: quello di convertire i biglietti in valuta metallica.

È impossibile soddisfare questo obbligo se il portafoglio non è realizzabile a scadenza.

Ora obbligando gli Istituti di emissione a riscontare la carta presentata dalle Banche popolari e dai piccoli Istituti di credito agricolo, si obbligano ad avere, come per il passato, portafogli non realizzabili alla scadenza. Obbligandoli ad impiegare circa cento milioni in questi risconti di favore, voi li obbligate ad immobilizzare una parte importante della loro circolazione ed a ripetere gli errori che abbiamo deplorato nel passato e che sono stati causa di tanti inconvenienti per l'economia pubblica del nostro paese, ed io quindi non posso votare le aggiunzioni fatte a quest'articolo d'accordo dal Governo e dalla Commissione.

Noi siamo chiamati a fare una legge che regoli gli Istituti di emissione, che regoli la circolazione fiduciaria: una legge di grande interesse nazionale e non una legge di concessioni ad interessi particolari. Ella, onorevole presidente del Consiglio, ha detto sempre, in questa discussione, di volersi ispirare agli interessi nazionali: mi permetta dirle che i fatti non rispondono alle sue manifesta-

zioni; il suo operato è contrario all'interesse generale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. All'onorevole Saporito, che mi ha accusato di non essermi ispirato a interessi nazionali, per la ragione che ho acconsentito a qualche favore per i piccoli commercianti, domando se un favore che si estenda a tutto il piccolo commercio d'Italia possa essere considerato come un favore personale. (*Bene!*) L'onorevole Saporito, poi, ritiene che il fare entrare nei portafogli degli Istituti d'emissione piccole cambiali, è condurre questi alla rovina. Prego l'onorevole Saporito di esaminare se gli Istituti d'emissione abbiano perduto più nei grandi affari od in quelli piccoli. Vedrà che i piccoli affari sono stati quasi sempre i migliori. (*Bene!*) Quanto al suo emendamento devo dichiarare che l'onorevole Saporito, a differenza dell'ultima parte del suo discorso, che non si poteva certo dire troppo ministeriale, l'onorevole Saporito, in questo suo emendamento, si dimostra tanto ministeriale, che non lo posso seguire. Infatti egli vuol dare pieni poteri al Governo, a tempo indeterminato, per stabilire, o no, il corso legale. Anche il ministerialismo, deve avere un limite, e quindi non posso consentire nel desiderio dell'onorevole Saporito. (*Harità — Bene! Bravo! a sinistra.*)

Presidente. L'onorevole Berio aveva presentato la seguente aggiunta al capoverso 2° di quest'articolo:

« È però in facoltà degli Istituti di diminuire la ragione dello sconto, nel limite massimo dell'uno e mezzo per cento, in favore dei loro rappresentanti o corrispondenti delle Banche popolari, e per le cambiali commerciali con firme di primo ordine o scadibili entro i venti giorni. »

L'emendamento è firmato anche dagli onorevoli Della Rocca, Balenzano, Grippo e Placido.

Lo mantiene?

Berio. Le dichiarazioni del presidente del Consiglio e del relatore mi persuadono che poca speranza rimane di vedere accolto lo emendamento che, insieme con altri colleghi, mi onorai di presentare; e rinunzierei senza altro a svolgerlo, se, per deferenza ai colleghi che con me lo firmarono, non sentissi il dovere di dire, almeno, le principali ragioni per le quali lo presentai.

L'onorevole presidente del Consiglio, nella sua elevatissima intelligenza, e la Commissione che ha esaminato il disegno di legge, non hanno mai pensato che possa essere in facoltà del Governo di determinare la ragione dello sconto. La ragione dello sconto è come il prezzo dell'olio, del grano, d'ogni altra merce; nessuno la può stabilire; è stabilita dalla legge inesorabile della domanda e dell'offerta. Conseguentemente, quando verrà il momento di stabilirla per gli scopi di questa legge, il Governo si uniformerà allo sconto vigente nella generalità delle piazze italiane. E ciò, per necessità assoluta: perchè l'adottare il tasso dello sconto, quale si troverà stabilito dalle libere contrattazioni, è una condizione indispensabile perchè gli Istituti di emissione possano fare buoni affari e servire al pubblico interesse.

Se lo sconto fosse stabilito ad una ragione superiore a quella vigente in commercio, evidentemente, si sottrarrebbe agli Istituti di emissione la migliore carta commerciale, e si obbligherebbero a ridurre le loro operazioni, con danno pubblico, e ciò non può volersi nè dalla Commissione, nè dal Governo.

Ciò essendo, parmi evidente che impedire agli Istituti di concedere alle Banche popolari, a quelle di sconto ed anche ai privati, un risconto ridotto, equivalga ad impedire loro completamente il risconto.

D'altra parte, se, invece, il Governo, per rendere possibile il risconto, stabilisce il tasso dello sconto superiore a quella corrente in piazza, allora, la conseguenza sarebbe che agli Istituti d'emissione la carta commerciale migliore non sarebbe più presentata.

Per eliminare questi gravi inconvenienti i miei colleghi ed io, proponiamo di lasciare agli Istituti la facoltà dello sconto di favore agli enti, e per i titoli nello emendamento indicati, e nei limiti dell'uno e mezzo per cento al disotto del tasso ufficiale.

Il Governo consente, invece, tale facoltà nel solo limite dell'uno per cento.

È troppo poco.

Però alla peggio potrebbe essere accettata se almeno non vi fossero tutte quelle limitazioni che si trovano nel nuovo articolo concordato fra il Governo e la Commissione.

Tali restrizioni implicano che, per regola, gli Istituti debbano avere un tasso solo di sconto uguale per tutti.

Le conseguenze saranno, come già dissi,

che se lo sconto, per le esigenze del commercio, corrisponderà al corso di borsa, gli Istituti non potranno fare che lo sconto diretto e inoltre dovranno, proprio nel periodo di risanamento, scontare a basso prezzo le cambiali di rinnovazione, che costituiscono tanta parte del loro portafoglio. Sì l'una che l'altra di queste conseguenze è, evidentemente, dannosa, e contraria allo scopo che la legge vuole conseguire.

Se, invece, lo sconto ufficiale sarà alto, permetterà bensì di rinnovare utilmente le cambiali delle immobilizzazioni, ma chiuderà la via allo sconto della vera carta commerciale, mettendo gli Istituti per una via molto lontana da quella che dovrebbero seguire.

Invece, adottando il temperamento da noi proposto, si potrebbe sempre mantenere il tasso ufficiale dello sconto ad una elevatezza media, sicchè le rinnovazioni delle sofferenze non sarebbero a troppo grave scapito degli Istituti, i quali, col tasso di favore, sarebbero abilitati ad un largo risconto, e potrebbero fare la prosperità delle banche popolari e di sconto con vantaggio sommo del commercio.

Non aggiungo parole perchè parmi di essermi spiegato con la massima chiarezza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Pregherei l'onorevole Berio di non insistere nel suo emendamento, per queste considerazioni. Se noi lasciamo troppo indeterminate le categorie alle quali si può fare questo sconto di favore, entriamo nel concetto di favori personali che si fanno o si negano, senza che vi sia ragione d'interesse generale per farli o negarli.

Nell'ordine del giorno, poi, dell'onorevole Berio, c'era una parte che riguardava le cambiali commerciali di breve durata.

Berio. L'abbandono.

Giolitti, presidente del Consiglio. Nessuno ci assicura che non siano rinnovate, ed allora rientreremmo in un guaio che, certamente, l'onorevole Berio non desidera. Io lo pregherei, quindi, di contentarsi di quello che è stato fatto, e che credo sia possibile, senza ridestare gli inconvenienti che si sono lamentati in passato.

Berio. Farò di necessità virtù; ma non posso dire di essere convinto.

Presidente. Vi sarebbe, da ultimo, un emendamento degli onorevoli De Luca Paolo e

Vischi, i quali si occupano delle stanze di compensazione, come se ne occupano altri in altri articoli.

A questo proposito è stata presentata una aggiunta concordata fra Ministero e Commissione.

Cocco-Ortu, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà, onorevole relatore.

Cocco-Ortu, relatore. Mi preme dichiarare soltanto che è stato presentato dalla Commissione ed accettato dal Governo un ordine del giorno che soddisfa ai desiderî espressi dall'onorevole Vischi e dall'onorevole Berio nei loro emendamenti.

Presidente. Quindi mi pare che si possa venire ai voti.

Voci. Sì! sì!

Presidente. L'onorevole Saporito mantiene il suo emendamento?

Saporito. Lo ritiro.

Presidente. E l'onorevole Rubini?

Rubini. Lo mantengo.

Presidente. Quindi lo metterò a partito.

L'emendamento dell'onorevole Rubini consiste in ciò: che al primo capoverso dell'articolo dicasi *tre* anni in luogo di *cinque*.

Giolitti, presidente del Consiglio. Dichiaro, per le ragioni che ho già dette, di non accettarlo.

Presidente. Lo mette dunque a partito.

Chi approva l'emendamento dell'onorevole Rubini sorga.

(Non è approvato).

Presidente. L'onorevole Giusso mantiene il suo emendamento?

Giusso. L'ho ritirato.

Presidente. Ora verrebbe l'aggiunta degli onorevoli Guicciardini e Spirito; ma riguardo ad essa fu presentato dalla Commissione, d'accordo col Ministero, una aggiunta, la quale l'onorevole Guicciardini dichiarò di accettare ove venga portato all'uno per cento il mezzo per cento, di cui parla il terzo paragrafo di questo articolo.

L'onorevole Spirito l'accetta pure?

Spirito. Sì.

Presidente. Dunque il Ministero accetta che si metta l'1 per cento invece del 1/2 per cento. L'onorevole relatore ha dichiarato che lo accetta la minoranza, ma non la maggioranza della Commissione; e presenta alcune piccole modificazioni di forma all'articolo 4 che sarebbe, in questa parte, modificato così:

« Però gli Istituti potranno scontare ad un tasso dell'uno per cento in meno gli effetti cambiari ceduti dalle Banche popolari, degli Istituti di sconto e di credito agricolo, che siano organizzati:

1° per servire da intermediari tra il piccolo commercio e gli Istituti di emissione;

2° per lo sconto della nota di pegno (*warrants*) dei magazzini generali e dei depositi franchi.

« Il detto sconto di favore non potrà eccedere:

per la Banca d'Italia	lire 70,000,000
per il Banco di Napoli	» 21,000,000
per il Banco di Sicilia	» 4,500,000 »

Poi verrebbe l'aggiunta relativa alle stanze di compensazione.

Mi pare non vi siano altri emendamenti. (*No, no*).

Metterò, dunque, a partito l'articolo 4 nelle sue singole parti.

Primo paragrafo:

« Nei primi cinque anni dall'attuazione della presente legge, i biglietti della Banca d'Italia e quelli del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia avranno il corso legale nelle Provincie in cui sia una sede o succursale od una rappresentanza dell'Istituto che li ha emessi con l'incarico di operarne il baratto in valuta metallica. »

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

Secondo paragrafo:

« Durante il corso legale la ragione dello sconto sarà uguale per tutti gli Istituti e la medesima non potrà variare senza l'autorizzazione del Governo. »

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

Terzo paragrafo:

« Però gl'Istituti potranno scontare ad un tasso dell'uno per cento in meno gli effetti cambiari ceduti dalle Banche popolari, dagli Istituti di sconto e di credito agricolo, che siano organizzati:

1° per servire da intermediario tra il piccolo commercio e gl'Istituti di emissione;

2° per lo sconto delle note di pegno (*warrants*) dei magazzini generali e dei depositi franchi.

Il detto sconto di favore non potrà eccedere:

per la Banca d'Italia L. 70,000,000
 per il Banco di Napoli » 21,000,000
 per il Banco di Sicilia » 4,500,000
 Chi lo approva sorga.

(È approvato).

Viene infine l'ultima parte dell'articolo concordata fra Ministero e Commissione:

« L'esercizio delle stanze di compensazione, ove non venga fatto dalle Camere di commercio, sarà affidato in Consorzio, ai tre Istituti di emissione con le norme da stabilirsi con Decreto Reale, sentiti i direttori generali degli Istituti. »

La pongo a partito.

Chi l'approva si alzi.

(È approvata).

Pongo a partito il complesso dell'articolo 4.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Voci. Oh! oh!

Presidente. Veniamo ora all'articolo 5.

Si dà lettura della nuova formula dell'articolo 5, proposto dalla Commissione:

« Ciascun Istituto deve accettare in pagamento i biglietti degli altri Istituti dovunque questi abbiano una sede, una succursale o una rappresentanza. È obbligato a riceverli anche per operazioni facoltative nelle Provincie, in cui i detti biglietti hanno corso legale.

« Ogni dieci giorni, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, ciascun Istituto opererà il ritiro dei propri biglietti dagli altri Istituti, compensandoli con biglietti dell'Istituto col quale ha luogo il baratto, o con valute legali utili al cambio dei biglietti, per una somma non maggiore del decimo della propria circolazione totale.

« Per la parte residua l'Istituto debitore potrà, col consenso dell'Istituto creditore, cedergli una parte corrispondente del proprio portafoglio ovvero dovrà soddisfare l'interesse nella misura del mezzo per cento in meno della ragione corrente dello sconto, dedotta la tassa di circolazione. »

L'onorevole Sonnino ha facoltà di parlare per svolgere il seguente emendamento:

« In fine all'ultimo comma, invece delle parole: ovvero dovrà soddisfare l'interesse nella

misura del mezzo per cento in meno della ragione corrente dello sconto, dedotta, ecc., dire: ovvero dovrà soddisfare l'interesse nella misura dell'uno e mezzo per cento in meno della ragione corrente dello sconto, dedotta, ecc. »

Sonnino Sidney. Avevo proposto un emendamento per ridurre il saggio dell'interesse, che un Istituto paga all'altro per i biglietti suoi che quest'altro tenga accumulati, dell'uno e mezzo per cento sotto la ragione dello sconto, invece che del mezzo come propone la Commissione.

Il mio emendamento inoltre riduceva ad un ventesimo della circolazione il limite dei biglietti che si possono presentare alla riscontrata.

Come già dichiarai nella discussione generale, io sono favorevole alla riscontrata; e quando avessimo Istituti di forza su per giù pari, o non troppo disuguali, non ci sarebbero pericoli nella libertà più larga di riscontrata. Poichè allora la riscontrata sarebbe un freno naturale ad ogni eccedenza di circolazione, e ogni aumento forte di riscontrata sarebbe il segno che il pubblico non vuol ricevere i biglietti di un dato Istituto perchè il modo in cui è amministrato non gli ispira fiducia.

Sarebbe allora la riscontrata una specie di punizione per la mala amministrazione o almeno per quella che il pubblico non ritiene buona. In tale stato di cose, come sempre quando si trovano uomini e istituzioni in condizioni di parità e di uguaglianza, si può concedere una larga libertà; ma quando organizziamo le cose in modo che questa disparità sia grandissima, quando inoltre riduciamo di molto il numero degli Istituti in modo che al più forte sorrida la speranza ed il desiderio di toglier di mezzo il più debole, allora occorre disciplinare la riscontrata in modo che non possa diventare un'arma in mano dell'Istituto maggiore per uccidere il minore.

E come è organizzata qui la riscontrata, io temo che si possa verificare appunto questo caso, e che sia appunto questa l'arma con cui la futura Banca d'Italia possa in qualunque tempo uccidere senz'altro il Banco di Napoli; a meno che non intervenga di qui a poco una nuova legge di salvataggio, con nuove larghezze o con nuove restrizioni che finiscono poi per tornar sempre di danno alla cosa pubblica.

E non è che io tema che questo sia un

modo di costringere il Banco ad amministrare bene. Io sono, in fatto di Istituti di credito, come in ogni cosa, partigiano della massima che chi rompe paghi; ma io vedo qui un modo di distruggere il Banco di Napoli, sia che amministri bene, sia che amministri male; e questo non mi pare cosa nè utile, nè giusta.

Comincio col confessare un mio errore.

L'altro giorno, parlando nella discussione generale, presi abbaglio, parendomi quasi impossibile che le condizioni fossero tanto dure quanto sono quelle effettivamente contenute nell'articolo, e trascurai due elementi essenziali. Accortomi dei quali, oggi ho mutato la forma del mio emendamento; e ora ve ne dirò le ragioni.

Io avevo capito che il limite del decimo dovesse essere una difesa più che un onere per l'Istituto che deve cambiare i suoi biglietti, che cioè fino al limite del decimo un Istituto potesse presentare all'altro i suoi biglietti, ma non che potesse perciò obbligare l'altro in modo assoluto al cambio effettivo.

Mi spiego con un esempio.

Fino al limite del decimo della circolazione del Banco di Napoli, a mo' d'esempio, supponevo che la Banca d'Italia potesse presentare i biglietti del Banco di Napoli allo sportello, e che quando il Banco di Napoli non avesse in serbo tanti biglietti della Banca d'Italia da poterli ricambiare coi propri, dovesse, per la differenza e fino a quel tale limite del decimo, o cedere una parte del suo portafoglio, o pagare un interesse. Il pericolo quindi era limitato; ma comunque a questo pericolo io cercava di provvedere.

Ma l'articolo purtroppo è molto peggiore di questo nelle sue conseguenze.

Inoltre io dissi, e proprio per svista, perchè mi pareva impossibile che la cosa fosse più grave, che la Commissione riduceva l'interesse da pagarsi all'un per cento sotto, la ragione dello sconto, mentre il Governo aveva chiesto soltanto il mezzo per cento.

Pur troppo non è così. Perchè l'articolo che cosa chiede? Niente di meno che questo:

Faccio un esempio: se la Banca d'Italia presenta allo sportello del Banco di Napoli 24 milioni di biglietti; e possono essere anche di più, badate, perchè si parla del decimo della circolazione *totale*, e la circolazione *totale* implica anche la circolazione per conto del tesoro e quella coperta da riserva piena;

possono dunque esser anche di più; ma supponiamo anche soltanto 24 milioni; se la Banca d'Italia, dico, presenta agli sportelli 24 milioni di biglietti del Banco di Napoli ogni 10 giorni, il Banco di Napoli avrà, supponiamo, 10 o 15 milioni pronti di biglietti della Banca d'Italia da rendere; per la differenza, secondo quest'articolo, il Banco di Napoli dovrebbe dare tanti milioni della sua riserva metallica. Inoltre per quella parte di biglietti del Banco di Napoli che la Banca d'Italia abbia nelle sue casse, ma che non possa, in forza della legge, presentare al cambio, il Banco di Napoli sarebbe obbligato a passare alla Banca il suo portafoglio per ritirare i biglietti, o a pagare un frutto del mezzo per cento sotto la ragione dello sconto, secondo la Commissione, eguale alla ragione dello sconto secondo il Governo, dedotta soltanto la tassa di circolazione, la quale, tenendo conto della parte coperta da riserva, rappresenta 60 centesimi di imposta sopra 100 lire di biglietti in giro.

Vediamo un poco le conseguenze di questo fatto.

Credo che sia un errore di stampa che l'articolo che ci è stato distribuito oggi sotto nuova forma, sia concordato col Governo.

Cocco-Ortu, relatore. Sì; è uno sbaglio di stampa.

Sonnino Sidney. Il Governo si è dichiarato stamattina, in Commissione, disposto, riconoscendo le conseguenze dannose che potevano venire da questa disposizione anche per gli interessi generali del Tesoro, a levare le parole: *o con valute legali, utili al cambio dei biglietti*; ciò che vorrebbe dire, se bene ho capito, che il Banco di Napoli non sarebbe costretto a pagare la differenza, che non potesse pagare con biglietti della Banca d'Italia, in riserva metallica, ma darebbe una parte del suo portafoglio o pagherebbe un frutto come per il resto. Però il Governo stamane non pareva disposto a concedere alcun ribasso nell'interesse da pagarsi dall'Istituto debitore; ossia, vorrebbe che l'Istituto debitore pagasse l'intera ragione dello sconto, dedotta soltanto la tassa di circolazione.

Esaminiamo queste due diverse proposte del Governo e della Commissione.

La Commissione vuole anche il pagamento in valuta legale ossia in metallo quando non ci sono biglietti, fino al limite del decimo della circolazione, ma ammette il ribasso del

frutto a un mezzo per cento sotto lo sconto. Il Governo ammette che si tolga la valuta legale, ma non ammette (per ora almeno; perchè confido che vorrà cedere almeno in parte) alcuna riduzione al di sotto della ragione dello sconto.

Vediamo in primo luogo il progetto della Commissione che evidentemente è il più grave. La Commissione porterebbe a questa conseguenza, che quando la Banca d'Italia avesse una tal massa di biglietti accumulati da poter presentare ogni dieci giorni un decimo della circolazione del Banco di Napoli, ossia 24 e più milioni (perchè tenete a mente che possono essere anche di più), il Banco di Napoli sarebbe obbligato a consegnare alla Banca d'Italia, visto che gli sarebbe impossibile praticamente d'averne 24 a 25 milioni sempre pronti in biglietti della Banca d'Italia, sarebbe costretto a consegnare per la differenza altrettanta parte della sua riserva. E siccome questa vale per il 40 per cento della circolazione, ogni 400 mila lire che il Banco di Napoli dovesse pagare in moneta metallica alla Banca d'Italia porterebbe praticamente una riduzione di un milione nel diritto di emissione ossia per un milione il Banco dovrebbe restringere la sua circolazione; sicchè per ogni 8 milioni che la Banca d'Italia riuscisse in questo modo a sottrarre alla riserva del Banco di Napoli, questa si troverebbe paralizzata per 20 milioni di operazioni. È un modo rapido e semplice, direi, di far sparire la circolazione del Banco di Napoli e di metterlo subito in una condizione fuori legge, perchè sarebbe impossibile al Banco di ritirare i propri biglietti e di sostituire una nuova riserva con tale rapidità da stare nei termini della legge. Come compenso la Commissione, che su questo punto non vuol cedere, consente un mezzo per cento di riduzione sul frutto.

Ora questa concessione mi pare ridicola, come importanza. Ci vuol ben altro per rendere possibile la vita alle Banche minori.

Esaminiamo il progetto del Governo che è più largo, ed io lo esamino supponendo che oltre al togliere le parole: « o in valuta legale » il Governo stesso voglia cedere anche sulla riduzione dell'un per cento sotto la ragione dello sconto, come ho supposto l'altro giorno per errore, ma forse predicando quel che sarebbe avvenuto.

La Banca d'Italia ha un limite di emis-

sione abbastanza elevato, sebbene ridotto a 800 milioni dalla Giunta, limite che sarebbe oggi ancora lontana dall'aver raggiunto. Perchè, non contati i 60 milioni di biglietti della Banca Romana che la Banca Nazionale aveva in cassa, la Banca d'Italia, ossia i quattro Istituti per azioni che la costituiscono riuniti insieme, avevano in circolazione al 10 giugno scorso soltanto 684 milioni, cioè circa 120 milioni meno del nuovo limite assegnatole; ha quindi ora col nuovo progetto un largo margine di carta da emettere.

Ebbene, sappiamo tutti che gli affari buoni in cui si possano oggi impiegare i capitali non sono poi tanti in Italia e che molte volte le Banche si trovano perplesse a trovare impiego alla loro carta. Voglio anche ammettere che nella Banca d'Italia non ci sia l'animo di combattere il Banco di Napoli ma solo quello di impiegare in modo sicuro i propri capitali, cosa onestissima e giusta e più che naturale, doverosa in un Istituto per azioni. Ma la Banca d'Italia, non potendo impiegare più di cinque o seicento milioni dei suoi biglietti in operazioni buone e vedendo le sue disponibilità aumentarsi ancora man mano per le smobilizzazioni che la stessa legge le impone, che cosa potrebbe pensar di fare, che cosa farà?

Potrà destinare un centinaio di milioni a questa operazione della riscontrata.

Prendo il numero 100, non perchè io creda che si possa arrivare praticamente a questo limite, ma per maggior chiarezza nell'esposizione delle cifre.

Supponiamo che la Banca d'Italia vi destini un centinaio di milioni e rotti (10 o 15 milioni) e il Banco di Napoli possa, accumulando i biglietti della Banca d'Italia in seguito ai rimborsi per le sue ordinarie operazioni, restituire per 10 a 15 milioni di biglietti di quell'Istituto.

Per questi 10 o 15 milioni di cambio non regolare non ci sarebbe che un po' d'imbarazzo reciproco. Ma pei restanti 100 milioni la Banca d'Italia dirà al Banco di Napoli: voi non me li potete cambiare, siamo dunque ai termini dell'articolo 5 della legge, e, o voi mi date quindi una parte del vostro portafoglio, o mi pagate il frutto fissato dalla legge stessa.

Ora è evidente, che se per due o tre volte il Banco cede una parte del suo portafoglio, gli affari buoni del Banco di Napoli saranno

belli e andati, e il Banco di Napoli verrebbe presto ad essere ridotto ad una semplice Cassa di sconto, senza poter nemmeno godere dello sconto di favore, perchè il banco di Napoli non è compreso nella categoria degli Istituti a cui la Banca d'Italia potrebbe consentire una riduzione dello sconto, e la Banca d'Italia farebbe d'altra parte un'ottima operazione, perchè avrebbe un portafoglio sicuro garantito da un altro Istituto di emissione. Non è quindi probabile che il Banco di Napoli voglia fare una tale cessione del suo portafoglio migliore, visto che la Banca non accetterebbe quello che le paresse cattivo. Non resta dunque che pagare il frutto sulla somma dei biglietti suoi che la Banca d'Italia tiene accumulati.

Vediamo se convenga alla Banca d'Italia un'operazione di questo genere.

Sopra i cento milioni di biglietti propri che essa ha in circolazione contro quelli del Banco che tiene in cassa, paga in primo luogo seicento mila lire di tassa di circolazione; voi sapete che questa è dell'1 per cento sulla parte non coperta da riserva, che, secondo la legge, è del 40 per cento della circolazione; l'uno per cento sugli altri 60, rappresentano 0.60 per cento sul totale, ossia 600,000 lire.

Ma la Banca d'Italia, per tener fuori quei 100 milioni in biglietti propri, deve avere anche una riserva metallica del 40 per cento, e di cui una piccola parte potrebbe anche impiegare in divisa estera. Siccome un piccolo frutto lo ha questa parte, si può calcolare la spesa annua pel totale della riserva al 5 per cento. Ciò rappresenta una spesa del 2 per cento sul totale, ossia altri 2 milioni di spesa sopra i 100 di biglietti in circolazione. Questa carta insomma, alla Banca d'Italia, viene a costare, sotto varie forme, 2,600,000 lire.

Che cosa prende dal Banco di Napoli la Banca d'Italia, con le proposte fatte, per questi biglietti che esso ha accaparrati? Secondo le proposte del Governo, prenderebbe 4,400,000 lire, ossia la ragione dello sconto, meno la tassa di circolazione; secondo le proposte della Commissione, che diminuiscono questo interesse di 50 centesimi, piglierebbe 3,900,000 lire; secondo le proposte che ho sentito dire che il Governo si rassegnerebbe ad accettare, cioè, dell'uno per cento sotto la ragione dello sconto, la Banca riscuoterebbe 3,400,000 lire,

Stiamo a quest'ultima cifra.

Dunque, paga 2,400,000; riscuote 3,400,000. Ossia, sopra 100 milioni di biglietti, riscuote al netto delle spese 800,000 lire. È poco, è vero; ma si suppone sempre che si tratti di circolazione che alla Banca non riuscirebbe utilizzare in altri impieghi. È un di più. Ritirando, con sua carta che altrimenti terrebbe inerte e improduttiva, la carta altrui che trova giù in piazza, viene a impiegare la propria al 0.80 per cento; interesse mite, ma sicurissimo e senza imbarazzi e rompicapi. E fin qui, non ci sarebbe niente di male.

Ma vediamo che cosa succede, d'altra parte, pel Banco di Napoli. Il Banco di Napoli ha fuori questi 100 milioni di biglietti, per i quali paga la tassa di circolazione. Di fronte a questi 100 milioni, deve avere una riserva metallica di 40 milioni; ossia, sono altri due milioni di spesa annua. Supponendo le stesse condizioni già supposte per la Banca d'Italia, paga dunque, in primo luogo, 2,600,000 lire. Inoltre, nell'ipotesi più favorevole dell'interesse all'un per cento sotto lo sconto, paga 3,400,000 lire alla Banca d'Italia; quindi, paga effettivamente in tutto sei milioni.

Questo, nell'ipotesi la più favorevole.

Che cosa riscuote? Riscuote il frutto delle operazioni che fece quando emise i 100 milioni, cioè il 5 per cento, supponendo che non abbia fatto su questi 100 milioni alcuno sconto di favore; se no, addio.

Per questi 100 milioni di circolazione che ha in piazza, perde dunque, di netto, un milione all'anno; invece di beneficiare, come accadrebbe se la Banca d'Italia non avesse accaparrato i denari, invece di beneficiare di 2,400,000 lire, che in media rappresentano, con lo sconto al 5, il frutto netto di 100 milioni di circolazione.

Dunque, un danno emergente di un milione, oltre un danno lucro cessante di lire 2,400,000.

Cioè per questo suo diritto di emissione, per cui tanto si combatte, il Banco di Napoli sopra 100 milioni di biglietti perde un milione di spesa netta.

E questo nell'ipotesi più favorevole.

Ora io domando a che cosa si ridurrà in queste condizioni il bilancio del Banco di Napoli.

Spesso, quando si parla di riscontrata, si sente dire che tutti questi timori non sono fondati. Si dice che se una Banca amministra

bene, se fa affari serii, se impiega la sua carta soltanto in buone operazioni commerciali, essa vedrà rientrare regolarmente i suoi biglietti, in qualunque caso, troverà altrettanti biglietti di un altro istituto per contraccambiare i propri.

Bei discorsi! Ma noi sappiamo che il Banco di Napoli ha oggi incagliata una somma di attività, secondo il Regaldi, di 135 milioni; si aggiunga la perdita Cuciniello, e si arriva a 137 milioni. E questa somma non potrà realizzarla che dentro due, tre, cinque anni, e per molta parte neanche mai. Questo è un fatto positivo che risulta dalla ispezione.

Quale sarà la perdita su queste somme non si sa. Vi è ragione di credere che possa giungere anche al 50 per cento, ma non lo possiamo sapere oggi con precisione.

Noi sappiamo che il doppio del suo capitale è impegnato in immobilizzazioni, che ha tutte le scadenze del credito fondiario di cui deve pagare le cartelle mentre i suoi debitori fondiari non pagano regolarmente che un terzo della somma delle semestralità. Di fronte a queste condizioni di fatto, mentre diciamo di fare una legge per aiutare il Banco ad uscire dalle presenti difficoltà, e ricostituire i suoi capitali, vorremmo noi dargli questa specie di aiuto che gli fa perdere un milione netto all'anno sopra ogni 100 milioni di circolazione?

Data l'attuale condizione delle sue immobilizzazioni come potrà fare il Banco?

Ammesso anche che la sua amministrazione sia la migliore del mondo, come potrà fare per ritirare ogni 10 giorni un decimo della sua circolazione?

Non c'è amministrazione al mondo, per buona che sia, che riesca a far questo.

Si è sempre detto e ripetuto in questa discussione che non si può fare oggi una Banca unica, perchè non si può liquidare a un tratto lo stato attuale delle Banche, togliendo loro l'emissione, e intanto con un articolo fatto in questo modo, venite non solamente a togliere l'emissione, ma a renderla positivamente onerosa!

Ma poi consideriamo le cose equamente. È vero che teoricamente un Istituto deve potere, se è bene amministrato, far sempre fronte alla riscontrata. Ma questo accadrà in condizioni ordinarie, quando il pubblico avendo fiducia nell'Amministrazione dell'Istituto che

sa buona e regolare, presenterà soltanto un certo quantitativo di biglietti per effetto del giro ordinario degli affari.

In certi momenti di crisi, il pubblico potrà presentarne al cambio una quantità un po' maggiore del solito; ed è per far fronte a queste eventualità che una Banca deve tenere pronta una riserva.

Ma qui si tratta di ben altro che delle circostanze ordinarie di un pubblico che va a presentare al cambio i biglietti. Qui si tratta di un Istituto potentissimo che abbraccia tutto il paese, e raccoglie coi mille suoi tentacoli, per mezzo delle sue sedi e delle sue succursali i biglietti di un altro Istituto, e li accumula per presentarli ad un tratto al cambio a grosse partite, ed esigere il pagamento dell'interesse, ove non possa ottenere il cambio stesso.

Se fra gli Istituti vi fosse una certa uguaglianza di condizioni, allora questo fatto non si potrebbe verificare. Ma quando da una parte c'è un Istituto che ha 800 milioni di circolazione, e dall'altra uno con 240, il quale per di più si trova fin dalle prime mosse in condizioni intralciate e difficili, allora non siamo più in condizioni normali, e l'Istituto minore si trova alla discrezione dell'altro, per quanto bene sia amministrato, e può a qualunque momento esser chiamato a pagar di più di quello che non possa riscuotere pel giro ordinario dei suoi affari.

La riscontrata, in generale, si giustifica, dove manca il baratto libero: col dire che una Banca si sostituisce all'azione del pubblico, in modo da frenare gli abusi dell'altra. Ma nel caso nostro uno solo degli Istituti ha una forza tale da mettere assolutamente fuori di combattimento gli altri, a qualunque momento voglia.

Io vedo, sì, un ordine del giorno concordato tra la Commissione e il Governo, che dice: « La Camera confida che il Governo nell'emanare il regolamento previsto nell'articolo 9, darà le disposizioni necessarie ad impedire l'incetta dei biglietti e qualunque artificioso mezzo di concorrenza tra gli Istituti d'emissione. »

Ma il problema va considerato nelle sue condizioni di fatto.

La Banca d'Italia non ha bisogno di fare incetta dei biglietti degli altri Banchi; basta che non rispenda quelli che, nell'immenso movimento delle sue operazioni, vengano ri-

scossi da una delle sue tante sedi, o succursali, o rappresentanti; e nessuno può obbligarla a risponderli.

Ora, con tutti gli sportelli aperti che ha, col gran numero d'affari, naturalmente passa ogni giorno per le sue mani una immensa quantità di quei biglietti.

Il vostro ordine del giorno non impedirà nulla di fronte alle disposizioni precise della legge.

Chi dovrà organizzare l'incetta, e con compra e vendita di consolidato e con tutti i mezzi, è il Banco di Napoli, per cercare di procurarsi grandi quantità di biglietti della Banca d'Italia e difendersi quanto gli sarà possibile.

Ora, la mia proposta vorrebbe che si facesse in modo, che questa circolazione del Banco debitore, non gli frutti, ma nemmeno gli pesi; che potrebbe detrarre da quello che paga, la tassa di circolazione e la spesa necessaria per la sua riserva metallica.

E quali mai, vi domando, potrebbero essere i pericoli che potrebbero venire dalle concessioni che chiedo?

Temete forse l'eccessivo aumento nella circolazione del Banco di Napoli?

Ma siamo già oggi al massimo della circolazione consentitagli o poco ci manca. Dove si può andare? Altre disposizioni della legge frenano e impediscono ogni eccedenza abusiva o clandestina.

Dunque pericoli di questo genere non vi sono.

E dobbiamo d'altra parte, nel regolare queste faccende, tener conto delle condizioni reali in cui si trova oggi il Banco di Napoli, che lotta già penosamente per liquidare le sue immobilizzazioni e ridurre la sua circolazione, o almeno non aumentarla, malgrado le enormi difficoltà che lo premono da ogni parte e malgrado le scadenze minacciose del suo credito fondiario.

Basterebbe dunque rendere infruttifera, non onerosa, ma infruttifera semplicemente, la carta del Banco di Napoli, così come accadrebbe se fosse approvato il mio emendamento, per metterlo in condizioni difficili è certo che è già una pena per se stessa gravissima l'aver sequestrata da altri Istituti una parte della sua circolazione, in modo che non gli renda più nulla.

Dunque se anche ammettete tutte queste facilitazioni, pericoli non ne avrete, perchè la pena è già enorme per un Banco che si

trovi nelle condizioni in cui oggi si trova il Banco di Napoli; ed il Tesoro dello Stato a cose eguali ci guadagnerà perchè avrà una riserva metallica maggiore nelle casse di un Istituto, riserva che potrà essergli utile nei casi di pericoli, nel caso di guerra ecc.

Io mi rivolgo a tutti i miei colleghi e specialmente a quelli delle Provincie meridionali ai quali maggiormente preme la sorte degli Istituti bancari senza azionisti, e dico: badate che questo è il punto della legge più pericoloso per quegli Istituti; non ci facciamo illusioni, quest'articolo della riscontrata con tutte le sue ingiustizie, in gran parte inevitabili, è la conseguenza necessaria e diretta della base falsa sulla quale fondiamo oggi l'ordinamento del credito.

Voi rimpiangerete, forse fra non molto, il giorno in cui non avete accettata, anzi avete respinta sdegnosamente l'idea di una Banca Unica e nuova di emissione, Banca che avrebbe aiutato i Banchi meridionali a smobilizzare e a liberare e ricostituire i loro capitali, invece di strozzarli. Dando ai Banchi un diritto di partecipazione nella formazione del capitale del nuovo Istituto, si sarebbe dato loro in primo luogo un forte guadagno, ed in secondo luogo una grande garanzia di aiuto nelle smobilizzazioni e nell'esercizio di tutte quelle altre funzioni del credito, che nessuno vorrebbe sottrarre ai Banchi meridionali, nemmeno i più caldi partigiani, come sono io, della Banca Unica.

Ad ogni modo sappiate quel che volete fare. Se volete approvare questo articolo come è proposto, preparate fin da ora la necrologia del Banco di Napoli, perchè è bell'e spacciato; o morrà o si dovrà umilmente sottemettere.

Io spero ancora che il Governo vorrà accettare il mio emendamento nella nuova forma più comprensiva, che gli ho dato. Esso non sarà sufficiente a salvare la vita ai Banchi, ma almeno attenuerà le sofferenze dell'agonia.

Veramente io non vedo chiaro come togliendo le parole « o con valute legali utili al cambio dei biglietti » resti una qualche importanza al limite del decimo o del ventesimo, perchè per tutto il resto, che l'Istituto non possa cambiare, si dovrebbe rientrare nella legge ordinaria.

Io spero che il Governo voglia concedere qualche cosa; alla Commissione non penso

nemmeno, essa è troppo lontana dalla mia proposta.

Qualche seria concessione su questo punto diminuirebbe i voti contrari alla legge.

Raccomando quindi vivamente il mio emendamento alla attenzione del Governo e della Camera. (*Bene! Bravo! — Parecchi deputati si congratulano con l'oratore.*)

Presidente. L'onorevole Giusso ha facoltà di parlare.

Giusso. Dopo il discorso dell'onorevole Sonnino non ho più nulla da aggiungere, perchè non riuscirei a persuadere nessuno.

Rinunzio. (*Bravo!*)

Presidente. L'onorevole Placido ha facoltà di parlare per isvolgere il seguente emendamento, firmato anche dagli onorevoli Della Rocca e Casilli:

« *Si propone che l'articolo 5° sia modificato nei seguenti termini:*

« Durante il corso legale ciascun Istituto deve accettare in pagamento i biglietti degli altri Istituti, dovunque questi abbiano una sede, una succursale, od una rappresentanza.

« Ogni dieci giorni, ne' modi che saranno stabiliti dal Regolamento, ciascun Istituto opererà il ritiro de' proprii biglietti dagli altri Istituti, compensandoli con biglietti dell'Istituto, col quale ha luogo il baratto per una somma non maggiore del *ventesimo* della propria circolazione totale.

« Per la parte residua l'Istituto debitore potrà cedere, se lo consente l'Istituto creditore, una parte corrispondente del proprio portafogli, o rendita consolidata dallo Stato al corso del giorno, ovvero dovrà soddisfare l'interesse nella misura *dell'uno e mezzo per cento* in meno della ragione corrente dello sconto, dedotta la tassa di circolazione.

« Agli effetti del presente articolo tutte le stanze di compensazione saranno esercitate in Consorzio fra i diversi Istituti di emissione. »

Voci. Rinunzi, rinunzi!

Placido. Consentite a me che dica una parola, se è vero che la sorte del Banco di Napoli debba essere definitivamente decisa.

Consentite a me che, prima di veder tramontata l'unica e l'ultima istituzione, rimasta alle provincie del mezzogiorno, esprima una parola di protesta e di dolore pel trattamento, che ad essa vien fatto. (*Interruzioni.*)

Prego i colleghi di lasciare a me ed alla mia coscienza il mandato di regolarli come

credo, perchè io certamente non ignoro le condizioni della Camera, ma la Camera, alla sua volta, non ignora la condizione delicatissima, in cui si trova un deputato di Napoli.

Onorevoli colleghi, rispetto alla riscontrata noi possiamo esaminare la controversia da un doppio punto di vista: un punto di vista scientifico; un punto di vista pratico. Scienza. La riscontrata è necessaria nelle condizioni del corso legale? Coloro che la sostengono ad ogni costo, dicono che sia una garanzia per la regolarità della circolazione. Questo non è vero, perchè l'onorevole Finali, nella sua relazione, ha dichiarato che l'aggravamento delle condizioni della Banca Romana rimonti ad un tempo molto anteriore a quello nella quale la riscontrata fu abolita; non è vero, perchè se anche si volesse dubitare sulla regolarità della circolazione secondo la legislazione che imperava ne' tempi trascorsi, non è possibile parlarne, oggi, una volta che, secondo l'economia legislativa, dal Governo deve partire la forma del biglietto; dal Governo si distribuisce il surrogato della moneta; e solo il Governo può riscontrarne ad ogni passo la misura.

Sicchè non solo la forma del biglietto il Governo conosce perchè vi coopera, ma anche la quantità dei biglietti che distribuisce agli istituti per la distribuzione. E poi non sono di nomina governativa tre degli amministratori in ciascuno dei Banchi meridionali? Dunque la irregolarità della circolazione, le falsificazioni dei biglietti che si mettono innanzi sono impossibili, salvo che non si voglia ritenere che il Governo sia complice o nella distribuzione di valori cartacei falsificati, o nella circolazione viziata. La riscontrata la intendo come forma sussidiaria del baratto quando si tratta di biglietti di corso fiduciario.

In quelle condizioni, io, privato, mi presento allo sportello della Banca, ho diritto di veder cambiato in oro il biglietto; e se invece di me si presenta un Istituto, avrà lo stesso diritto e deve veder cambiata in oro la massa dei biglietti che porta al cambio. Però tutto questo è possibile in un sistema di corso legale, quando cioè il biglietto si suppone *inconvertibile*, quando la carta risponde alla carta, e gli sportelli non sono aperti? Signori, in tal caso non comprendo perchè il diritto che non ha il privato debba averlo un Istituto. Sicchè, scientificamente, non è possibile la riscontrata: praticamente non porta nes-

sun vantaggio, anzi la garanzia della regolare operazione sta nell'opera e nell'intervento del Governo. Se questo è, allora parmi che la questione della *riscontrata* si riassuma in una specie d'insidia la quale, se non è giustificata nè dalla scienza, nè dalla pratica, non ha che un solo scopo: quello di liquidare, materialmente, i Banchi meridionali. E come li liquida? Ecco, onorevoli colleghi, il punto su cui voglio richiamare l'attenzione della Camera.

Il concetto che la *riscontrata* sia stata sempre un'arma nelle mani del più forte Istituto rimonta a tempi antichi: ho voluto riscontrare tutti i disegni di legge. In quello presentato dal compianto Magliani nel 1888 leggo queste parole: « Da noi non mancarono i lamenti e si ebbe un esempio negli inconvenienti dello scorso anno, quando la Banca Nazionale, per prepararsi alla prossima ripresa del cambio, riconsegnò agli Istituti minori tutti i biglietti che riteneva. In conseguenza di ciò, ecc. » E cita il danno che ne ebbero gli Istituti minori.

Passiamo ad un tempo posteriore.

I documenti ufficiali non vi sono per nulla o signori! Vi fu un disegno di legge presentato nel 1890, e vi fu una relazione ufficiale che si riferì agli inconvenienti della *riscontrata*.

Ebbene, o signori, questo documento ufficiale è inserito nella relazione parlamentare che accompagnava il disegno di legge del 30 novembre 1890. Che cosa trovo o signori? Le cifre sono eloquenti. Nel documento del 1888, unico documento di cui si parla in questa statistica ufficiale, leggo queste cifre: il 10 gennaio si presentarono al Banco di Napoli 56 milioni della Banca Nazionale. E così via via, o signori, con una quantità di biglietti che oscilla dai 30 ai 60 milioni, per ogni decade la Banca Nazionale si presentava al baratto agli sportelli del Banco di Napoli. (*Interruzione dell'onorevole Fasce*).

Riscontrata! Cifre! Siamo d'accordo onorevole Fasce; ma quali sono le cifre?

Se non volete, signori, guardare le cifre parziali, guardate le cifre definitive.

Le cifre definitive per quell'anno furono queste: in un anno il Banco di Napoli restò debitore per una somma di 265 milioni, e allora la circolazione era limitata a 600 milioni nell'interesse della Banca Nazionale.

E considerate anche che allora c'erano le

Banche toscane, e che servivano di contrappeso e di equilibrio.

Fasce. No!

Placido. Ma come no? Le statistiche stanno qui, onorevole Fasce; le legga e rileverà che, da quell'anno, la Banca Nazionale pesò su tutti gli Istituti, e che quello che ne riuscì più danneggiato fu il Banco di Napoli.

Sono le cifre che la prego di leggere, se non vuole stare alle mie assicurazioni.

Ebbene, o signori, che cosa dice l'Ispettore del tempo, colui che fu incaricato di somigliante lavoro? Ecco il suo concetto: i mezzi di fare la lotta erano chiari; la Banca Nazionale non impegnava la lotta nell'interesse dell'economia e del credito, ma che aveva un solo programma: quello di schiacciare il Banco minore, perchè riversando ai suoi sportelli i biglietti del Banco stesso, e, volendo, che fossero cambiati, metteva in liquidazione il Banco.

E la liquidazione ci fu, lo dice la stessa relazione ufficiale: Il Banco di Napoli per quell'anno e per due altri successivi vi constatò la perdita di circa quattro milioni! E se volete qualcosa di più, vi pregherò di volgere uno sguardo ad una parola autorevole, non alla mia; alla parola dell'onorevole Miceli da un lato, e dell'onorevole Giolitti, presidente del Consiglio, dall'altro.

Nella relazione su quel disegno di legge che essi presentavano d'accordo nel 1889 era detto così:

La riscontrata è divenuta la preoccupazione costante di ciascun Istituto; essa assorbe una parte dell'operosità anche di coloro, che sono preposti alla direzione delle sedi e succursali; è una lotta che si svolge, con ogni sorta di espedienti per raggiungere il fine cui mira ciascun Istituto, cioè di presentarsi al baratto con una maggior somma di biglietti dell'altro.

Avete inteso? Comprendete la schiacciante eloquenza di queste parole?

Era allora naturale, o signori, che si reagisse; l'aggressione doveva determinare la difesa. Gli Istituti minori si posero sulla difesa per poter far fronte con una massa di biglietti, all'eccessiva quantità dei biglietti dell'Istituto massimo.

Pensarono allora di ricorrere ad un rimedio, e di contrapporre cioè i valori cartacei del massimo Istituto ai rispettivi biglietti che per milioni si presentavano ai loro sportelli dalla Banca Nazionale. Diversi

ne furono i modi. Taluna volta compravano i biglietti della Banca Nazionale, o la rendita italiana su piazze italiane, dove era in maggior credito e in maggior circolazione il biglietto della Banca Nazionale, tal'altra quindi ricorrevano alla divisa estera per poterne ritrarre oro, e cambiarlo con biglietti della Banca Nazionale. Così spesso producevano il rialzo fittizio dei nostri fondi all'interno, ed invece per contraccambio originavano un ribasso della rendita nostra all'estero. Soventi distraevano le loro attività da impieghi utili e proficui; sempre si aggravavano di spese. Queste operazioni sono riferite in tutta la loro eloquente verità in quel tal lavoro ufficiale che ho testè ricordato.

Ora ci troviamo in condizioni diverse solo in quanto l'Istituto massimo, il quale disponeva solo di 600 milioni, oggi ne disporrà di 800. Oggi voi mettete il Banco di Napoli e quello di Sicilia, che sono di minor forza e valore, di fronte alla Banca d'Italia, la quale assorbe tutta la loro vitalità. Ditemi voi se nell'accresciuta quantità di valore di cui dispone questo Istituto massimo, non vi sia da ritenere che avvenga quello che è già avvenuto. Signori, non voglio ritornare sui calcoli fatti dall'onorevole Sonnino. Egli vi ha già dimostrato matematicamente che la liquidazione dei Banchi meridionali sia cosa reale. Io non riporterò i suoi calcoli, ma chiedo: con quale legalità si pretende che la differenza della riscontrata sia pagata in valuta legale? Con quale legalità, quando al privato non si deve pagare in valuta metallica, pretendete che questo sia concesso all'Istituto maggiore? La conseguenza è questa, che l'Istituto maggiore arricchirà la sua riserva metallica a spese de' Banchi meridionali. Come dubitarne? La differenza dovrà essere pagata in valuta metallica, o, per dir meglio, la valuta metallica passerà dagli sportelli dei Banchi minori alla cassa della Banca d'Italia. Ed allora come potrà il Banco di Napoli sostenere la lotta? L'onorevole Sonnino poi vi ha anche dimostrato che il pagamento dell'uno per cento da pagarsi in meno, nel caso delle differenze, significherebbe un nuovo carico per i Banchi minori, e che quindi, obbligandoli ad una spesa forse maggiore degli utili loro, anche in questo punto si avrebbe una nuova forma per riuscire alla loro liquidazione. E così, tra per la restrizione della circolazione ed il suc-

cessivo impoverimento delle riserve metalliche, tra per l'aggravamento delle spese, saranno oppressi i Banchi minori, e la Banca d'Italia realizzerà l'antico sogno della Banca Nazionale, quello di rendersi assoluta padrona ed arbitra del mercato italiano.

Se questa sia legalità lo domando a voi, onorevoli colleghi!

Meglio assai sarebbe stato il dire crudamente, ma francamente, che i Banchi minori debbano essere ad ogni costo liquidati. Certo sarebbe stato sempre un disastro, a parer mio, ma forse un disastro meno dannoso per la economia nazionale, che non la indiretta liquidazione a cui si vuole arrivare.

Sì, o signori, la liquidazione dei Banchi meridionali non sarà una sventura soltanto per le nostre regioni, ma se ne risentirà, e molto, tutta la economia del paese in generale. E tanto se ne risentirà che io giudico la riscontrata come il nodo scorsoio che si appresta ai Banchi meridionali, in apparenza per il baratto dei biglietti, ma in sostanza per compiere un'opera veramente inqualificabile. Io, al pari del naufrago, sul quale l'onda s'avvolge e pesa, tenterei in mezzo al mare procelloso di aggrapparmi pauroso ad ogni luogo di rifugio ad ogni ancora di salvezza, accetterei anche gli ultimi emendamenti dell'onorevole Sonnino o quelli da me proposti; ma prego gli onorevoli colleghi di voler considerare che la nostra opposizione a questa legge non è per ragioni regionali, non viene da mire partigiane, ma nasce dal grande timore che noi abbiamo per la sorte di quegli Istituti, che sono la sorte d'Italia, perchè oggi non sono più Istituti meridionali ma formano ormai il decoro ed il vanto di tutti i paesi d'Italia. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris Maggiorino, il quale ha presentato il seguente emendamento, sottoscritto anche dagli onorevoli De Martino, Flaùti, Visocchi, De Bernardis, Serena, De Nicolò, Arcoleo, D'Alife:

« Ogni dieci giorni, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, ciascun Istituto opererà il ritiro dei proprii biglietti dagli altri Istituti, compensandoli con biglietti dello Istituto, col quale ha luogo il baratto o con valute legali utili al cambio. Il saldo delle differenze avrà luogo ogni mese.

« Per ogni decade ciascun Istituto non sarà tenuto a tale rimborso verso gli altri, che per

una somma complessiva non superiore al cinque per cento della propria circolazione totale, nei primi tre anni dall'attuazione della presente legge, nè superiore al dieci per cento negli anni successivi, finchè duri il corso legale.

« Colla cessazione del corso legale si stabiliranno per legge le norme per la riscontrata.

« Sotto pena delle sanzioni comminate all'articolo 16 è rigorosamente proibita ai singoli Istituti l'incetta e l'accumulazione dei biglietti degli altri Istituti, tranne che per la somma, di cui un Istituto sia rimasto debitore verso gli altri nelle precedenti riscontrate, non ancora saldate. »

Ferraris Maggiorino. Rinunzierai a parlare sulle condizioni del cambio, per quanto sia questo un argomento di massima importanza, per accelerare la discussione del disegno di legge. Farei altrettanto ora, se non avessi la profonda convinzione che, qualora questo articolo non venga profondamente emendato diventerà impossibile l'esistenza dei Banchi meridionali quando alla Banca d'Italia piaccia di non lasciarli più sussistere. Rendo omaggio alla franchezza dell'onorevole Sonnino, che, mentre nella discussione generale aveva, in certo modo, accettato la disposizione contenuta in questo articolo, ed aveva, anzi, chiesto che fosse resa più severa, si è oggi persuaso del gravissimo pericolo che l'articolo presenta.

Tuttavia, poichè non intendo assumere alcuna responsabilità, che può farsi gravissima nel campo economico e politico, dichiaro apertamente che anche l'emendamento Sonnino mi sembra insufficiente, e che occorrono rimedi assai più efficaci. (*Bravo!*)

Prego la Camera, della cui pazienza non ho certamente abusato in questa discussione, di prestare attenzione a pochissime cifre.

Quando noi avevamo sei Banche di emissione, di guisa che l'Istituto maggiore era costretto di reggere il cambio di cinque altri Istituti, che complessivamente rappresentavano tanta forza, la situazione fu sempre molto grave, e, più che grave, divenne serissima pel Banco di Napoli.

Secondo l'ispezione ufficiale del 1889 (che non essendo stata distribuita ai deputati depongo al banco della presidenza, lasciandola a disposizione di chiunque volesse consultarla), il Banco di Napoli doveva far fronte ad una riscontrata, che, nel 1888, raggiunse persino

la somma di 1498 milioni di soli biglietti della Banca Nazionale. Ora il Banco di Napoli aveva allora una circolazione di non molto superiore ai 240 milioni, quindi in un anno la Banca Nazionale presentava al Banco di Napoli oltre a sei volte la sua circolazione.

Il Banco di Napoli, malgrado tutti gli accorgimenti possibili, malgrado i numerosi corrispondenti, malgrado tutti i mezzi di cui si serviva, non riuscì che a raccogliere 1232 milioni di biglietti della Banca Nazionale; così che, nel 1888, rimase soccombente in questa lotta, per 266 milioni. Come la lotta andò crescendo lo dimostra il documento ufficiale contenuto nell'ispezione fatta dal Ministero nel 1889. Nel 1884, il Banco di Napoli fu soccombente per 134 milioni; nel 1885, per 213 milioni; nel 1886, per 196 milioni; nel 1887, per 236 milioni; nel 1888, per 281 milioni. Queste sono le differenze che il Banco di Napoli dovette saldare.

Ora non è possibile che un Istituto, sia pure il Banco di Napoli, che ha 40 milioni di capitale, paghi 250 milioni di differenza all'anno. Il Banco di Napoli, dopo aver tentate tutte le vie, cercò, per mezzo di corrispondenti ad interessi ridotti, e per mezzo di operazioni di compra e vendita di rendita pubblica sui mercati italiani e stranieri, di resistere a questa lotta. Fu una resistenza tenacissima, che fa onore al nostro amico e collega onorevole Giusso. Egli sostenne, con forza mirabile, la lotta contro quello, che era già un colosso, e, senza questa sua resistenza, il Banco di Napoli sarebbe stato divorato. Ma, se questa resistenza impediva che il Banco di Napoli fosse divorato d'un tratto, lo consumava però lentamente, come un uomo che si trovi in una lotta quotidiana contro forze superiori, se pure resiste e non si lascia schiacciare, esaurisce certamente le sue forze.

E tutto questo è constatato dall'ispezione governativa. Come vede la Camera, non mi servo che di documenti ufficiali.

Ebbene, questo documento dice che a tali anormali condizioni il Banco di Napoli potè resistere, poichè esso provvedeva con rivendite in Italia ed all'estero, a Parigi, Londra, Berlino e Trieste, di rendita italiana cinque per cento, di cartelle del suo credito fondiario, e di divise estere.

Il totale delle spese sopportate dal Banco per quelle operazioni, per commissioni, tra-

sporto di fondi, ecc., ammonta alla notevole somma di 2,226,433 lire.

L'ispezione aggiunge che il Banco di Napoli doveva spendere ogni anno una somma maggiore per far fronte a queste differenze; e conclude osservando che la necessità pel Banco di procurarsi ingenti di valute metalliche ed il modo con cui esso se le provvide, gli cagionarono in pochi anni la spesa di lire 3,686,000.

Siccome nei primi anni la spesa doveva essere minore, è evidente che coll'aumento delle differenze essa potè salire fino ad un milione circa all'anno.

Ora il Banco di Napoli realizza degli utili notevoli, ma a questi utili netti debbono contrapporsi le sofferenze; poichè la legge stabilisce che gli utili netti siano accertati sotto deduzione delle sofferenze.

Data questa condizione di cose, gli utili netti che il Banco di Napoli presentemente può realizzare, non saranno forse sufficienti perchè esso possa procurarsi i mezzi per far fronte alla riscontrata.

Ma poi io vi domando: è egli conveniente di porre un Banco di emissione in questa terribile condizione da dover comperare e vendere rendita su tutti i mercati del mondo per poter fare l'incetta dei biglietti degli altri Istituti?

È egli conveniente che un Istituto di emissione non debba sapere qual sia la quantità di biglietti che gli saranno presentati ogni dieci giorni al cambio?

Dalla tabella ufficiale decadaria del cambio risulta che in certe decadi dell'anno 1888 la Banca Nazionale presentò soltanto 26 milioni di biglietti, in altra invece 61 milioni.

Ma quando nelle diverse decadi avete di questi sbalzi, è evidente che le forze, le intelligenze di un Istituto di credito non saranno più rivolte ad aiutare la produzione e l'economia nazionale, ma saranno destinate semplicemente a sostenere la lotta, che il Parlamento inavvertentemente avrà creato fra questi Istituti, lotta che sarà dannosissima agli Istituti stessi, ma sarà molto più dannosa all'economia ed al credito nazionale. Io non voglio per nulla, l'ho già dichiarato, abusare della pazienza e della cortesia dei miei onorevoli colleghi. Li ringrazio anzi di avermi seguito finora con tanta attenzione.

Ma dichiaro semplicemente che, se si vuole istituire la Banca unica si può decretare espli-

citamente che rimanga un solo dei tre Istituti che abbiamo, ma non si può inaugurare uno stato di cose, che condurrebbe ad una disastrosa lotta fra le varie Banche.

Dirò di più, che nessuna ragione giuridica suffraga un siffatto provvedimento. Comprendo che una Banca obbligata di ricevere i biglietti delle altre Banche, abbia diritto al cambio di questi biglietti, quando anche il privato avesse questo diritto. Ma noi, invece, abbiamo creato un privilegio a favore delle Banche; e mentre disponiamo che i cittadini privati siano obbligati a ricevere i biglietti delle Banche, ma non abbiano diritto al cambio, vogliamo invece che le Banche siano bensì obbligate a ricevere i biglietti delle altre Banche, ma abbiano diritto al cambio. È dunque un privilegio che si crea esclusivamente a favore delle Banche, privilegio che, come l'esperienza passata ci dimostra, si traduce in un'arma potentissima a favore dell'Istituto maggiore e a danno degli Istituti minori.

Considerate che nelle statistiche ufficiali di quest'anno, la Banca Nazionale, assai meno potente che non la futura Banca d'Italia, ha dichiarato di aver introitato biglietti degli altri Istituti di emissione per una somma di 4590 milioni. Ma come volete, o signori, che Istituti molto più piccoli possano resistere di fronte ad un simile stato di cose?

Perciò vi prego vivissimamente di esaminare a mente più calma, di quello che si possa fare in quest'ora, questo gravissimo problema, e la stessa viva preghiera rivolgo al Governo ed alla Commissione.

Fui sempre contrario a qualsiasi abolizione della riscontrata, che ho sempre considerato come un legittimo regolatore della circolazione.

Veramente la necessità della riscontrata si fa minore oggidì, perchè vengono stabiliti dei limiti rigorosi alla circolazione stessa.

Tuttavia credo che il mantenere la riscontrata entro determinati limiti può essere un utile mezzo preventivo per eliminare degli inconvenienti. Ed io su questo terreno di reciproche concessioni dirette a migliorare e a rafforzare lo stato di fatto, sono disposto a seguire i miei colleghi.

Ma li prego vivamente, anche in nome della pace politica del nostro paese, di meditare seriamente, prima di porsi su una via, che credo irta di gravi commozioni economiche

e di più gravi pericoli per il credito del nostro paese. (*Bene! Bravo! — Vive approvazioni.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, allo scopo di rendere sempre più agevole la riscotrata, invita il Governo a concedere ai Banchi Meridionali nella distribuzione dei biglietti una maggiore quota di biglietti di piccolo taglio. »

L'onorevole Spirito propone inoltre questi emendamenti:

« *In principio del 2° comma:*

« *Invece di:* ogni dieci giorni *dire:* ogni quindici giorni,

« *In fine del secondo comma:*

... per una somma non maggiore del quindicesimo della propria circolazione.

« *Al terzo comma:*

... ovvero dovrà soddisfare l'interesse con riduzione dell'uno per cento sulla ragione corrente dello sconto. »

E la seguente aggiunta:

« Le attuali stanze di compensazione saranno esercitate in consorzio dagli Istituti di emissione. Le nuove stanze di compensazione, che potranno istituirsi, saranno affidate alle rispettive Camere di Commercio. »

Spirito. Abbiamo presentato diversi emendamenti allo scopo di mitigare alquanto le disposizioni sulla riscotrata.

Non starò a ripetere ciò, che ho già avuto l'onore di dire alla Camera, e cioè che non temo i gravissimi danni, che si imagina possano provenire dalla riscotrata. Ma ad ogni modo, delle preoccupazioni sono state prese ed altre se ne possono adottare. Perciò prego vivamente il Governo e la Commissione di voler accogliere i temperamenti che io propongo.

Due di essi mi sembrano specialmente importanti.

Uno è quello riguardante il termine periodico della riscotrata. Io non mi sono ancora persuaso della necessità che questa riscotrata avvenga ogni dieci giorni. Comprendo che essa è una necessità bancaria inevitabile; ma lo stabilire un tale termine è un volere infliggere agli Istituti di emissione il tormento di pensare quotidianamente al modo di cambiare i biglietti.

Io sarei d'avviso che la riscotrata dovrebbe farsi solo una volta al mese; ma, per dare prova di conciliazione, proponiamo che av-

venga invece ogni 15 giorni. Prego la Commissione di volere accettare questo emendamento, poichè, ripeto, non vedo la ragione perchè si debba insistere sul limite dei dieci giorni.

Un altro dei temperamenti che proponiamo riguarda il cambio in valuta metallica. È questa la cosa più pericolosa. L'Istituto debitore, dopo di aver fatto il baratto dei propri biglietti coi biglietti dell'Istituto creditore, deve quindi poter soddisfare la parte residua con altri valori, ed essere esonerato dall'obbligo di pagare in moneta metallica.

Questo, lo ripeto, è lo spettro più pauroso che si affaccia all'immaginazione di coloro, che vedono nella riscotrata un pericolo.

Se si potesse togliere l'obbligo del cambio in valuta metallica, si verrebbe a togliere una gran parte dei pericoli e dei danni, che si temono da molti.

Sento che il Governo non sarebbe alieno da questa concessione, solamente la vorrebbe compensare togliendo la riduzione dell'interesse, che l'istituto dovrebbe pagare. Ora io credo che sia veramente giusto ed opportuno concedere questa riduzione. Non insisterò perchè sia dell'uno per cento; mi contento che sia almeno del mezzo per cento. Io sono equanime; una volta che volete tolto l'obbligo di pagare in moneta metallica bisogna ammettere che di quella parte che si pagherà col portafoglio, sia dato un ragionevole interesse.

Le nostre varie proposte, mirano tutte, come già dissi, a temperare il rigore della riscotrata. Ma queste due, sulle quali ho avuto l'onore di spendere poche parole, sono le più importanti. Prego quindi nuovamente la Commissione ed il Governo di volerle accettare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Rocca.

Della Rocca. Dopo quello che è stato detto così bene dagli onorevoli Sonnino, Placido e Maggiorino Ferraris, non ho altro da aggiungere.

Al punto, in cui è giunta la discussione vorrei piuttosto conoscere gli intendimenti del Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Saporito.

Saporito. Onorevoli colleghi, oggi ascoltando i vari oratori che mi hanno preceduto su questa questione della riscotrata, mi è

sembrato di vedere che in quest'assemblea invece di discutersi la legge per la circolazione fiduciaria noi discutiamo per fare l'interesse del tale o tale altro Istituto; lo stesso pensavo quando si discuteva l'articolo 3, cioè la questione della circolazione da accordarsi ai tre Istituti.

Noi ci allontaniamo dal nostro obbiettivo. Siamo chiamati a riparare agli inconvenienti prodotti dalle passate leggi e dotare il nostro paese di una sana circolazione fiduciaria ed a rendere possibile una circolazione metallica ristabilendo al più presto il cambio dei biglietti e noi rendiamo più gravi questi inconvenienti e con disposizioni inopportune rendiamo sempre peggiore la legge che siamo chiamati a votare.

Dagli oratori che mi hanno preceduto ho sentito dire che la riscontrata danneggia gli Istituti minori e che debba quasi abolirsi.

Che cosa è la riscontrata? La riscontrata non è che l'obbligo, che ha un Istituto, di ricevere i propri biglietti che sono stati dati in pagamento agli altri Istituti e cambiarli con biglietti dell'Istituto creditore o con valuta metallica; è lo stesso obbligo che gli Istituti hanno verso i privati, cioè il baratto dei biglietti.

Perchè si vuol abolire o rendere illusorio questo obbligo, che è tanto indispensabile per una buona circolazione, quando vige un sistema di pluralità di Banche di emissione?

Io non trovo alcuna buona ragione; non trovo che la solita ragione, cioè che vogliamo fare i supposti interessi dell'Istituto A, dell'Istituto B, i supposti interessi regionali, senza preoccuparci dell'interesse nazionale, della necessità che ci spinge ad avere una buona legge sull'ordinamento della circolazione fiduciaria.

Tutto ciò, che è stato detto dai miei amici Ferraris e Sonnino su questa questione della riscontrata, non è stato affatto opportuno. Essi non avrebbero dovuto combattere quest'articolo, che, secondo me, è meno rigoroso di quanto dovrebbe esserlo e non avrebbero dovuto venire qui ad eccitare il sentimento regionale.

L'onorevole Ferraris, che con frasi eloquenti ha voluto scongiurare il Governo e la Commissione ad accettare le sue proposte, ha dimenticato che egli nel 1890 nella sua relazione sul disegno di legge pel riordinamento degli Istituti di emissione, proponeva la ri-

scontrata ogni dieci giorni e per una somma equivalente al quinto della circolazione dell'Istituto debitore. Per quali motivi egli allora sosteneva il quinto, e oggi trova esagerata la proposta del decimo della Commissione e propone il ventesimo? Bisogna dire che l'onorevole Ferraris in questa questione non si fa guidare da ragioni obiettive, ma si fa guidare da sue considerazioni particolari.

Non si può pretendere signori che gli Istituti di emissione non siano obbligati alla riscontrata. Abolendo la riscontrata o rendendola illusoria si renderebbe impossibile un buon funzionamento degli Istituti di emissione; si spingerebbero alcune Banche a far quello che hanno fatto per il passato e sempre a danno del loro buono andamento e del loro sviluppo.

Io credo che si debba accettare quel ch'è stato proposto dalla Commissione.

Credo però anche che le facilitazioni accordate nel comma aggiunto dalla Commissione debbano limitarsi al periodo del corso legale. Quando il corso legale non avrà più luogo, quando gli Istituti saranno obbligati a pagare i loro biglietti al pubblico allora essi dovranno essere obbligati al rigoroso baratto di biglietti fra loro.

Ho presentato quindi un emendamento all'articolo 5° in questo senso. Là dove si dice nel comma 3°, che per la parte residua l'Istituto debitore potrà col consenso dell'Istituto creditore ottenere la facilitazione accennata, dopo la parola residua, io vorrei introdotte le seguenti parole:

« e fino a quando durerà il corso legale. »

In altri termini desidero che si stabilisca che quando non ci sarà più corso legale, la riscontrata dovrà farsi rigorosamente come è stabilito nei comma precedenti dell'articolo.

Io non so che cosa farà il Governo in questa questione; temo che egli cederà, come ha ceduto nella questione del risconto di favore da farsi alle società cooperative ed altri piccoli Istituti. Ma se il Governo, per ragioni sue, per ragioni di esistenza ministeriale, crederà di cedere e far peggiorare la legge, spero almeno che la Commissione manterrà le sue proposte e che, se anche dovessimo avere il dispiacere di vedere votata la proposta del Sonnino o del Ferraris e peggiorato questo articolo, cioè resa illusoria la riscontrata, potessimo avere almeno il conforto

di vedere che la Commissione tenta di salvare l'onore, se non può salvare il buon senso.

Presidente. Ora che sono stati uditi tutti quelli i quali si erano iscritti sull'articolo, non resta che lo svolgimento degli emendamenti per parte di coloro, che non li hanno già svolti. Fra questi vi è l'onorevole Montagna, il quale ha facoltà di parlare per svolgere il suo, che è così concepito:

« Ciascun Istituto deve accettare in pagamento i biglietti degli altri Istituti, dovunque questi abbiano una sede, una succursale o una rappresentanza.

« *All' Istituto possessore di biglietti d' altri Istituti sono fatte le stesse condizioni stabilite dalla presente legge per il possessore dei biglietti dei tre Istituti.* »

Montagna. Il mio pensiero intorno agli effetti della riscontrata io già ebbi occasione di accennarlo nella discussione generale.

Non sottrarrò dunque tempo alla Camera per farne un'altra dimostrazione poco efficace da parte mia, dopo che l'onorevole Sonnino e l'onorevole Maggiorino Ferraris, e con quella competenza che tutti noi riconosciamo in loro, hanno già su quest'argomento intrattenuta la Camera.

Io dunque faccio semplicemente una dichiarazione. Convintissimo come sono che la ripristinazione della riscontrata segni indiscutibilmente la fine degli Istituti meridionali, io come meridionale crederei di commettere addirittura un attentato contro gli Istituti del Mezzogiorno se votassi la ripristinazione della riscontrata; e unirò per conseguenza il mio emendamento a qualunque altro che tenda sicuramente all'abolizione della riscontrata stessa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri per isvolgere il suo emendamento.

Chimirri. Onorevoli signori, la gravità dell'argomento m'induce a dare largo sviluppo all'emendamento da me proposto, allo scopo di conciliare le due tendenze, che si sono manifestate in questa discussione distinguendo il regolamento della riscontrata in tempo di corso legale, dal regolamento di essa in tempo di circolazione normale.

Il non aver ben distinto questi due periodi fu spesso cagione di erronei giudizi nell'apprezzare i provvedimenti che devono regolare i rapporti fra le Banche in ordine al baratto de' rispettivi biglietti.

Per la chiara intelligenza di quello che sto per dire, occorre esaminare lo stato della legislazione, gli effetti de' provvedimenti adottati dal Governo e le conseguenze inevitabili del sistema di riscontrata escogitato dal Governo, tanto nei rapporti degli Istituti fra loro, quanto rispetto al funzionamento degli organismi bancarii, ed alle possibili ripercussioni sul mercato de' valori e sulle riserve metalliche.

Per procedere con ordine giova innanzi tutto intendersi sul significato e sul valore giuridico della riscontrata.

La riscontrata è, nè più nè meno che il baratto de' biglietti, e come tale è dovuta tanto al grosso pubblico, quanto ad ogni Istituto, che sia possessore di biglietti non suoi: con questa differenza, che il pubblico ha il diritto di presentarli tutti i giorni agli sportelli delle Banche per averne il cambio, dovechè le Banche, raccogliendo a vicenda una considerevole massa di biglietti, non possono eseguire nel modo stesso il reciproco baratto, donde la necessità di regolarlo in maniera speciale, cioè mediante il sistema delle compensazioni fino a concorrenza dei biglietti rispettivi giacenti nelle casse degli Istituti, e mediante il saldo della differenza in valuta utile al cambio.

Ecco qual'è la funzione giuridico-tecnica della riscontrata. Io convengo con l'onorevole Saporito che in condizioni normali, essendo la riscontrata parte integrante in un sistema di pluralità, occorre regolarla con maggior severità per salvaguardare i necessari rapporti, che collegano i vari Istituti fra loro; ma in tempo di corso forzoso o di corso legale, che per circostanze speciali a quello si assomigli, la cosa muta aspetto, segnatamente quando fra le Banche di emissione non vi sia parità di forza e di espansione.

Ora noi ci troviamo per l'appunto in questo caso: siamo cioè in corso legale ed i nostri Istituti differiscono notevolmente per potenzialità di emissione e per numero di sedi e succursali.

Codesta disparità di forze esiste già nel sistema vigente, avvegnachè la Banca Nazionale soverchia essa sola tutti gli altri Istituti presi insieme. Oggi queste proporzioni vengono sensibilmente spostate a vantaggio della Banca d'Italia, la quale avrà 800 milioni di circolazione, mentre il Banco di Napoli e di Sicilia, avranno una circolazione complessiva

di 290 milioni, cioè meno della metà di quella del nuovo Istituto.

Se si prende in esame lo stato della legislazione, noi troviamo che nella legge del 1874, con la quale per la prima volta si disciplinò la riscontrata si dispone come appresso:

All'articolo 15 « *Durante il corso forzoso tale rimborso, ed anche lo scambio dei rispettivi biglietti avranno luogo fra i sei Istituti scambievolmente, nei modi che verranno stabiliti con apposite loro convenzioni da approvarsi dal Governo.* »

« Laddove fra tre mesi dalla pubblicazione della presente legge le suddette convenzioni non vengano presentate al Governo, questo con regolamento d'approvarsi mediante Decreto Reale determinerà le norme della riscontrata. »

Il Governo sentì allora il dovere di prescrivere norme speciali per la riscontrata, perchè si era in pieno corso forzoso, e se ne torna ad occupare oggi, perchè continua il corso legale.

Se non ci trovassimo in siffatte circostanze, la soluzione del problema sarebbe facilissima, giacchè gl'Istituti ad ogni scadenza decadaria, eseguite le reciproche compensazioni, salderebbero le differenze in valuta metallica, cioè nel modo stesso col quale ciascuno di essi esegue il baratto col pubblico.

Le difficoltà nelle quali ci dibattiamo, provengono dallo stato anormale della nostra circolazione, tuttavia appoggiata al debole puntello del corso legale, e dalla disparità di forza e di espansione degli Istituti, ai quali si rinnova il privilegio.

Ma anche in codesto eccezionale stato di cose, gli autori della legge del 1874, considerando che la riscontrata concerne rapporti meramente privati, in quanto determina il modo di liquidare le ragioni di credito e debito fra le Banche nascenti dal baratto dei rispettivi biglietti, pose come norma direttiva della materia che le Banche interessate devono esse medesime regolare questi rapporti mediante accordi amichevoli.

L'articolo 15 dice ai direttori delle Banche: *acconciatevi fra di voi, se potete, altrimenti interverrà il Governo.* Questa norma vedesi ripetuta nelle leggi successive.

Gli Istituti non si avvalsero di codesta facoltà, per cui, trascorso invano il termine di tre mesi, venne pubblicato il 23 novembre 1874 un Decreto Reale, che detta per la ri-

scontrata norme quasi identiche a quelle trasfuse nell'articolo 4 in discussione.

Vediamo ora come quelle norme funzionarono, e gli effetti che produssero.

Dal 1874 ad oggi i Banchi minori, per reciproca tolleranza non eseguirono mai la riscontrata: solo l'Istituto maggiore ne usò ed abusò a suo esclusivo vantaggio.

Quindi la lotta sorda e persistente della Banca Nazionale coi cinque Istituti minori, e gli espedienti spesso rovinosi escogitati dai deboli per non essere sopraffatti.

Ne seguirono perturbamenti e danni d'ogni natura, che vennero eloquentemente esposti dagli onorevoli Sonnino e Maggiorino Ferraris. Le loro parole, avvalorate dalle cifre impressionarono la Camera. Io ne completerò l'esposizione, aggiungendo al novero dei danni materiali la lunga tratta dei danni morali ed economici che spesso turbarono il corso dei cambi e il mercato dei valori.

L'onorevole Placido rammentò la relazione Magliani del 1883 e ne lesse alcuni brani. Io completerò quella lettura perchè la Camera veda fin da qual tempo fossero già apparse le dannose conseguenze del sistema adottato ed in che misura:

« Da noi non mancarono lamenti e si ebbe un esempio degli inconvenienti del sistema nello scorso anno, quando la Banca Nazionale, per prepararsi alla prossima ripresa del cambio, riconsegnò agli Istituti minori tutti i biglietti, che riteneva; in conseguenza di ciò la spesa per il baratto per la Banca Nazionale Toscana, che nel 1881 era stato di lire 507,732, salì a lire 635,480, e per la Banca Toscana di Credito da lire 15,000 a lire 62,000. »

Notate l'importanza di queste cifre, la rapidità dell'aumento e la causa di esso.

Bastò, dunque, un'eventuale circostanza per determinare la Banca Nazionale a stringere i freni, e per questo solo, senza mal talento od artificio, il dispendio dai Banchi minori per la riscontrata crebbe a un tratto del 20 per cento per la Banca Toscana, e del 75 per cento per la minuscola Banca Toscana di Credito.

L'onorevole Maggiorino Ferraris ci dimostrò quali furono le perdite subite dal Banco di Napoli nel triennio del 1870-73, che fu uno dei periodi meno aspri e disastrosi.

Il documento donde attinse le cifre da lui citate è il volume dell'inchiesta ordinata dal-

l'onorevole Miceli. Da quelle cifre risulta che la perdita del Banco a causa della riscontrata aggiravasi a quel tempo fra le 800 mila lire ed il milione all'anno: crebbe di più negli anni successivi.

Ciò che costasse la riscontrata alla Banca Romana potete desumerlo dal volume dell'ultima ispezione a pagina 536.

Ma questi non sono i danni maggiori; conseguenze e perturbazioni assai più gravi si avvertirono nel funzionamento degli istituti, nel mercato dei valori e nei cambi.

L'onorevole Maggiorino Ferraris non volle citare per modestia sè stesso, ma io non posso fare a meno di ricordare ciò che egli scrisse nella pregevole ed accurata relazione illustrativa del disegno di legge di riforma bancaria del 1889.

Sono parole e giudizi preziosissimi, perchè esprimono fedelmente il pensiero della Commissione parlamentare, in nome della quale egli riferiva: « Lo squilibrio della riscontrata da quattro o cinque anni in qua è divenuto così profondo, che può in taluno sorgere il dubbio che esso non sia soltanto il portato di cause naturali, ma di mezzi artificiosi, come il facile uso dei biglietti di sconto, la emissione ingente dei vaglia cambiari, l'ordinamento delle Stanze di compensazione di alcune città, ecc. La vostra Commissione ha trovato una condizione di cose veramente anormale; non può, dunque, salire ad essa la responsabilità di provvedimenti necessari a migliorare le condizioni di fatto, senza scosse e perturbazioni del mercato monetario. Le presenti difficoltà del pagamento in metallo e della riscontrata sono pure, in certa misura, la conseguenza dell'inosservanza della legge da parte degli Istituti che, sotto aspetti diversi, uscirono dai loro confini e nella eccedenza della circolazione e nelle ingenti immobilizzazioni del portafoglio. Oggidì altro non resta che unirvi in un pensiero di concordia, e, dimenticando il passato, porci tutti all'opera per ricondurre un avvenire migliore. »

E con questo l'egregio relatore giustificava i provvedimenti suggeriti, fin d'allora, dalla Commissione per temperare gli effetti della riscontrata. Codesto giudizio non era campato in aria, ma fondavasi principalmente sulle risultanze della inchiesta del 1889 e sui suggerimenti degli ispettori, i quali attestavano che una gran parte delle scorrettezze, delle irregolarità da essi verificate negli Istituti,

specialmente nei minori, dipendeva appunto dalla lotta per la riscontrata, cioè dalla necessità di provvedere, a qualunque costo, al baratto.

Leggo un periodo delle loro conclusioni:

« L'entità ragguardevole delle cifre esposte rende manifesto quale importanza abbia la riscontrata, e rivela, nel frattempo, che esiste qualche cosa di anormale nell'andamento di questa parte dei rapporti fra diversi Istituti. E l'ispezione infatti ha chiarito che trattasi di una vera lotta tra i vari Istituti, ciascuno dei quali, per sostenerla, è costretto a ricorrere a provvedimenti di varia specie; in alcuni casi irregolari, sempre dannosi. »

Furono queste considerazioni, avvalorate da fatti e cifre, che suggerirono alla Giunta del 1890 opportuni provvedimenti, intesi a por freno ai danni da me accennati. Il Governo non poteva disinteressarsene o mostrarsi meno impensierito e sollecito di proporre quei rimedi che da ogni parte venivano istantemente reclamati, tanto più che nel 1890 le difficoltà aumentarono a tal segno che qualche Istituto, per parecchie decadi, non poté fare la riscontrata.

In base dunque ai risultati dell'inchiesta, ai suggerimenti degli Ispettori, ai voti espressi da una Giunta parlamentare autorevolissima e di fronte allo spettacolo dei mali, che incalzavano, il Ministero che ci precedette sentì il dovere di proporre opportuni provvedimenti.

Infatti nel disegno di legge bancaria, preparato dall'onorevole Miceli nel gennaio 1891, vedesi inserito un articolo fra le disposizioni transitorie, col quale proponevasi di sospendere per due anni la riscontrata.

A questo punto erano giunte le cose, quando poi giungemmo al potere, e tali erano i provvedimenti divisati dai nostri predecessori.

Alla nostra volta, incalzati dai precedenti, e dalla persistenza del male, stimammo nostro dovere, nel presentare la legge di proroga, di occuparci del grave argomento, che discutiamo.

E noi, confortati dall'assenso del Parlamento, esplicammo nel miglior modo che si poteva la facoltà delegataci con l'articolo 6 della legge del 21 luglio 1891, restituendo le cose ai principî, cioè ai criteri della legge del 1874.

Che cosa diceva quella legge? Che la riscontrata si dovesse regolare d'amore e d'ac-

cordo fra i direttori degli Istituti, perchè sono essi i maggiori interessati. Non accordandosi sarebbe intervenuto il Governo.

Obbedendo a questi criteri, il Ministero presieduto dall'onorevole Di Rudinì adunò i direttori generali dei sei Istituti di emissione, pose loro innanzi la necessità di regolare in modo equo gli effetti della riscontrata come imponeva la legge del 21 luglio 1891, e li invitò a discuterle ed intendersi.

I sei direttori, dopo lunga e matura discussione, consentirono di accettare in via di esperimento, la proposta fatta dal senatore Consiglio, direttore del Banco di Napoli, e come esperimento venne sanzionato dal Governo col Decreto del 31 agosto di quell'anno.

E poichè la legge accordava al Governo il termine di due mesi per provvedere, per eccesso di cautela, fu suggerito ai direttori di attuare intanto economicamente il sistema da essi prescelto, per giudicarlo alla stregua dell'esperienza, regolatrice suprema di siffatta materia. La prova riuscì a meraviglia, ed allora soltanto si divenne alla pubblicazione del Decreto; il quale, come leggesi nel preambolo, si limitò a sanzionare l'accordo interceduto fra i direttori.

E per non chiudere l'adito a qualsiasi ulteriore modificazione, fu inserito nel Decreto l'articolo 2, col quale il Governo del Re è autorizzato di revocare in ogni tempo quel provvedimento se l'esperienza lo avesse dimostrato nocivo.

I fatti invece lo dimostrano equo ed opportuno, e quanto ora accade ne riveia sempre più l'opportunità e la saggezza.

Non mancano di quelli, che per malizia od ignoranza, credono diversamente ed avventurano i giudizi più strani ed insensati.

A confondere costoro basta rilevare che dal 31 agosto 1891 ad oggi, la riscontrata fu ed è tuttora regolata colle norme concordate fra' direttori degli Istituti di emissione.

Questo dimostra, assai meglio di qualsiasi sottile argomento, la bontà di quelle norme e la opportunità degli accordi intesi a sostituire alle lotte perniciose e infeconde della riscontrata un periodo di pacifiche prove. E valga il vero, se le norme finora osservate avessero fatto cattiva prova, non le vedremmo tuttavia in vigore. E che facessero buona prova noi lo desumiamo dalle dichiarazioni non sospette e dal contegno dei nostri successori.

Infatti, nel disegno di legge per la proroga del privilegio bancario da essi presentato il 6 dicembre decorso, il provvedimento transitorio contenuto nel Decreto dell'agosto 1891, fu trasformato in provvedimento normale e definitivo, ed i ministri proponenti così giustificavano il fatto loro:

« Le dette norme han sortito l'effetto desiderato, quello cioè di far cessare la lotta fra gli Istituti e le conseguenze funeste di essa, di agevolare il pubblico, rendendogli meno incomoda la pluralità dei biglietti, e di rendere più normale la circolazione. »

E dopo aver riferito le lodi e i giudizi favorevolissimi intorno agli effetti della riscontrata, contenuti nella relazione sull'andamento degli Istituti di emissione (*Atti Parlamentari*, n. XXXX) presentata alla Camera l'11 giugno 1892, quando più non eravamo al potere, i due ministri proponenti continuano così:

« Non abbiamo ragione di modificare questi giudizi, perchè durante l'anno che volge al suo termine i provvedimenti sulla riscontrata confermarono i precedenti risultati e si chiarirono adatti alla situazione presente.

« Il pericolo che, eliminata la riscontrata, la circolazione degli Istituti si allargasse non si è verificato, come è dimostrato dalle cifre esposte nel prospetto inserito a pagina 13.

« Inoltre, la giacenza dei biglietti di ogni Istituito nelle Casse degli altri è andata sempre diminuendo: era presso la Banca Nazionale di circa 63 milioni alla fine di giugno 1891: si ridusse a meno di 12 milioni alla fine di dicembre 1891, a meno di 8 milioni alla fine di marzo, di 15 alla fine di giugno, di 16 alla fine di ottobre: in media alla fine di ciascuno dei 16 mesi (1° luglio 1891 al 30 ottobre 1892) tale giacenza fu di 12 milioni e mezzo.

« Dopo ciò si deve riconoscere che sarebbe inopportuno toccare le norme stabilite dal Regio Decreto del 30 agosto 1891, che l'esperienza ha chiarito così eque e così opportune per tutti gl'Istituti e di niun pericolo e danno per pubblici interessi. »

Queste affermazioni contenute nella relazione del 6 dicembre ebbero pienissima conferma dall'esperienza successiva, avvegnachè anche dopo l'inchiesta di gennaio e la scoperta dei disordini bancari, il sistema non fu punto mutato. Reclamarono forse in tutto questo tempo i direttori degli Istituti? Denunziarono inconvenienti, ovvero invitarono

il Governo a revocare il Decreto dell'agosto 1891?

Nulla di tutto questo.

E perchè dunque si dovrebbe mutare radicalmente un sistema, il quale, durante due anni, fece così buona prova? Un sistema che non fu imposto ma discusso e prescelto dagli stessi interessati?

Nè si creda per avventura che l'accordo intervenuto nel luglio del 1891 sia un fatto nuovo e senza precedenti.

La verità è che dal 1874 ad oggi la riscontrata fra gli Istituti minori non si è fatta mai: essa fu sempre fatta e reclamata con pertinace insistenza dalla Banca Nazionale.

Gli altri cinque Istituti, prima e dopo il decreto dell'agosto, ricevevano e rispondevano i rispettivi biglietti, ed interpellati i loro direttori se in quel lungo periodo di tempo, di esperienza, e di mutua condiscendenza fosse intervenuto alcun danno, tutti risposero di no.

Per la qual cosa vi sono non una, ma due esperienze davanti a noi: quella lunghissima, continua, diuturna degli Istituti minori, che non sentirono mai, dal 1874 ad oggi, la necessità di eseguire fra loro la riscontrata; e l'altra fatta da quasi due anni per mutui accordi fra tutti gli Istituti di emissione, compresa la Banca Nazionale. L'una e l'altra esperienza prova a lume di evidenza che le norme migliori per regolare la riscontrata in tempo di corso legale, data la disparità di forza e di espansione dei nostri istituti, e l'effettiva inconvertibilità del biglietto, sono quelle dettate col Decreto del 30 agosto 1891. E mantenute tuttora in vigore, perchè le vostre coscienze sieno tranquillizzate completamente, aggiungerò due altre riflessioni che mi paiono decisive.

Ho letto nella relazione della nostra Giunta un giudizio assai arrischiato e, dire quasi, temerario.

A pagina 22 l'onorevole relatore, riferendo le varie opinioni che si sono manifestate a questo proposito nel seno della Giunta da coloro, che propendono per una riscontrata severa ed inflessibile, si esprime in questi termini:

« Invece, d'altra parte, sarebbesi voluto che nessun temperamento, nessuna limitazione fosse imposta all'adempimento dell'obbligo del baratto, come mezzo di impedire che si abusasse dell'emissione, perchè toglie agli Istituti il sentimento della propria responsabilità. E fu ricordato, a conferma, che senza le dispo-

sizioni del Decreto del 30 agosto 1891, che regolò questa materia, i guai della Banca Romana, scoperti prima, non sarebbero diventati più gravi. »

Non si può affermar cosa più assurda di questa e contraria alla verità.

Quando si fanno di codeste affermazioni in un documento ufficiale non basta asserire, ma occorre provare, adducendo fatti e documenti.

Ma i fatti e i documenti non vennero citati perchè essi avrebbero messo in chiaro la fatuità di quell'assunto.

E per vero, o signori, dall'ultima inchiesta sulla Banca Romana risulta, che la circolazione clandestina è cominciata nell'anno di grazia 1883, quando era in pieno vigore la riscontrata; crebbe da 5 a 26 milioni nel 1887, si elevò a 32 nel 1889, cioè nel periodo acuto della riscontrata. Invece nel 1891, dopo attuati i provvedimenti sanciti col Decreto del 30 agosto, la circolazione abusiva da 31 scese a 17 milioni.

Dunque i rigori della riscontrata non valsero ad impedire il sorgere e il rapido sviluppo della circolazione clandestina della Banca Romana come non avevano potuto impedire agli altri Istituti di varcare il limite della circolazione fissato dalla legge del 1874.

E valga il vero, quando le Banche cominciarono tutte quante ad uscire dal limite legale?

Lo avete udito: nel 1886, allorchè vigeva la riscontrata. Quando la circolazione illegale toccò l'apice della sua curva ascendente? Nel 1889-90 allorchè eseguivasi con maggiore insistenza la riscontrata, e prese tali proporzioni da toccare nel dicembre 1890 l'ingente cifra di 290 milioni.

Dove sono adunque gli effetti salutari della rigida riscontrata, i freni, i controlli che da essa si sperano se non riuscì mai nè ad impedire prima nè a frenare poi gli eccessi della circolazione abusiva ed illegale? Invece nell'aprile del 1891 la circolazione abusiva discese a 193 milioni, e dopo il 30 agosto l'emissione dei sei Istituti non superò mai il limite legale.

L'attesta il ministro del commercio nella relazione che precede il progetto del 6 dicembre 1892 ove si legge: « I timori che si erano messi innanzi per il regolamento della riscontrata fatto dal decreto 30 agosto, sono svaniti; e le tabelle annesse alla relazione

vi dimostrano che la circolazione in luogo di aumentare si è tenuta al disotto del limite legale. »

Dunque non è vero che la riscontrata, mantenuta nella sua originaria inflessibilità avrebbe impedito o rivelato la circolazione clandestina della Banca Romana, la quale per converso nacque nel 1883 e crebbe nel decennio all'ombra della riscontrata.

Non è vero che la riscontrata abbia virtù e modo d'impedire l'eccesso della circolazione, perchè questa si palesò e crebbe a misura che crescevano i rigori della riscontrata; diminuì quando quei rigori vennero meno.

Nè questo è tutto.

Quando la riscontrata venne sospesa, la giacenza dei biglietti delle altre Banche nelle casse dei singoli Istituti scemò per dozzine di milioni, crebbe invece la disponibilità, e solo dopo il Decreto del 30 agosto 1891 la Banca Nazionale fu in grado di tener disponibili nei suoi forzieri l'ingente somma di 100 milioni, mentre prima non le era mai accaduto perchè costretta ad impegnarli per sostenere la lotta della riscontrata. (*Bene!*)

Rispetto alla Banca Romana, sentite ciò che dicono gli ispettori a proposito dei suoi rapporti coll'Istituto maggiore. La Banca Nazionale aveva nel 1890 un credito di circa 12 milioni verso la Banca Romana, dipendente dalla riscontrata, nonostante gli accordi presi fra di esse. Per riparare ad una tale situazione la Banca Nazionale acconsentì di aprire alla Banca Romana un conto corrente sino a lire 9,000,000 al saggio del quattro e mezzo per cento, ridotto in seguito al quattro per cento.

Questo debito fu estinto a rate negli anni 1891 e 1892, cioè dopo il Decreto.

Un secondo conto le fu aperto per lo stesso motivo il 12 novembre 1890 contro garanzia di effetti per la somma di 2,600,000, sempre durante la riscontrata.

Questo secondo conto per versamenti fatti al 4 agosto 1891, venne ridotto alla somma di 1,200,000 lire, delle quali va ancora creditrice la Banca Nazionale.

Sicchè senza il Decreto del 30 agosto oggi il credito della Banca Nazionale invece di essere creditrice di un milione, sarebbe di undici, e se ha recuperati dieci milioni, lo deve al regolamento della riscontrata. Mi pare di avere spiegato nettamente lo stato della legi-

slazione, l'ufficio giuridico e tecnico della riscontrata, e quali gli effetti di essa nei tempi in cui fu applicata col massimo rigore, e i danni che ne risentirono le Banche minori, il commercio, il mercato dei valori ed il pubblico.

Ho dimostrato come la riscontrata non valse a impedire la circolazione clandestina della Banca Romana, nè a frenare la circolazione extra-legale di tutti gli Istituti.

Vi ho anzi fatto toccare con mano come tutte le irregolarità, che perturbarono la circolazione fiduciaria, ebbero principio ed incremento sotto lo impero della riscontrata, e che tutte le Banche cominciarono a funzionare più correttamente dopochè il decreto del 30 agosto pose fine alla lotta disastrosa. (*Bravo!*)

Di fronte allo stato nuovo di cose che si crea con questa legge dobbiamo procedere assai cautamente nel dettare norme nuove, delle quali ci sono ignote o troppo note le conseguenze.

Noi sappiamo oramai quali sono gli effetti delle norme vigenti.

Se le conseguenze fossero state dannose il Governo non avrebbe mancato di revocarle come ne avea potere.

Prima di applicare al nuovo ordinamento bancario procedimenti, che furono per lo passato sperimentati *perniciosissimi*, è mestieri pensarci sopra due volte. Con questo non intendo dire che si debba perpetuare lo *statu quo*, ma desidero che il baratto dei biglietti sia disciplinato in guisa che da difesa non si muti in offesa.

Il provvedimento adottato dal Decreto del 1890, come accennai, aveva carattere transitorio; infatti col disegno di legge del 1° aprile 1892 il regolamento della riscontrata veniva affidato al Consorzio delle Banche.

Votando oggi una nuova legge, è giusto che al provvedimento transitorio si sostituiscono norme definitive: ma quali?

No certamente quelle proposte dal Ministero, le quali si applicano al cambio tanto in tempo di corso legale quanto in tempo di circolazione normale; dovechè ai due periodi si convengono procedimenti diversi.

In tempo di circolazione normale si può imporre una riscontrata quasi senza limiti; ma finchè il pubblico sarà costretto ad accettare i biglietti delle Banche, ed il baratto sarà una semplice promessa, non si può fare

una condizione privilegiata agli Istituti emittenti nei rapporti del cambio fra loro.

Il capoverso del mio emendamento fu accettato dal Governo e dalla Commissione, e non occorre discorrerne.

Siegue un primo comma concepito in questi termini:

« Durante il regime del corso legale gli Istituti di emissione regoleranno, con speciali accordi, il baratto reciproco e la rispendita dei rispettivi biglietti. »

È il criterio proclamato dall'articolo 13 della legge del 1874.

Prima di tutto bisogna dar campo ai reciproci accordi: è il meglio che si possa fare. In mancanza di accordi, il Governo ha il dovere di intervenire, ma con provvedimenti, che si possano modificare secondo il bisogno: perciò preferisco e propongo la forma del Decreto reale, revocabile *ad nutum*.

Ma il Governo in questa materia non deve poter provvedere a suo talento. È d'uopo che la legge fissi almeno le norme direttive. Queste norme sono state da me concretate nell'ultima parte dell'articolo.

« La riscontrata si fa con la compensazione e il ritiro dei propri biglietti fino a concorrenza: la parte residua sarà sodisfatta dall'Istituto debitore con le stesse norme, che saranno adottate per il cambio dei biglietti ai portatori in esecuzione dell'articolo 3. »

Non fu avvertita abbastanza la stretta connessione che corre fra la convertibilità dei biglietti e l'obbligo delle Banche di barattarsi a vicenda. Il diritto è lo stesso, e la ragione identica.

Una Banca di emissione intanto può pretendere che gli altri Istituti ritirino i loro biglietti giacenti nelle sue casse, in quanto essa stessa adempie l'obbligo di barattare in specie metallica i biglietti propri che il pubblico presenta ai suoi sportelli.

Da ciò è evidente la relazione, che passa fra l'articolo 5, che determina il baratto tra Banco e Banco, e l'articolo 3, che fissa le norme del cambio dei biglietti rispetto al pubblico. All'articolo 3 si legge questa disposizione:

« I possessori dei biglietti a vista al portatore hanno diritto a chiederne dall'Istituto emittente il cambio in moneta metallica.

« Con Decreto Reale, da emanarsi sopra proposta dei ministri del tesoro e d'agricoltura e commercio, si stabiliranno le norme

per il cambio dei biglietti fino alla scadenza del corso legale. »

Il Governo, come vedesi, riserva a sè la facoltà di determinare con Decreto Reale le norme che le Banche devono osservare circa il cambio nei loro rapporti col pubblico.

Ora io propongo che norme analoghe sieno adottate per il cambio dei biglietti tra Banca e Banca. La proposta non potrebbe essere più giusta ed accettabile. Il diritto, come dissi, è identico. Ogni Banca deve cambiare i propri biglietti; ecco la regola: circa al modo di applicarla, se si accordano agevolzze alle Banche di fronte al pubblico, le stesse agevolzze devono accordarsi alle Banche nei loro reciproci rapporti.

Per la qual cosa il Governo, che dovrà dettare queste norme, lo faccia con identico criterio.

Se le Banche barattano in moneta i propri biglietti, è giusto che ricevano nella stessa specie il saldo dall'Istituto debitore.

Ma se le Banche non adempiono all'obbligo del cambio, la riscontrata fatta come vuole il disegno di legge ministeriale, si converte in un privilegio odiosissimo a favore del più forte, che se ne servirà per impinguare le sue riserve a scapito e con danno degli Istituti deboli. È giusto ed equo codesto procedimento? È opportuno obbligare, da una parte, gli Istituti ad accrescere le riserve e organizzare, dall'altra, una specie di pompa aspirante per impoverirle?

È poichè i Banchi debitori non si procurano altrimenti oro ed argento se non comprando divisa estera, o vendendo rendita, ne verrà, come inevitabile conseguenza, l'inasprimento dell'aggio e la perturbazione del mercato dei titoli.

Ma il peggio consiste nel perturbamento profondo, che l'abuso di codesto potentissimo strumento di guerra, porterà nell'organismo bancario. La lotta si farà tanto più viva, quanto maggiore è la disparità delle forze contendenti, e finirà con la sopraffazione dei deboli.

Se il danno era già grande quando la sproporzione fra gli istituti era meno spiccata che diverranno i Banchi di Napoli e di Sicilia messi di fronte alla strapotente Banca d'Italia? Nè v'è luogo a sperare che i Banchi superstiti svolgeranno armonicamente la loro azione, e senza attriti. I Banchi meridionali, si dice, non hanno azionisti e la Banca d'Ita-

lia, raggiunta omai la meta, non avrà motivo di mettersi in lotta con istituti che non hanno scopo di speculazione.

Vana illusione! Il sistema da voi foggato porta già in sé i germi d'inevitabili dissidi, perchè il colosso ingrandito non ha ancora raggiunto il suo completo sviluppo.

Si è creata la Banca d'Italia, ma questa non è ancora la Banca unica.

La Banca d'Italia, così come l'avete costituita, lo vogliate o no, sente di avere una missione da compiere, la missione cioè di soverchiare e tor via di mezzo i Banchi Meridionali, che sono l'unico ostacolo al conseguimento dell'unità bancaria.

Codesta missione risponde puntualmente alle mire, che la Banca Nazionale ha sempre e costantemente seguito, anche quando avea forze minori.

Ed oggi che ne raddoppiate la potenza e i tentacoli e le date in mano l'arma pericolosa della riscontrata, ch'essa ha mostrato di sapere così bene adoperare, non è difficile prevedere ciò, che accadrà per la forza stessa delle cose.

Come mai potete immaginare che la Banca d'Italia, avendo a sua disposizione questa arma, non l'adoperi?

Due sono i grandi impulsi, che muovono ad agire potentemente, efficacemente: gli interessi e gli ideali.

La Banca d'Italia sente questo doppio impulso, vuole cioè recarsi in pugno integralmente e senza rivali il privilegio dell'emissione, e crede che così facendo provvede al pubblico ed al suo particolare interesse.

Con questa persuasione e questa fede, la Banca d'Italia, che è l'erede naturale delle tradizioni e degli ideali della Banca Nazionale, userà ed abuserà della cresciuta potenza e delle armi, delle quali la si fornisce, per realizzarli, nè vi sarà forza umana che possa impedire il suo fatale andare! (*Bravo!*)

Qui sta il vero pericolo e la maggiore magagna della legge.

La Banca d'Italia sa che per raggiungere la meta fa d'uopo sbarazzarsi dei Banchi meridionali, e questi alla lor volta, sono oramai consci della sorte che li aspetta.

Questo sentimento farà la lotta più aspra ed accanita perchè è lotta per l'esistenza.

Signori, ho preso la parola per spiegare le ragioni e lo scopo del mio emendamento,

e credo di averlo fatto con grande schiettezza, e con molta moderazione ed equità di giudizi.

Gli argomenti da me addotti sono attinti a documenti ufficiali, ed avvalorati dall'esperienza. Vi ho messo innanzi i pericoli di regolare la riscontrata nel modo che è proposto con l'articolo 5 e i danni che verranno al corretto funzionamento degli Istituti rendendo impossibile la loro pacifica coesistenza, e sempre incerto ed oscillante il mercato dei valori ed i cambi. Voi avete senno ed illuminata coscienza: consultateli e provvedete come richiede l'importanza dell'argomento ed il generale interesse. (*Bravo!*)

Presidente. L'onorevole Colajanni Napoleone propone di aggiungere a questo articolo un ultimo paragrafo così formulato:

« Questo articolo avrà pieno vigore non appena sarà cessato il corso legale e ristabilito il corso fiduciario. Sino a quell'epoca i rapporti tra i vari Istituti di emissione continueranno ad essere regolati dalla legge 30 giugno 1891, che dette facoltà al Governo di sospendere la riscontrata. »

Ha facoltà di svolgere questo suo emendamento.

(*Non è presente.*)

Allora la facoltà di parlare spetta all'onorevole Vischi, il quale propone il seguente emendamento:

« *Al secondo capoverso:*

« Ogni dieci giorni, nei modi, che saranno stabiliti dal regolamento, ciascun Istituto opererà il ritiro dei propri biglietti dagli altri Istituti, compensandoli con biglietti dell'Istituto, col quale ha luogo il baratto, per una somma non maggiore del quindicesimo della propria circolazione totale.

« *All'ultimo comma, in luogo dell: parole:* nella misura del mezzo per cento in meno, *dire:* nella misura dell'uno per cento in meno ecc. »

Vischi. Onorevoli colleghi, io mi domando perchè, mentre non abbiamo il vero biglietto a vista le Banche possano esigere dalle altre Banche quello che loro non è lecito di fronte ai privati? E ciò quando il biglietto è fabbricato dallo Stato?

Se avessimo il vero biglietto a vista comprenderei che la Banca, come ha l'obbligo di cambiare in valuta metallica il biglietto, ha il diritto di domandare ad un altro Istituto un

eguale trattamento sotto forma di riscontrata, che in questo caso sarebbe giustissima.

Però io mi faccio piena ragione di quanto nella relazione è scritto e che fu anche illustrato con riconosciuta competenza dall'onorevole Sonnino, che pure vorrebbe diverse disposizioni, sulla necessità della riscontrata e dichiaro subito che tale espediente accetto pure in principio anche oggi. Ma amerei almeno regolarlo e temperarlo in modo che sia evitato assolutamente il danno degli Istituti minori.

A questo fine appunto tendono i miei emendamenti, coi quali propongo che sia tolta dall'articolo 5 quella disposizione che fa obbligo di prorogare le differenze della riscontrata in valuta metallica; che la misura del mezzo per cento in meno della ragione di sconto che dovrebbe essere pagata dall'Istituto debitore sia elevata sino all'uno per cento; e che in ultimo, la ragione del decimo, cui nel secondo comma, debba essere elevata del quindicesimo.

Confido che il Governo troverà giuste e limitate le nostre domande a difesa dei Banchi meridionali, e vorrà accoglierle.

Per il caso contrario faccio sin da ora francamente la seguente dichiarazione. Ieri sera non seppi schierarmi contro il Governo sulla proposta per un aumento di circolazione del Banco di Napoli, aumento che mi pareva alquanto insostenibile; ma oggi di fronte a ragionevoli domande, dirette a difendere i banchi minori, se il Governo intendesse assolutamente resistere, io, che gli sono amico e che volentieri tale continuerei ad essergli, con rincrescimento mi sentirei nella necessità di votare contro. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berio per isvolgere la seguente aggiunta:

« Durante il corso legale dei biglietti le norme per il cambio di essi fra gli Istituti (riscontrata) saranno stabilite con Decreto Reale da emanarsi sopra proposta dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, sentiti i direttori generali degli Istituti stessi in armonia col disposto dell'articolo 3°. Tale decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. »

Berio. Non credo che esista in Italia alcun Istituto d'emissione, la direzione del quale si proponga di fare la guerra ad altri Istituti. Credo, invece, che i direttori di tutti gli Istituti hanno l'obbligo di compiere il loro

dovere, di valersi, cioè dei diritti che la legge loro concede nello interesse dell'ente, che amministrano.

Ora se è vero che valendosi dei diritti derivanti dall'articolo 5 di questa legge, un Istituto creditore può, in un tempo non precisabile, trovarsi in grado di soffocare un altro Istituto, che, per la sua minore forza, si trovi ad essere sempre debitore, questa possibilità costituisce un grande pericolo. Ho ascoltato con molta attenzione l'importante discorso del collega Ferraris; esso valse a confermarmi nella convinzione che non si può oggi affermare con sicurezza quali sarebbero per gli Istituti di emissione le conseguenze di quanto è disposto nell'articolo 5, anche se vi apportassimo delle modificazioni, delle quali non saremmo ora in grado di determinare esattamente il valore.

Per questa ragione ho proposto giorni sono, unitamente ad altri egregi colleghi un'aggiunta all'articolo stesso, che spero potrà essere accettata dal Ministero e dalla Commissione, e che varrebbe a calmare ogni agitazione intorno ai temuti pericoli della riscontrata e darebbe tempo al governo di risolvere tale questione in modo da eliminare ogni dubbio di pericolo per gli Istituti minori. Io domando che durante il corso legale la riscontrata sia fatta colle norme speciali determinate da Decreto Reale emanato su proposta dei ministri del commercio e del tesoro, e da convertirsi poi in legge.

Tale decreto dovrà trovarsi in armonia col disposto dell'articolo 3, in quanto concerne il cambio dei biglietti al pubblico durante il corso legale, e stabilire un tale sistema di riscontrata, che escluda ogni interesse per parte di uno Istituto di accaparrare i biglietti d'un altro.

Con questo temperamento si abilita il Governo a dare quelle disposizioni, che crederà corrispondenti alle dichiarazioni da lui reiteratamente fatte, di volere, cioè, eliminare ogni ostacolo alla vita ed alla prosperità degli Istituti minori. L'articolo 3 stabilisce che, durante il corso legale, il cambio dei biglietti ai privati si farà con norme speciali.

La riscontrata altro non è che il cambio di biglietti fra gli istituti; ora, se fra privati il biglietto non si cambia in numerario, non vedo la ragione, per la quale gli Istituti debbano cambiarsi reciprocamente in moneta

metallica i biglietti, che eccedono le compensazioni.

Se durante il corso legale dallo Istituto debitore dovesse pagarsi tale eccedenza in moneta, nascerebbe tal gara all'accaparramento dei biglietti da produrre un danno gravissimo, e, a non lontana scadenza, la morte dei minori.

È quindi manifestamente utile lasciare ora al Governo la facoltà di stabilire, per la durata del corso legale, le norme della riscossa che non importino pericolo di sorta per alcuno degli Istituti, colla condizione che il Decreto Reale ad essa relativo sia poi presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Così sarà evitato perfino il dubbio d'un pericolo a danno dei vari Istituti sia del maggiore che dei minori; e intanto si potrà procedere alla discussione ed approvazione della legge; mentre invece, se ora si lasciasse continuare la incertezza grave, che regna intorno alle conseguenze del disposto dell'articolo 5, molti di noi si troverebbero nella codizione di dare con difficoltà il voto favorevole alla legge.

Spero pertanto che Governo e Commissione vorranno accettare l'aggiunta, che è stata presentata da me e dai miei colleghi. *(Bene!)*

Grippe. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

Presidente. Le dichiarazioni si fanno al momento del voto! *(ilarità.)*

Grippe. Ella sa, onorevole presidente, che non abuso mai della pazienza della Camera.

Come altro firmatario dell'aggiunta, proposta dall'onorevole Berio faccio una dichiarazione.

Prima di tutto ringrazio l'onorevole collega Berio che, sebbene genovese, ha speso la sua parola, così generosa ed illuminata, a favore degli Istituti nostri. *(Ooh! ooh!)*

Questa sua parola è per noi tanto più cara, in quanto che abbiamo la coscienza che il Banco di Napoli ha reso grandissimi servigi all'Italia tutta senza distinzione di regioni.

Dopo di ciò faccio la mia dichiarazione.

L'onorevole Giolitti sa che io sono stato, e sono non solo amico suo, ma amico anche di tutti i suoi colleghi, che fanno parte del Gabinetto. Sono stato loro amico, ed ho votato per loro e non nel dì di festa ma nel giorno del pericolo.

Di ciò non mi faccio un merito, ma ho creduto conveniente di ricordarlo prima di dichiarare quale sarà il mio voto.

Sono dunque con loro politicamente, ma non approverò mai l'articolo quinto, come ora è proposto, imperocchè, è vano nascondere, approvandosi quell'articolo così come è formulato, si uccidono i Banchi meridionali. *(Oh! oh! — Denegazioni — Rumori.)*

Si: si uccidono con tutti i mezzi, così di buona come di mala fede, coi quali si possono uccidere.

Le parole pronunziate dall'onorevole Maggiorino Ferraris mi hanno profondamente impressionato.

Dichiaro quindi nuovamente che, se l'articolo quinto non viene modificato secondo la nostra proposta, o secondo altra, che tenda allo stesso scopo (poichè noi non facciamo questione di vanità personale), non approverò mai questo articolo; mi crederei indegno del nome di napoletano, mi crederei indegno di rappresentare il mio collegio, se lo approvassi. *(Bravo! Bene!)*

Presidente. Il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Verificazione di poteri.

Presidente. La Giunta delle elezioni mi comunica quanto segue:

« La Giunta delle elezioni, nella tornata pubblica del 3 corrente ha verificato non essere contestabile l'elezione seguente; e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valida l'elezione medesima:

« Collegio di Prato: eletto Carpi Arturo. »

Dò atto alla Giunta di questa sua comunicazione, e, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciute sino a questo momento, dichiaro convalidata la elezione del collegio di Prato, nella persona dell'onorevole Carpi Arturo.

Interrogazioni.

Presidente. Comunico alla Camera le seguenti domande d'interrogazioni:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sull'intervento dei commissari elet-

tivi supplenti alle sedute delle Giunte provinciali amministrative.

« Zecca. »

« I sottoscritti chiedono all'onorevole ministro della guerra se sia vero che la razione alimentare del soldato sia stata sostanzialmente diminuita, ed, in questo caso se siano stati valutati i danni conseguenti da un'alimentazione insufficiente.

« Celli, Vendemini, Pugliese, Rampoldi. »

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sul servizio di rimorchio dei bastimenti e barche sul Tevere.

« E. Giordano. »

« I sottoscritti chiedono agli onorevoli ministri d'agricoltura e commercio e della guerra se intendono di provvedere in qualche modo al fatto dell'incetta dei foraggi, che si fa su larga scala in parecchie regioni da esportatori esteri, massime dopo l'abolizione o diminuzione dei relativi dazi d'introduzione in diversi paesi d'Europa.

« Vendemini, Garavetti e Socci. »

Queste interrogazioni seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Presentazione di documenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione, che la Commissione di vigilanza sui lavori del Tevere ha fatto sull'andamento e sviluppo dei lavori stessi nel 1892, giusta le disposizioni dell'articolo 14 del regolamento 5 aprile 1877, che istituiva quella Commissione.

Presidente. Dò atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Deliberazione relativa all'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Giolitti, presidente del Consiglio. Prego la Camera di tener seduta domani al tocco per

continuare la discussione sulla legge bancaria, rimandando ad altra seduta le interrogazioni.

(Questa proposta è approvata).

Presidente. La Giunta delle elezioni ha presentato le relazioni sulle elezioni contestate dei collegi di Napoli IV, Montepulciano e Corato.

Queste relazioni saranno stampate e distribuite. La discussione di queste elezioni sarà iscritta nell'ordine del giorno della seduta di sabato.

La seduta termina alle 8.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: Riordinamento degli Istituti d'emissione. (164).

Discussione dei disegni di legge:

2. Sul tiro a segno nazionale. (113)
3. Reclutamento dell'esercito. (112)
4. Sulla elezione dei sindaci. (88)
5. Infortuni sul lavoro. (83)
6. Conversione in legge dei Regi Decreti 19 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, n. 6594 e modificazioni necessarie per agevolare il servizio di ricovero e di mantenimento degli indigeni inabili al lavoro. (136)
7. Prescrizione dei biglietti consorziali e già consorziali da lire 5 e 10. (150)
8. Modificazioni alla legge forestale del 20 giugno 1877. (149)
9. Abrogazione dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1882 sugli Istituti superiori femminili di magistero. (93)
10. Modificazioni al capitolo 5° del titolo 5° della legge 13 novembre 1859 (Scuole normali). (210)
11. Modificazioni alla legge sui contratti di borsa. (179).
12. Costituzione del Comune di Valbrevenna (194)
13. Congiunzione del canale Cigliano, ora Depretis, al canale Cavour per mezzo del naviglio d'Ivrea; ed altri provvedimenti. (212)
14. Approvazioni di contratti di vendita e permuta di beni demaniali. (196)
15. Autorizzazione ai comuni di Busalla, Carpegna, Forlì del Sannio, Sante Marie,

Callarengo, Piovene, Mercogliano ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo limite medio triennale 1884-1885-1886. (218)

16. Conversione in legge del Regio Decreto 11 maggio 1893 riguardante i funerali del compianto commendatore Federico Seismit-Doda, già deputato al Parlamento nazionale. (22)

17. Approvazioni di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzione su altri capitoli del bilancio dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1892-93. (211-A)

18. Approvazione di maggiore spesa di lire 77,870.75 da iscriversi sul bilancio 1892-93 della pubblica istruzione. (511-A)

19. Proposte di modificazioni al Regolamento della Camera. (XII)

20. Proroga del termine di cinque anni stabilito dall'articolo 5 della legge 31 maggio 1887, n. 4511 per la espropriazione del limite del piano regolatore per le opere dichiarate di pubblica utilità da ricostruirsi o

ripararsi in conseguenza dei danni del terremoto del 1887. (225)

21. Modificazioni alla legge 28 febbraio 1892, n. 75 circa il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina. (215)

22. Provvedimenti per la esecuzione delle opere governative edilizie di Roma autorizzate con la legge 20 luglio 1890, n. 6980. (214)

23. Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1893-94.

24. Estensione ad altri volontari delle disposizioni della legge 28 giugno 1885 (90) (*Emendato dal Senato*)

25. Completamento della sistemazione dei fiumi Reno, Gorzone, Brenta, Bacchiglione, Aterno e Saggittario (206) (*Urgenza*).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1893. — Tip. della Camera dei Deputati.

